

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

544° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 15
2 ^a - Giustizia	» 24
4 ^a - Difesa	» 30
6 ^a - Finanze e tesoro	» 37
7 ^a - Istruzione.....	» 43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 54
10 ^a - Industria.....	» 61
11 ^a - Lavoro.....	» 72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 82

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i> 3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria)....	» 11

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 91
--------------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 95
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 101
RAI-TV	» 108
Informazione e segreto di Stato.....	» 124
Belice	» 125
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 128
Schengen.....	» 156
Riforma amministrativa	» 160
Riforma bilancio statale.....	» 162
Infanzia.....	» 165

Sottocommissioni permanenti

<i>Infanzia</i>	<i>Pag.</i> 166
-----------------------	-----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 167
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(4411) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Esame e rinvio)

Il senatore CIONI, relatore per la 3^a Commissione, pone in risalto anzitutto il salto di qualità che l'impegno italiano in Albania e la partecipazione alle missioni internazionali di pace hanno consentito alla politica estera e all'immagine del paese, anche perché l'Italia ha affiancato ai contingenti militari una presenza massiccia e qualificata del volontariato e delle organizzazioni non governative. Osserva poi che in Albania l'Italia si sta assumendo quasi l'intero peso del sostegno alla ricostruzione economica e al consolidamento delle istituzioni: sarebbe opportuno coinvolgere in tale impegno l'intera Unione Europea, nonché tutti i paesi interessati al Patto di stabilità per i Balcani.

L'articolo 1 del decreto-legge sancisce il passaggio dall'intervento straordinario, affidato all'ufficio del Commissario collocato presso la Presidenza del Consiglio, all'intervento ordinario che viene ricondotto nel naturale alveo istituzionale, cioè nel Ministero degli affari esteri. Ai 130 miliardi complessivamente stanziati per il 1998 e per il 1999 se ne aggiungono altri 18, che sono destinati alla prosecuzione della missione interforze per la ristrutturazione delle forze di polizia albanesi. Ovvia-

mente il Ministero gestirà anche i residui dei precedenti stanziamenti, ma non bisogna dare l'impressione che il passaggio all'intervento ordinario comporti un ridimensionamento dell'impegno italiano. Inoltre il Parlamento deve essere informato sui programmi finora realizzati e su quelli in corso di esecuzione, nonché circa l'entità delle somme non ancora impegnate.

L'articolo 2 proroga fino al 30 giugno la partecipazione italiana alle missioni militari nei territori dell'ex Jugoslavia, incluso il Kosovo, in Albania e a Hebron, mentre la proroga per la missione a Timor Est è limitata al 31 marzo. Tale articolo comporta un onere complessivo di circa 492 miliardi, di cui meno di un terzo grava sul Fondo di riserva per le spese impreviste, cioè sullo stanziamento di bilancio cui tale tipo di spesa dovrebbe essere imputato, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995.

La restante parte degli oneri finanziari trova copertura nella legge finanziaria, sulla tabella A per 100 miliardi e sulla tabella C per 230 miliardi, di cui ben 110 sono prelevati dallo stanziamento per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di un taglio inaccettabile per l'entità della somma e per l'incidenza percentuale sui fondi complessivi, nonché per l'aperta contraddizione con la decisione di riportare gli aiuti all'Albania nell'ambito degli interventi ordinari del Ministero degli affari esteri, che si finanziano appunto con i fondi della cooperazione. A ciò si aggiunga che la legge n. 49 del 1987 vieta espressamente di usare i fondi della cooperazione per finanziare direttamente o indirettamente missioni militari di qualsiasi tipo.

Il relatore Cioni annunzia in conclusione la presentazione di un emendamento volto a reintegrare i fondi per la cooperazione, prevedendo che la copertura finanziaria gravi, quanto a 110 miliardi di lire, sulla quota statale dell'8 per mille, per la quale nel bilancio 2000 vi è una previsione di 200 miliardi.

Riferisce poi il relatore per la Commissione difesa LORETO, che prende spunto dal molteplice numero di missioni all'estero sotto l'egida dell'ONU, della NATO o altre, nelle quali l'Italia opera. Dopo essersi soffermato sommariamente sulle singole missioni (di cui all'articolo 2) richiama all'attenzione la necessità di prorogarle e di prevedere la corresponsione al personale militare dell'indennità di missione nella misura del 90 per cento anziché dell'80 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al termine dell'impegno di ciascuna di esse. Nel medesimo articolo si autorizza altresì il ricorso ad acquisti e lavori da eseguire in economia per l'acquisizione di un campo di prefabbricati dalla NATO per esigenze alloggiative del Nucleo dei Carabinieri operanti in Kosovo. Manifesta poi, in sintonia con il collega relatore della Commissione esteri, forti perplessità in ordine alle modalità di determinazione della copertura finanziaria e aderisce all'emendamento prospettato.

Il senatore JACCHIA ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una svolta nella politica italiana, che finalmente riconosce priorità alla proiezione internazionale del paese, anche a costo di sottrarre centinaia di miliardi agli accantonamenti destinati in legge finanziaria ad altre spese. Oltre ai 110 miliardi tagliati alla cooperazione allo sviluppo, ricorda i 50 miliardi prelevati dalla Pubblica istruzione (Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa), i 20 miliardi tolti al Ministero della sanità (ricerca scientifica), i 20 miliardi complessivamente prelevati dal Ministero dell'ambiente, nonché i numerosi altri tagli di minore entità: queste scelte, pur dolorose, meritano di essere sostenute, se si crede realmente nell'opportunità di una maggiore presenza italiana nelle aree strategiche.

Peraltro è del tutto evidente che le missioni militari dovranno essere ulteriormente prorogate e rifinanziate. Non è quindi il caso di disperdersi in sterili polemiche sui dettagli della copertura finanziaria, ma piuttosto bisognerebbe suscitare un grande dibattito in Assemblea per verificare fino a che punto le forze politiche sono disposte a impegnarsi in una politica estera attiva e di alto profilo.

Il presidente MIGONE, dopo aver sottolineato l'ampiezza del consenso verso la proroga della partecipazione alle missioni di pace, pone in risalto che in tali missioni la presenza italiana è affidata quasi sempre a due componenti, civile e militare, che non possono essere ritenute antagoniste, ma contribuiscono entrambe alla credibilità dell'Italia nel mondo.

Il senatore TABLADINI, espresso apprezzamento per l'impostazione data dal relatore Cioni, condivide le critiche formulate all'articolo 3 e si mostra tuttavia perplesso in ordine alla capacità politica del Governo di rispettare le perplessità formulate dai relatori, espressione della maggioranza. Invita i Gruppi che sostengono il Governo ad un atteggiamento coerente e, quindi, nel caso di reiezione dell'emendamento presentato, a votare contro l'intero decreto.

Il senatore PALOMBO, soffermandosi sugli aspetti militari del decreto, invita a valutare la necessità di concludere il processo di ristrutturazione delle Forze armate italiane, specie dell'Esercito, al fine di coniugare vieppiù le esigenze di mobilità e snellezza e quelle di economia. Auspica altresì la fissazione di una normativa sistematica per le missioni all'estero e una maggiore attenzione nell'azione di contenimento delle ondate di profughi provenienti dai Balcani: ribadisce la posizione di solidarietà della sua parte politica verso chi scappa, specie dall'Albania, ma l'ingresso di quelle persone deve essere disciplinato.

Il senatore PROVERA concorda con il relatore Cioni per quel che riguarda gli aiuti all'Albania e, in particolare, si domanda se 18 miliardi di lire siano sufficienti per completare la missione interforze, tenendo conto che gran parte di questa somma è assorbita da oneri per il personale delle forze di polizia italiane inviato in missione. Osserva poi che le re-

gole di ingaggio di questi militari e agenti di polizia impediscono di contrastare fatti criminosi che avvengono sotto i loro occhi e che provocano grave danno all'Italia: si deve dunque decidere se abbandonare la missione interforze oppure trasformarla in qualcosa di serio.

La decurtazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, pari a un sesto dello stanziamento per il 2000 nel bilancio degli Affari esteri, è inaccettabile, anche perché contrasta non soltanto con la vigente legge n. 49 del 1987, ma anche con una disposizione del disegno di legge di riforma approvato alcuni mesi fa dal Senato. Questa disposizione del decreto-legge rappresenta dunque una sfida al Parlamento, che il Gruppo della Lega Nord intende raccogliere: il suo voto sul provvedimento dipenderà dalla decisione su questo punto.

Nel merito delle missioni militari di pace, rileva che l'Italia non può certo partecipare a tutte le azioni di *peace-keeping*: si impone pertanto una definizione delle aree in cui è opportuno intervenire. Viceversa il Governo ha voluto prendere parte all'intervento a Timor Est, benchè sia una terra lontana in cui l'Italia non ha certo gli stessi interessi economici e strategici dell'Australia, mentre non fa assolutamente nulla per stabilizzare la Somalia, che è stata sempre considerata un paese prioritario.

Il senatore VERTONE GRIMALDI non ritiene che vi siano svolte epocali nella politica italiana, ma considera piuttosto obbligato l'intervento nei Balcani e in Albania, poiché la fine del mondo bipolare ha dato la stura a pericolosi conflitti regionali, soprattutto al di là dell'Adriatico. Concorda con il senatore Provera circa l'opportunità di definire precise priorità per la partecipazione alle azioni di *peace-keeping*, osservando che ciò richiede un disegno generale di politica estera.

Bisogna poi chiedersi perché l'Italia sia rimasta sola nei Balcani e non trovi al suo fianco l'Unione Europea, né quegli Stati che hanno maggiormente contribuito a destabilizzare la regione con le loro iniziative politico-diplomatiche.

Il senatore PIANETTA, premesso che il decreto-legge in esame ha un contenuto eterogeneo per la decisione del Consiglio dei Ministri di fondere in esso due schemi di decreto, esprime un giudizio positivo sull'articolo 1, con cui si riconducono gli interventi in Albania a una gestione ordinaria che dovrebbe superare le gravi disfunzioni constatate dalla Commissione affari esteri, nel corso di un'apposita indagine conoscitiva. Peraltro chiede al rappresentante del Governo di chiarire se tale gestione sarà interamente affidata alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ovvero si riprodurranno anche all'interno della Farnesina quelle sovrapposizioni che hanno finora caratterizzato l'azione italiana in Albania.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritiene necessario garantire la continuità delle missioni militari in corso, che peraltro dovrebbero essere finanziate con un fondo *ad hoc*, proposto ripetutamente dal Parlamento

nelle ultime legislature. La decurtazione dei fondi della cooperazione per 110 miliardi è comunque inaccettabile e dovrà essere necessariamente corretta.

Infine sottolinea l'importanza sempre maggiore della politica estera nella mutata situazione politica ed economica internazionale; per tale ragione concorda con quanti hanno proposto una discussione parlamentare approfondita sulle linee fondamentali della politica estera italiana.

Il senatore PORCARI, premesso che parlerà a titolo personale, rileva che il confuso attivismo del Governo dimostra una carenza di *policy planning* che rischia di fare dell'Italia una sorta di grande organizzazione non governativa dedita alla solidarietà internazionale. È ovvio che il paese non può permettersi di intervenire dappertutto né può mantenere a tempo indeterminato una presenza a Timor Est che, per quel che concerne il numero dei militari, è il doppio di quella degli Stati Uniti. Si impone dunque un serio ripensamento della politica estera, che potrebbe essere svolto in Commissione meglio che in Assemblea.

Rispondendo al quesito del senatore Vertone Grimaldi, sottolinea che l'Italia appare isolata nei Balcani perché il Governo è stato incapace di porre il problema in sede europea o addirittura non ha voluto farlo, illudendosi così di esercitare un velleitario protagonismo.

In Albania gli scafisti dominano incontrastati grazie alla benevolenza delle forze politiche che governano quel paese dal 1997, le quali hanno una riserva di voti proprio nella regione meridionale, da cui ha origine in massima parte il traffico di persone verso l'Italia. Quanto agli aiuti italiani, è giusto che se ne occupi la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, purchè le somme stanziare non siano spese soltanto per gli emolumenti del personale.

Il senatore SERVELLO esprime stupore per il comportamento del Ministero degli affari esteri, che figura tra i proponenti del decreto-legge eppure si considera vittima di una sorta di scippo di fondi tutt'altro che irrilevanti. È inoltre singolare che non sia il Governo a proporre una correzione della copertura finanziaria, ma che tale compito sia stato affidato ai due relatori, i quali per di più propongono un impiego della quota statale dell'8 per mille IRPEF che appare in contrasto con l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Il relatore CIONI precisa che il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, che autorizzò l'invio dei militari in Albania e in Macedonia, nel testo emendato dal Parlamento definisce entrambe le missioni come azioni di supporto alla pace e di aiuto ai profughi del Kossovo. Pertanto si tratta di finalità conformi a quelle indicate nella legge che disciplina l'impiego dell'8 per mille IRPEF.

Il senatore SERVELLO si domanda dov'erano il Ministro degli affari esteri e gli altri colleghi interessati quando in Consiglio dei Ministri sono

stati tagliati i fondi dei loro Ministeri. Chiede poi perché il Governo non iscrive nello stato di previsione dell'entrata i cospicui fondi recuperati con la lotta all'evasione fiscale, consentendo così la copertura delle missioni militari all'estero per l'intero anno 2000.

Sotto il profilo politico, osserva che l'estrema sollecitudine del Governo a intervenire nei Balcani, anche quando i *partners* europei lo lasciano solo, può spiegarsi con la sudditanza psicologica della sinistra italiana e con una sorta di complesso di colpa, che induce le autorità di Roma a considerarsi responsabili anche dei frequenti incidenti del Canale di Otranto, che sono invece da attribuirsi all'attività criminale degli scafisti.

Il presidente MIGONE prende atto che vi è un accordo generale sull'esigenza di modificare la copertura finanziaria del provvedimento: è quindi opportuno che i Gruppi parlamentari e il Governo avanzino proposte a tal riguardo, che potranno essere confrontate con l'ipotesi di emendamento del relatore Cioni. Fa poi presente al senatore Servello che la partecipazione alle operazioni *Allied Harbour* in Albania e *Joint Guardian* in Macedonia è stata finanziata già nel 1999 con l'impiego della quota statale dell'8 per mille IRPEF, avendo le due missioni come finalità l'assistenza ai rifugiati.

Il senatore BOCO ritiene che le difficoltà incontrate dall'Italia in Albania dipendano da una situazione obiettiva che, da un lato, affida al paese una responsabilità regionale nei Balcani e, dall'altro, lo pone sotto ricatto, poiché solo un consistente volume di aiuti può frenare il flusso di immigrati clandestini. D'altra parte non spettano certo alle autorità di Roma il controllo del territorio albanese e l'azione di contrasto degli scafisti, che comunque non partono solo da Valona ma anche dai porti del Nord.

A tal riguardo rileva che non vi sono state significative differenze tra le posizioni dei vari governi succedutisi in Albania: Berisha non contrastava gli scafisti, ma il governo Majko ha fatto di peggio e quello attualmente in carica ha dimostrato un impegno appena superiore, dal momento che i gommoni ora non sono ormeggiati presso i moli, ma sono custoditi nei capannoni. Si deve inoltre tener presente che l'Italia è l'unico sbocco possibile per gli albanesi che desiderano emigrare, non essendo pensabile un trasferimento nei territori della *ex* Jugoslavia e neppure in Grecia.

In tale situazione è necessario che il Parlamento riconsideri interamente l'impegno in Albania, senza chiudere gli occhi di fronte ai problemi reali di quel paese.

Infine il senatore Boco dichiara che il Gruppo dei Verdi non intende accettare la copertura finanziaria del decreto-legge, soprattutto per quanto riguarda i tagli alla cooperazione, ma anche con riferimento alle decurtazioni delle altre voci in tabella C della legge finanziaria. Invita

dunque il Governo a presentare, entro la prossima settimana, una seria ipotesi di copertura alternativa.

Il presidente MIGONE fa presente che sin dall'inizio dell'operazione Alba l'Italia dovette assumersi responsabilità di primo piano in Albania; successivamente il Governo avrebbe dovuto insistere di più per europeizzare l'azione di supporto alla ricostruzione del paese. Nei territori dell'ex Jugoslavia vi è stato invece un approccio multilaterale durante la gestione delle crisi, ma ora occorre che la comunità internazionale sappia anche affrontare le conseguenze degli interventi in Bosnia e nel Kosovo.

Per quel che riguarda l'azione bilaterale dell'Italia, ribadisce l'esigenza più volte evidenziata di dotare le ambasciate a Sarajevo e a Tirana degli organici e delle risorse necessari ai complessi compiti che quelle rappresentanze devono svolgere, tanto più che sembra giunto il momento di prendere atto che la situazione politico-diplomatica dell'Europa è alquanto cambiata dai tempi del Congresso di Vienna.

Il sottosegretario SERRI ricorda in primo luogo che l'Italia, membro del G7, è un paese che aspira a responsabilità generali, anche se è ovvio che ciascuno Stato ha aree di interesse prioritario.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva che in realtà l'Italia e altri paesi sono stati costretti a intervenire a Timor Est, poiché nel periodo immediatamente precedente avevano effettuato una pesante ingerenza umanitaria nella Federazione iugoslava.

Il sottosegretario SERRI avverte che al Governo è stato già richiesto di inviare ufficiali di collegamento per la forza di pace che l'ONU progetta di inviare nel Congo ed è in corso una discussione sull'opportunità di accogliere tale richiesta. In ogni caso gli interventi di *peace-keeping* sono destinati a continuare e, pertanto, un paese che intende rafforzare la sua presenza internazionale non può certo sottrarsi alle sue responsabilità. Ciò comporta conseguenze ineludibili per quanto riguarda la riforma delle forze armate, la costituzione di una forza di intervento a livello europeo e, sotto il profilo finanziario, l'istituzione di uno stanziamento di bilancio destinato esclusivamente a coprire le spese delle missioni militari di pace.

Nella regione balcanica vi sono obiettive difficoltà in Albania, che il senatore Boco ha messo efficacemente in evidenza, ma si registrano anche segnali positivi in Croazia e sono auspicabili anche in Serbia sviluppi politici che contribuirebbero alla stabilità e alla pacificazione dell'ex Jugoslavia. Sarebbe comunque un errore parlare di isolamento dell'Italia nei Balcani, in presenza di missioni militari multilaterali e di uno sforzo congiunto della comunità internazionale per l'attuazione del Patto di stabilità.

Passando ai rilievi che i senatori hanno mosso al decreto-legge, il Sottosegretario riconosce che nel Consiglio dei Ministri svoltosi il 29

dicembre vi è stata una certa improvvisazione, dovuta probabilmente anche alla crisi di governo conclusasi pochi giorni prima. Tuttavia il Governo era obbligato a prorogare la partecipazione alle missioni militari autorizzata fino al 31 dicembre scorso; ora si dovrà intervenire per correggere un evidente errore commesso nella copertura finanziaria del provvedimento.

Al senatore Pianetta fa presente che la gestione ordinaria degli aiuti all'Albania rientrerà nell'attività della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e che non vi sarà alcuna interruzione dell'impegno italiano. Assicura poi al relatore Cioni che sarà presentata entro il 31 marzo una relazione sullo stato di attuazione degli interventi pregressi.

Il presidente MIGONE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato nella giornata di venerdì 21 gennaio alle ore 13. Comunica altresì che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso un parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4336-quater) *Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali*, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

(4339) *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BORNACIN, riservandosi ulteriori approfondimenti in sede di discussione degli emendamenti e dopo aver confermato il proprio giudizio negativo sul complesso della manovra finanziaria per il 2000, si sofferma sulle parti del disegno di legge che riguardano più direttamente la competenza della 8^a Commissione ed in particolare sugli articoli 16 e 17 riguardanti rispettivamente la previsione di un contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e di contributi a favore delle emittenti televisive locali.

Ritiene che la confusione legislativa che si è determinata in materia di ricezione di programmi digitali con accesso condizionato abbia determinato un danno per gli utenti: la situazione è infatti peggiorata come dimostra il fatto che per la ricezione dei programmi è necessaria la uti-

lizzazione di più di un decodificatore. Esprime, peraltro, la propria perplessità, tenuto conto delle esiguità degli stanziamenti, sulla efficacia delle norme proposte per giungere all'obiettivo di ottenere il cosiddetto decodificatore unico. Per quanto concerne le disposizioni sulle emittenti televisive locali, è dell'avviso che i contributi previsti dall'articolo 17 non siano sufficienti ad attuare quell'opera di riordino che sarebbe necessaria anche con riferimento alla realizzazione di parità di condizioni tra le forze politiche in sede televisiva locale.

Il senatore VEDOVATO, dopo aver precisato di condividere il contenuto delle relazioni svolte, si sofferma in particolare sulle disposizioni di delega contenute all'articolo 18 per il completamento della rete interportuale nazionale e su taluni aspetti del disegno di legge n. 4336-*quater* relativamente alla razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali.

Ritiene che la legge n. 240 del 1990 e le successive modificazioni ed integrazioni abbiano dato luogo ad evidenti difficoltà applicative. Più volte è stata quindi manifestata l'esigenza di avviare uno snellimento delle procedure per la concessione dei contributi previsti e di operare affinché fossero evitate scelte tendenti a realizzare sovrastrutture eccessive rispetto alle esigenze riscontrate nelle diverse aree. Ciò anche individuando apposite ed idonee soluzioni alternative. Ricorda, fra l'altro, che in alcuni casi non è stato possibile individuare le aree per la realizzazione delle opere.

Appare, pertanto, condivisibile il contenuto dell'articolo 18 che si muove proprio nella direzione di snellire e razionalizzare le procedure e le scelte di merito. Sarebbe opportuno, peraltro, precisare la disposizione di carattere abrogativo contenuta al comma 2 che, nel testo proposto, riguarda anche il piano quinquennale degli interporti: esso andrebbe, viceversa, più propriamente modificato e aggiornato da un nuovo strumento di programmazione degli interventi. Con riferimento al disegno di legge n. 4336-*quater*, osserva che dovrebbero essere introdotte modificazioni migliorative nella procedura di fissazione delle tariffe da affidare prevalentemente ad organismi tecnici come l'ENAC.

Il senatore BALDINI ritiene che i disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite non corrispondano alle esigenze avvertite nei settori di riferimento. È dell'avviso, in particolare, che, per ciò che concerne le telecomunicazioni, siano assolutamente inadeguati gli stanziamenti previsti per le contribuzioni finalizzate all'acquisto dei ricevitori-decodificatori per la ricezione di programmi digitali con accesso condizionato e a favore delle emittenti televisive locali.

A suo giudizio, occorrerebbe un ben maggiore impegno per giungere ad una razionalizzazione e modernizzazione degli strumenti di comunicazione, avendo particolare riguardo alle tecnologie informatiche e alla diffusione della utilizzazione di Internet.

Il senatore GERMANÀ, nel condividere le obiezioni già evidenziate nei precedenti interventi, rileva l'opportunità di sottoporre a revisione i criteri vigenti per l'emittenza locale, dato che essi hanno dato luogo a situazioni di penalizzazione per alcune emittenti.

Per quanto concerne le disposizioni sulle tariffe aeroportuali, esprime la preoccupazione che il meccanismo previsto possa determinare conseguenze negative specialmente per gli aeroporti minori. Ritiene che si dovrebbe pervenire ad una maggiore valorizzazione degli organismi tecnici rispetto alle competenze previste per gli organi ministeriali.

Il senatore RAGNO si sofferma in particolare sugli articoli 3 e 4, concernenti gli interventi nel settore agricolo. A suo avviso le norme di delega contenute all'articolo 3 e i principi e i criteri direttivi fissati all'articolo 4, non affrontano in modo adeguato le principali cause che sono alla base dei problemi e delle difficoltà della produzione agricola. Sottolinea soprattutto il continuo incremento dei costi di produzione che li rende ormai molto superiori a quelli delle aree concorrenti.

Occorrerebbe, pertanto, procedere attraverso misure di diminuzione della pressione fiscale e, principalmente, curando la commercializzazione dei prodotti, il che costituisce forse l'intervento più efficace a favore della produzione agricola. Si esprime, peraltro, in senso critico anche nei confronti dell'azione del Governo in sede europea, dove non si è registrato un adeguato impegno per la valorizzazione degli specifici prodotti dell'agricoltura italiana e particolarmente di alcune regioni, come la Sicilia.

Il senatore VERALDI ricorda che la recente relazione del procuratore generale della Corte dei conti ha messo ancora una volta in luce le inefficienze e gli sprechi delle pubbliche amministrazioni, specialmente in ordine alla realizzazione di opere pubbliche e ha anche evidenziato la complessità e farraginosità delle procedure, regolate da un numero eccessivo di norme.

A suo giudizio i disegni di legge in esame costituiscono una risposta ai problemi sollevati, anche se si potrebbe sicuramente migliorare la formulazione di talune disposizioni con l'obiettivo di procedere ad una più drastica semplificazione normativa. Propone, in tal senso, di modificare in particolare gli articoli 17 e 18, anche al fine di dare un segnale della volontà del Parlamento di invertire una tendenza che si sta dimostrando non positiva.

Per ciò che concerne le disposizioni sugli interporti, sottolinea l'esigenza di attribuire un ruolo fondamentale alle regioni e di prevedere una cabina di regia nazionale che eviti le difficoltà, già registrate in passato, nella individuazione delle infrastrutture.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che la seduta già convocata per domani giovedì 20 gennaio 2000 alle ore 8,30 è sconvocata. Propone che le Commissioni riunite siano convocate, per concludere la discussione generale sui disegni di legge nn. 4336-*quater* e 4339, nella giornata di martedì 26 gennaio.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

485^a Seduta*Presidenza della Vice Presidente*

PASQUALI

indi del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi e Vigneri, per i lavori pubblici Bargone e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3774) Deputati ARMANI e VALENSISE – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Il relatore DIANA Lino si sofferma preliminarmente sul quadro normativo in cui si inserisce l'iniziativa in titolo e ricorda quindi l'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un'iniziativa volta a garantire più sicure condizioni di neutralità e trasparenza all'attività di informazione statistica, incidendo su taluni aspetti significativi della disciplina in materia anche al fine di conformarla ai principi che ispirano la normativa comunitaria. In particolare, si prevede la modifica delle modalità di investitura, nonché della struttura, della Commissione per la garanzia sull'informazione statistica prevista dal decreto legislativo n. 322 del 1989, per due terzi dei componenti della quale si propone l'elezione, con voto limitato, da parte delle due Camere. L'obiettivo è quello di fare della Commissione una vera e propria autorità amministrativa indipendente. Tuttavia, nel corso delle audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state sollevate perplessità sul meccanismo proposto che, secondo alcuni, inciderebbe

negativamente sulla neutralità stessa della Commissione potendo condizionare la scelta dei suoi componenti a criteri di ordine politico.

Anche il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, previsto sempre dal decreto legislativo n. 322 del 1989, è oggetto di una significativa revisione, venendo collocato al di fuori dell'I-STAT ed essendo destinato a coordinare l'intera attività statistica nazionale.

Dato conto delle audizioni informali svolte da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, si sofferma in particolare sui rilievi e le osservazioni avanzati dal Presidente della Commissione per la garanzia sull'informazione statistica che ha segnalato l'opportunità di provvedere ad una regolamentazione della statistica privata (per la quale dovrebbero essere fissati livelli minimi di garanzia e trasparenza nella rilevazione, nella elaborazione e nella diffusione dei dati) nonché l'esigenza di rafforzare la rete degli uffici di statistica costituiti dalle amministrazioni regionali e locali. Sempre il Presidente della Commissione di garanzia, ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'esigenza che sia comunque salvaguardata la *privacy* dei soggetti interpellati in occasione dei censimenti, nonché, come accennato, sull'inadeguatezza del nuovo meccanismo di nomina dei membri della Commissione.

Ricorda quindi i rilievi mossi dai rappresentanti dall'Associazione Nazionale degli Statistici, segnatamente con riferimento alla insufficienza delle strutture di rilevamento dei dati statistici di cui dispongono le aziende sanitarie.

Conclusivamente, nel formulare una valutazione favorevole sull'impianto del provvedimento in esame, ritiene che l'esame del medesimo possa essere l'occasione per rivedere l'intera disciplina dell'informazione statistica, così da adeguarla agli indirizzi e ai principi della normativa comunitaria.

Si apre quindi la discussione generale.

Il sottosegretario CANANZI, ricordato l'ampio consenso con il quale il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, si sofferma sugli elementi essenziali della disciplina proposta che intende, innanzitutto, dare una veste di vera e propria autorità amministrativa indipendente alla Commissione per la garanzia sull'informazione statistica di cui propone la modifica delle modalità di nomina dei componenti. Ulteriore obiettivo dell'iniziativa in esame, è quello di adeguare la disciplina dell'informazione statistica ai principi che regolano la materia a livello comunitario. Auspica quindi una sollecita definizione del provvedimento nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche se richiama l'opportunità di intervenire sull'ultimo comma dell'articolo 3 che prevede, per la data del 31 dicembre 1999, la decadenza dei membri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Anche il senatore BESOSTRI condivide l'opportunità di definire rapidamente il provvedimento in titolo, concordando, in particolare, con l'ultimo rilievo svolto dal rappresentante del Governo, nonché con l'esigenza, segnalata dal relatore, di garantire un efficace funzionamento degli uffici di statistica istituiti presso le amministrazioni locali.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che si sofferma puntualmente su alcuni aspetti della disciplina proposta, della quale osserva la imperfetta tecnica di redazione. Al riguardo, in primo luogo, rileva che il riferimento alla «neutralità» dell'informazione statistica contenuto nel titolo del provvedimento non trova un corrispondente svolgimento nelle disposizioni del medesimo che fanno invece riferimento solo alla «indipendenza» che deve essere ritenuto, a suo avviso, un carattere coesenziale all'attività statistica. Quanto all'articolo 1, in primo luogo rileva che il «contenimento degli oneri» non può essere considerato un principio, in secondo luogo, crede che la formula «sistema statistico nazionale» sia una chiara espressione della cultura dell'accentramento, mentre sarebbe stato preferibile, a suo avviso, più semplicemente fare riferimento all'attività statistica pubblica. Similmente, ritiene più corretto utilizzare l'espressione «funzioni» anziché quella di «attività». Venendo a considerare l'articolo 2, ritiene che la disaggregazione a livello comunale dei dati statistici debba essere non una mera eventualità, ma una caratteristica propria della comunicazione dei dati medesimi.

Si sofferma quindi criticamente sulla disciplina contenuta nell'articolo 3, ritenendo in primo luogo limitativo il riferimento contenuto nel comma 4; restano infatti esclusi dal novero dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di membri della Commissione per la garanzia sull'informazione statistica i professori universitari di sociologia. Ritiene invece da un lato ridondante e dall'altro eccessivamente indefinita la previsione contenuta nella lettera *b*) del capoverso del medesimo comma 4. Segnalata quindi la macchinosità del procedimento di nomina dei membri della Commissione, in relazione al quale si associa ai rilievi svolti dal relatore, dichiara di non comprendere le ragioni che motivano la limitazione prevista al comma 5 del medesimo articolo 3.

Passando infine a considerare l'articolo 4, mostra di non condividere, al comma 4, lettera *b*), l'ordine in cui sono collocati gli enti ivi previsti.

Dopo che il senatore ANDREOLLI ha dichiarato di condividere l'esposizione del relatore proponendo che venga valutata la possibilità di trasferire in sede deliberante l'esame del provvedimento, prende la parola il sottosegretario CANANZI che, rispondendo ad alcune delle questioni poste dal senatore Rotelli, rileva che la nozione di «neutralità» ricomprende quella di indipendenza mentre chiarisce che la denominazione «nazionale» del sistema statistico deve essere intesa come un'espressione tralasciata usata in quanto presente nella legislazione vigente, e non già frutto di un'espressa volontà «accentratrice» del legislatore. Quanto alla semplice

possibilità, prevista dall'articolo 2, della diffusione dei dati statistici con una disaggregazione a livello comunale, ricorda come questa è motivata da esigenze di garanzia della riservatezza dei soggetti coinvolti nel censimento, essendovi in Italia comuni con pochissimi abitanti che potrebbero, quindi, essere singolarmente individuati dalla lettura dei dati statistici disaggregati a livello del singolo comune. Ritiene poi che la categoria dei professori di sociologia non sia esclusa, tra quelle fra le quali possono essere scelti i componenti della Commissione per la garanzia sull'informazione statistica e del Comitato di indirizzo; sia l'articolo 3 infatti che l'articolo 4 fanno riferimento alle materie «affini», a quelle statistiche ed economiche fra le quali può essere considerata ricompresa la sociologia. In conclusione, ribadisce la valutazione favorevole del Governo sul testo del provvedimento, come anche su un eventuale trasferimento del suo esame alla sede deliberante.

Il presidente VILLONE, ricordato che il provvedimento in esame è stato originariamente assegnato alla Commissione in sede deliberante e solo successivamente trasferito alla sede referente su richiesta del Gruppo di Forza Italia, propone la fissazione, per le ore 14 di mercoledì 26 gennaio, il termine di presentazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI espone il contenuto del provvedimento approvato in sede deliberante dalla Commissione affari costituzionali della Camera. Si tratta di una disciplina dell'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni volta a garantirne una maggiore efficacia e trasparenza. In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della disciplina che interessa le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993. L'articolo 2 fissa invece gli strumenti e le modalità dell'attività di comunicazione delle amministrazioni, mentre l'articolo 3 detta una disciplina dei messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Esposto quindi il contenuto degli articoli 4, 5, 6, 7 (che istituzionalizza la figura del portavoce dell'organo di vertice dell'amministrazione) e 8, si sofferma sull'articolo 9 che prevede, in particolare, che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche debbano essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. In proposito, ricorda le iniziative di riforma degli ordini professionali e in particolare quella riguardante l'ordine

dei giornalisti, (A.S. 1023) approvata in sede referente dalla Commissione e attualmente in stato di relazione all'Assemblea, con la quale l'iniziativa in titolo dovrebbe essere comunque, a suo avviso, coordinata. Illustrato l'articolo 10, passa a esaminare le disposizioni contenute nel Capo II che si riferiscono alle sole amministrazioni dello Stato. In particolare, gli articoli 11 e seguenti attribuiscono funzioni di programmazione e coordinamento al dipartimento per l'informazione e l'editoria anche in materia di pubblicità istituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana.

(3986) VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno 1999 con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2853, assunto come testo base.

I senatori ANDREOLLI e DIANA danno per illustrati gli emendamenti a loro firma. Il relatore PELLEGRINO rileva che tali emendamenti, nel loro complesso, mirano a condizionare al consenso dei singoli comuni interessati la comprensione dei medesimi nel territorio della istituenda città metropolitana di Roma. Si tratta di previsioni che rendono possibili cesure della continuità territoriale dell'area metropolitana medesima, incidendo dunque radicalmente sull'impianto del nuovo strumento che potrebbe essere reso sostanzialmente inservibile. L'articolo 14 del disegno di legge n. 2853 prevede invece più opportunamente, a suo avviso, un procedimento per la delimitazione del territorio della città metropolitana non condizionato al puntuale assenso di tutti i singoli comuni interessati.

Dopo che il presidente VILLONE ha segnalato il rilievo della questione posta dagli emendamenti presentati dai senatori Andreolli e Diana, il senatore ROTELLI segnala la opportunità di verificare la coerenza della disciplina proposta nelle iniziative in titolo con quella prevista dalla legge n. 265 del 1999 in materia di aree metropolitane.

A quest'ultimo proposito il relatore PELLEGRINO segnala che i disegni di legge in esame propongono una disciplina chiaramente derogatoria rispetto alla normativa generale in materia di aree metropolitane. Ricordato quindi il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2853, illustra gli emendamenti 9.100, 10.100, 12.100 e 13.100, diretti a superare i rilievi e le condizioni contenuti nel citato parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del senatore PASTORE, la Commissione conviene di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, che sia disposta la speciale forma di pubblicità ivi prevista per le comunicazioni del Ministro dell'interno che saranno svolte nella seduta di domani, giovedì 20 gennaio, alle ore 15.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani giovedì 20 gennaio alle ore 15, è integrato in sede consultiva per l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 4426, recante conversione in legge del decreto-legge n. 481 del 1999, relativo al servizio di traduzione dei detenuti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.30

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2853**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali compresi nel territorio del comune di Roma nonché dei comuni che, a seguito della loro adesione, saranno riconosciuti parte integrante il territorio della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica».

1.1

Lino DIANA

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «in luogo della provincia e del comune di Roma».

1.2

Lino DIANA

Al comma 3, premettere la lettera: «c» al periodo, e inserire i seguenti commi:

«a) Decorsi 180 giorni dall'emanazione della presente legge, laddove non vi siano state deliberate ulteriori adesioni di commi riconosciuti parte integrante la città metropolitana la stessa comprenderà il territorio del Comune di Roma nelle sue nuove municipalità».

b) A salvaguardia dell'autonomia della Regione Lazio, analogamente a quanto previsto nella legge elettorale provinciale, nessuna circoscrizione elettorale potrà avere assegnato un numero di seggi superiore alla metà di quelli attribuiti all'intera regione.

1.3

Lino DIANA

Art. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che assume altresì i compiti della provincia di Roma e di confini del suo territorio.

3.2

Lino DIANA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i comuni che fanno parte della provincia di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della legge medesima;»

3.1

ANDREOLLI

Art. 9.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».

9.100

IL RELATORE

Art. 10.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 9, comma 4».

10.100

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 12. – 1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, come adeguato dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La Commissione definisce le proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei Ministri, sentito il sindaco della città.

2. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale.»

12.100

IL RELATORE

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.100

IL RELATORE

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

ANDREOLLI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

525^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,45.***IN SEDE REFERENTE**

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore RUSSO, con riferimento alle proposte emendative dirette a inserire gli investigatori privati autorizzati fra i soggetti nei confronti dei quali il comma 5 dell'articolo 103 esclude la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche, sottolinea l'opportunità di ancorare, anche in questa ipotesi, la garanzia in questione all'avvenuto conferimento dell'incarico in relazione ad un determinato procedimento. In considerazione delle particolari modalità con cui si svolgono le intercettazioni telefoniche sarà poi ugualmente opportuno assicurare che l'incarico risulti da atto avente data certa, in modo tale che non possano essere utilizzate solo le intercettazioni effettuate successivamente a tale data. Sarebbe poi utile prevedere non l'obbligo, ma la facoltà per il difensore di comunicare all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuto conferimento dell'incarico all'investigatore privato.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene che quella prospettata dal senatore Russo sia certamente una soluzione praticabile ma si domanda se, in un'ottica di maggiore trasparenza e di effettiva parità fra le parti del processo, non sia preferibile prevedere che la nomina dell'investigatore privato in relazione ad un determinato procedimento debba essere comunicata all'autorità giudiziaria procedente e che solo successivamente alla comunicazione tale soggetto benefici delle garanzie di cui al comma 5 dell'articolo 103.

Dopo un breve intervento del senatore CALLEGARO, prende la parola il relatore FOLLIERI il quale condivide in linea di massima la proposta del senatore Russo di estendere le garanzie previste dall'articolo 103, comma 5, agli investigatori, privati autorizzati e incaricati, stabilendo altresì che l'incarico debba risultare da atto avente data certa in modo tale che solo le intercettazioni effettuate successivamente a questa data risulteranno inutilizzabili.

Il senatore CENTARO giudica preferibile una soluzione che subordini l'operatività delle garanzie previste dall'articolo 103, comma 5, nei confronti dell'investigatore privato autorizzato alla nomina dello stesso in relazione al procedimento considerato e alla comunicazione di tale nomina all'autorità giudiziaria procedente. Conseguentemente prima di questo momento le eventuali intercettazioni saranno utilizzabili, mentre successivamente risulteranno inutilizzabili.

Il senatore CALVI condivide le considerazioni svolte dal senatore Centaro.

Il senatore PREIONI si dichiara contrario all'orientamento che sembra emergere nell'ambito della Commissione volto a prevedere, a favore degli investigatori privati autorizzati, il riconoscimento di garanzie che si risolveranno in un inopportuno e ingiustificato indebolimento degli strumenti di indagine a disposizione della magistratura.

Il sottosegretario AYALA condivide l'orientamento relativo all'esigenza di estendere all'investigatore privato autorizzato le garanzie di libertà già previste per il difensore e gli altri soggetti menzionati nell'articolo 103 del codice di procedura penale avuto riguardo al momento in cui l'investigatore privato sia effettivamente entrato nel procedimento.

Il senatore FASSONE ritiene però necessario chiarire, alla luce del comma 6 dell'articolo 103, il quale – tra l'altro – impone che il difensore sia riconoscibile, che occorre circoscrivere in maniera precisa i termini dell'intervento normativo, al fine di evitare che le deroghe previste a garanzia della figura professionale in questione finiscano per avere una portata eccessiva e ingiustificata.

Il senatore RUSSO prospetta, quindi, una possibile riformulazione dell'emendamento 1.0.4, per la parte relativa alla sua lettera b), tale da introdurre, anche per la modifica del comma 5 dell'articolo 5 del codice di procedura penale ivi proposta, una disposizione parallela a quella già approvata dalla Commissione per il comma 2 dello stesso articolo 103, e volta altresì a definire le possibili modalità per ottenere certezza circa la data di conferimento dell'incarico all'investigatore privato.

Su tale prospettazione prendono successivamente la parola il sottosegretario AYALA e i senatori CENTARO e CALLEGARO.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

PER L'AUDIZIONE IN SEDE PLENARIA DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

La senatrice SCOPELLITI ritiene necessario che la prevista audizione informale del dottor Caselli, direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, venga tenuta di fronte alla Commissione plenaria e che essa debba svolgersi con le forme di pubblicità previste dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Il presidente PINTO, dopo aver ricordato che le audizioni svolte dalla Commissione a tutt'oggi si sono sempre tenute in sede informale, fatta eccezione per l'audizione del direttore centrale del servizio di protezione che si svolse in Commissione il 26 novembre 1997, in quanto ebbe luogo nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sui collaboratori di giustizia, giudica che sia più opportuno dar corso all'audizione già prevista oggi, in sede informale, di fronte al comitato ristretto istituito per lo studio dei problemi penitenziari – la partecipazione al quale è peraltro aperta a tutti i componenti della Commissione – e poi, in un secondo momento, valutare la possibilità di porre all'ordine del giorno della Commissione un'audizione formale.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PINTO prende atto della richiesta in tal senso formulata dal senatore PERA e avverte che la seduta notturna già prevista per oggi alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979**Art. 1.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

1.0.2

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro» sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

1.0.2 (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "presso i difensori" sono inserite le parole: "gli investigatori privati autorizzati";

b) al comma 5, dopo le parola "dei difensori" sono inserite le parole: "investigatori privati autorizzati".».

1.0.4

GRECO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, dopo le parole "Presso i difensori" sono inserire le seguenti: ", gli investigatori privati autorizzati".».

1.0.5

MELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite".».

1.0.6

GASPERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

1.0.7

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

1.0.8

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, dopo le parole "comunicazioni dei difensori", sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,"».

1.0.9

MELONI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

200^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Intervengono il ministro della difesa Mattarella ed il sottosegretario per lo stesso dicastero Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA SCOMPARSA DEL GIOVANE MARINAIO NICOLA FARFAGLIA

Il PRESIDENTE esprime parole di cordoglio per la scomparsa del giovane marinaio, tragicamente morto ieri.

Il ministro MATTARELLA rivolge un pensiero commosso al giovane di leva, che si è tolto la vita mentre era in servizio d'onore all'Altare della Patria a Roma. Esprime profonda partecipazione allo strazio dei genitori per un gesto dolorosissimo, che ripete quanto accaduto pochissime settimane fa a Padova in occasione del suicidio dell'aviere Billato. Tutto ciò lo induce a riflettere sul disagio dei giovani e deve spronare ad essere attenti verso i comportamenti, le incertezze di quelle generazioni e verso le condizioni di vita durante il periodo militare. Esorta tutti i comandanti militari perché stiano attenti alla qualità di vita nell'ambito militare, prestando la massima attenzione alla individualità di ciascuno di loro.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario GUERRINI risponde, anche a nome dei Ministri dell'Interno e delle Finanze, all'interrogazione n. 3-00200 del senatore Peruzzotti.

L'immobile, sito in Somma Lombardo (Varese), è stato occupato dal Comando della Stazione carabinieri in data 4 ottobre 1996, a seguito di decreto di requisizione emesso dal Prefetto di Varese ed è stato stabilito in 108 milioni di lire annue il canone locativo dell'immobile stesso. In ordine a tali clausole il ministero dell'Interno ha recentemente manifestato il proprio assenso e pertanto la stipula in parola sarà prontamente effettuata.

Il senatore PERUZZOTTI replica per dichiararsi soddisfatto, e auspica lo svolgimento di una cerimonia formale per celebrare l'inaugurazione della caserma.

Il PRESIDENTE prende atto dell'assenza dell'interrogante pertanto, dichiara decaduta l'interrogazione n. 3-00202.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, rievocata la delibera del 30 novembre scorso, con la quale si ipotizzò la visita ai contingenti italiani a Timor Est, la ritiene ora non più opportuna, in considerazione dell'imminente rientro del personale militare italiano.

Il senatore PALOMBO aderisce alla proposta del Presidente ed ipotizza una visita a Pensacola (USA), sede della Scuola addestrativa di piloti militari, fra i quali alcuni della Marina italiana.

Il senatore MANCA concorda con quanto dichiarato e auspica la presenza della Commissione all'aeroporto il giorno del rientro in Italia dei militari impegnati a Timor. Auspica l'effettuazione della visita a Pensacola e, al contempo, propone l'effettuazione della visita alle Accademie delle Forze armate per verificare la predisposizione logistica in occasione dell'imminente ingresso delle donne.

Il senatore AGOSTINI prende atto delle difficoltà operative per l'effettuazione della visita a Timor Est e condivide la proposta della visita alle tre Accademie, iniziando da quella di Pozzuoli; propone poi di visitare anche le corrispondenti strutture dell'Arma dei carabinieri.

Il senatore GIORGIANNI prende atto della impossibilità di effettuare la visita a Timor Est ed auspica la visita a Pensacola.

La Commissione ritiene quindi di dover annullare la visita a Timor e delibera l'effettuazione delle visite alle Accademie e alle caserme per accertare l'approntamento delle infrastrutture per l'ingresso delle donne nel mondo militare.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Il Ministro MATTARELLA rivolge un cordiale saluto alla Commissione Difesa ed esprime l'augurio di un rapporto continuo e fecondo di fattiva collaborazione e di piena trasparenza.

Coglie l'opportunità per una prima sommaria ed informale esposizione delle linee-guida dell'azione del ministero della Difesa. Il settore della Difesa è caratterizzato oggi da una situazione di grande complessità in un mondo in rapido e profondo cambiamento. In questo quadro intende muoversi nel solco di una sostanziale continuità con le linee portanti seguite in questi ultimi anni dall'Italia in materia di sicurezza e di difesa, caratterizzate, sul piano interno, da un percorso di profonda riorganizzazione e trasformazione qualitativa e quantitativa del nostro strumento militare e, sul piano esterno, da un ruolo sempre più attivo, partecipe e responsabile dell'Italia per la sicurezza, nel contesto dell'azione delle Organizzazioni internazionali.

L'attuale dimensione della sicurezza è marcata da un impiego ed un impegno sempre maggiore di uomini e mezzi in missioni di pace al di fuori del territorio nazionale e in un contesto multinazionale. È una realtà ed una esigenza ineludibile che vede oggi circa 9.000 uomini delle tre Armi e dei carabinieri impegnati in tutto il mondo, dal Centro-America all'estremo Occidente, a Timor-Est nel lontano Oriente.

In questo contesto si è consolidata nel Governo, ed è ampiamente condivisa nel Parlamento, secondo una sensibilità che travalica gli schieramenti parlamentari, e nell'opinione pubblica la consapevolezza che per rispondere più efficacemente alle nuove esigenze ed alle sfide sia necessario adeguare lo strumento militare in termini di organizzazione e mezzi e di professionalizzazione delle risorse umane. Il 1999 ha sicuramente visto una forte «accelerazione» nel percorso di trasformazione delle nostre Forze armate lungo questa linea di tendenza che è poi la stessa intrapresa da pressoché tutti i nostri alleati.

È questo il senso del disegno di legge presentato dal precedente Governo, sulla riforma del servizio militare in senso professionale e la sospensione della coscrizione obbligatoria. Tale disegno di legge è ora all'esame della Commissione difesa della Camera. Confida che entrambi i rami del Parlamento possano esaminarlo ed approvarlo in tempi brevi, poiché è un provvedimento fondamentale per il futuro delle nostre Forze armate e per il salto di qualità che sono chiamate a compiere. L'Italia sta acquistando, grazie anche alle sue scelte di politica estera, militare e di sicurezza, un peso ad una autorevolezza crescente in campo europeo, atlantico ed internazionale.

Particolare riflessione dedica all'altra fondamentale risorsa, quella umana ed al tema centrale della condizione militare. La condizione militare ha una sua innegabile specificità che richiede normative ed istituti peculiari che inevitabilmente ne fanno un caso a sé rispetto al più ampio contesto della Funzione pubblica. È una specificità che è stata di re-

cente confermata dalla stessa Corte Costituzionale nel suo parere di merito sulla legittimità o meno delle rappresentanze sindacali nell'ambito delle Forze armate. Il parere dell'Alta Corte non lascia dubbi sulla singolarità della condizione e dell'organizzazione militare ed indica il senso di marcia del percorso che si deve intraprendere per dare risposte adeguate ai grandi temi della condizione militare, quelli della rappresentanza militare, della mobilità del personale militare ed i conseguenti disagi ad esso connessi circa l'abitazione, con interventi che abbiano effetti rapidi, della modulazione dell'orario di lavoro per certe funzioni ed esigenze di alta valenza operativa.

La professionalizzazione delle Forze armate pone poi il problema di saper dare risposte appropriate a moderne politiche di gestione del personale volontario in termini di reclutamento, di percorsi formativi altamente qualificati, di sbocchi professionali e di ricollocazione nel mondo del lavoro per quei volontari che non potranno o non vorranno proseguire nella carriera militare.

Conclude l'informale intervento sottolineando la linea di sostanziale continuità di questo Governo con quelli che lo hanno preceduto in materia di sicurezza e difesa. Rivolge ai suoi predecessori, senatore Scognamiglio e onorevole Andreatta, un ringraziamento per come hanno guidato il dicastero della Difesa negli oltre tre anni e mezzo trascorsi della presente legislatura.

Il senatore GIORGIANNI saluta con molta cordialità il neo ministro, la cui presenza esprime un'elevata sensibilità istituzionale e grande attenzione verso la Commissione Difesa del Senato. Auspica altrettanto per l'avvenire.

Il senatore DOLAZZA auspica che la Commissione ed il nuovo Governo diventino più attente agli interessi nazionali e non assecondino più le esigenze delle industrie, nazionali ed internazionali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza» (n. 616)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FORCIERI illustrando che lo schema di decreto in titolo è ispirato al criterio di assicurare la realizzazione del principio della pari opportunità nel reclutamento e a quello di applicare al personale militare la normativa vigente per il personale dipendente della pubblica amministrazione in materia di maternità e paternità. Lo schema affronta le problematiche del reclutamento e avanzamento del personale femminile, tenendo altresì conto delle esperienze di altri Stati. Il reclutamento del personale femminile sarà effettuato in relazione alle esigenze di impiego de-

finite annualmente. Preso poi spunto del parere già formulato dalla Camera, presenta la seguente proposta di parere:

«La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, esaminato in sede consultiva nella seduta del 19 gennaio 2000 lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole sia all'emanazione dei bandi di reclutamento del personale militare femminile – la sollecitudine dei quali esprime lo spirito più intimo della legge n. 380, istitutiva del servizio femminile – sia al testo in titolo, pur con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «dal decreto» siano sostituite dalle seguenti: «dai decreti»;

2) il comma 2 sia soppresso giacchè superfluo;

3) il terzo periodo del comma 3 sia sostituito dal seguente: «Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma».

4) il comma 4 sia modificato nel senso di far decorrere il periodo della licenza speciale dal momento dell'avvenuta comunicazione da parte dell'interessata dello stato di gestazione all'amministrazione della Difesa;

5) il comma 5 sia sostituito dal seguente:

«I Capi di stato maggiore di Forza Armata, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza dispongono che i dipendenti allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 4, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, ove idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado, con la stessa anzianità degli allievi unitamente ai quali sono stati superati gli esami».

6) il comma 7 sia sostituito dal seguente:

«Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza può contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto».

b) l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

«Art. 3 – Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, modificano – conformemente alle disposizioni della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e dell'emanando

decreto legislativo- gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione, in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile»;

c) all'articolo 5, comma 3 il secondo periodo sia sostituito dal seguente:

«Il periodo trascorso in tale licenza è computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti derivanti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, circa il periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

Si apre la discussione generale.

Il MINISTRO auspica l'approvazione in data odierna del parere sullo schema di decreto legislativo sul servizio militare volontario femminile. Esso definisce le norme e i criteri generali per il reclutamento femminile, già positivamente concertato con gli altri dicasteri interessati, in particolare col Ministro e con la Commissione delle pari opportunità.

Il senatore AGOSTINI ipotizza il differimento del voto ad altra seduta, stante la complessità della materia.

Il senatore GUBERT invita a modificare più parti del testo in esame, che offende la sua coscienza di cristiano attento ai valori della famiglia e della vita. Ipotizza la presentazione di numerose proposte emendative, volte ad esempio ad aggiungere al punto 6 della lettera a) dell'articolo 2 la seguente previsione: «Si prescinde dai suddetti limiti qualora il personale femminile fruisca o abbia fruito del disposto del comma 4».

Il senatore MANCA, con riferimento all'osservazione del collega Gubert, pur comprendendo quanto dichiarato, reputa di non poter condividere il suo assunto. Esprime poi un convinto apprezzamento al collega Forcieri per la esaustiva relazione e manifesta la disponibilità a recepire con favore il testo in titolo.

Il senatore DOLAZZA dichiara di non condividere l'impostazione del collega Gubert, giacchè si tratta di previsioni normative, quelle da lui censurate, condivise da varie esperienze straniere.

Il senatore NIEDDU, ringraziato il relatore per l'incisiva ricostruzione ed illustrazione del testo, condivide l'approccio fattivo del Governo che ha impresso una grande accelerazione all'introduzione del servizio femminile.

Il senatore PALOMBO, pur riconoscendo l'esistenza di forti perplessità nei vari articoli, auspica la imminente approvazione del decreto.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, preso atto dei concomitanti impegni d'Aula, dispone la sospensione dei lavori, che riprenderanno al termine della odierna seduta pomeridiana dell'Aula.

La seduta sospesa alle ore 16,30 riprende alle ore 20

Il senatore GUBERT illustra le sue ipotesi di modifica della proposta di parere che, in aggiunta a quella già annunciata, prevedono al numero 6) relativo all'articolo 2, di prescindere dai preventivati limiti qualora il personale sia diventato madre o padre e altresì, al comma 3 dell'articolo 2, mirano a sopprimere le parole: «e senza prole» inserendo al contempo le altre: «divorziati o divorziate» ovvero a sopprimere l'intero comma 3.

Il relatore FORCIERI, preso atto della mancanza del numero legale e in considerazione della necessità di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine alle questioni sollevate, propone di differire alla prossima seduta ogni deliberazione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

315^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Veneto e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

A giudizio del senatore BONAVITA, prima di avviare la discussione generale sui due disegni di legge, occorre chiarire l'orientamento del Governo in merito ai rilevanti e complessi problemi di coordinamento della normativa proposta con le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2000, recentemente approvata.

Il presidente GUERZONI concorda sulla necessità di approfondire i problemi di coordinamento e omogeneità in materia di valorizzazione e dismissione dei beni patrimoniali dello Stato, ma ritiene che tale approfondimento non sia pregiudicato dall'eventuale chiusura della fase di discussione generale. A tal proposito ritiene opportuno ascoltare l'orientamento del Governo sulle questioni poste dal senatore Bonavita.

Il sottosegretario SOLAROLI si sofferma in particolare sui contenuti del disegno di legge n. 4338, con il quale il Governo ha fissato l'obiettivo di compiere una sorta di «federalismo immobiliare», predisponendo la

normativa per trasferire dallo Stato ai Comuni gli immobili – non ancora oggetto di specifici programmi di dismissione ai sensi della vigente normativa – in una logica di «localizzazione su territorio» dei beni demaniali; il disegno di legge innova in profondità la disciplina che regola il rapporto tra lo Stato e gli enti locali in materia di beni demaniali. Se questo è il quadro generale del provvedimento, emergono, come giustamente sottolineato dal relatore, consistenti problemi di coordinamento di tale disciplina con quella recata dalla recente legge finanziaria per il 2000: tale disomogeneità, peraltro, è originata dal fatto che il testo del disegno di legge è stato predisposto prima dell'approvazione della legge finanziaria. In ragione di tale sfasamento temporale, si pongono innanzitutto problemi di coordinamento normativo.

Sul piano sostanziale, esistono poi questioni che vanno approfondite, quali il regime dei conferimenti degli enti locali alle società per azioni costituite oppure quello della partecipazione dello Stato alle stesse società. La complessità delle problematiche sottese al provvedimento, prosegue il sottosegretario, va peraltro conciliata con la esigenza di non procrastinare i tempi di approvazione del disegno di legge. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4336-ter, egli fa presente che si tratta di norme particolari derivanti dallo stralcio operato dal Presidente del Senato dal disegno di legge n. 4336 e che attengono a questioni di competenza del Ministero delle finanze.

Il sottosegretario VENETO concorda con quanto osservato dal relatore sui contenuti del disegno di legge n. 4336-ter.

Il Presidente GUERZONI, attesa la natura squisitamente tecnica del lavoro di coordinamento della normativa con la disciplina previgente e in relazione alla opportunità di procedere alla unificazione dei due testi, propone di costituire un Comitato ristretto con il compito di presentare alla Commissione un testo unificato, nel quale siano già state apportate le modifiche necessarie a coordinare e omogeneizzare la disciplina.

Il relatore CASTELLANI concorda pienamente con la proposta del Presidente, ribadendo peraltro al Governo la richiesta di informare la Commissione circa la verifica dei risultati e dell'efficacia delle norme varata in materia di dismissione di beni immobili statali, attesa la sovrapposizione di indirizzi venutasi a creare negli ultimi tempi.

Egli esprime peraltro la preoccupazione di non procrastinare eccessivamente i tempi di esame dei disegni di legge.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Presidente GUERZONI invita i Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

316^a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARINI, a giudizio del quale la rilevanza del provvedimento in esame emerge con nettezza se confrontato con gli indirizzi di riforma complessiva del sistema pensionistico e previdenziale, avviato con la riforma Dini e non ancora portato a compimento. Come è noto, il sistema pensionistico italiano, per ragioni storiche e demografiche, è stato strutturato come un sistema a ripartizione, il cui equilibrio finanziario, però, mutate le condizioni demografiche ed economiche del Paese, è ormai gravemente in forse. Non è possibile peraltro immaginare un repentino passaggio ad un sistema a capitalizzazione, senza tener conto della necessità di realizzare il cosiddetto «secondo e terzo pilastro» della previdenza, e senza intervenire per riequilibrare i fattori di maggiore disallineamento dell'intero sistema dello «stato di benessere». Tali elementi di squilibrio si sintetizzano nel peso percentualmente preponderante della spesa previdenziale rispetto alla spesa assistenziale e, nello stesso tempo, nella differenziazione della spesa sociale pro-capite nelle diverse aree del Paese. Poiché appare ineludibile affrontare la questione di una revisione profonda della spesa sociale, il provvedimento in esame – esercitando la delega prevista nell'articolo 3 della legge n. 133 del 1999 – intende modificare la normativa tributaria relativa a tutte quelle forme di risparmio individuali e collettive finalizzate a preconstituire un trattamento previdenziale complementare rispetto a quello obbligatorio.

Come detto, tale orientamento riformatore si innesta sulle linee direttrici già definite con la legge n. 335 del 1995, volte ad introdurre, anche per il sistema di calcolo della previdenza obbligatoria, il sistema

contributivo per coloro che avevano meno di 18 anni di contribuzione nel 1995. La modifica della disciplina fiscale recata dal provvedimento persegue l'obiettivo di rendere maggiormente operativi tutti quegli strumenti che consentono di realizzare forme di previdenza complementare.

Passando all'esame delle singole disposizioni, il relatore si sofferma in particolare sui contenuti dell'articolo 1, il quale modifica la disciplina tributaria dei contributi alla previdenza integrativa: si prevede una revisione della deduzione prevista rispettivamente agli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte dirette, comunque fissando in 10 milioni di lire il limite di massima deducibilità, contestualmente estendendo la medesima deduzione anche a soggetti che attualmente non ne fruiscono, tra i quali gli imprenditori agricoli, e prevedendo l'applicazione della medesima disciplina ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro. Si prevede inoltre che, nel caso in cui la deduzione non sia fruibile per incapienza del reddito, la stessa possa valere nei confronti del soggetto fiscalmente a carico. In generale, l'articolo 1 provvede ad una consistente semplificazione della normativa relativa al regime fiscale dei contributi alla previdenza integrativa ed allinea la misura della deduzione per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo ed impresa e quelli di lavoro dipendente. In base alla nuova formulazione della lettera *e-bis*) dell'articolo 10 del citato testo unico, i contributi versati ai fondi pensione, nonché i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili fino all'importo di 10 milioni. A giudizio del relatore, sembra emergere un problema di trattamento parzialmente difforme per quanto concerne i soggetti al cui reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente.

Di particolare rilievo, prosegue l'oratore, appaiono anche le disposizioni concernenti il regime fiscale dei contributi versati a favore di soggetti fiscalmente a carico, per i quali il legislatore delegato ha eliminato alcune limitazioni alla deducibilità previste per gli altri soggetti.

Passando ad esaminare poi la nuova disciplina delle forme pensionistiche individuali, il relatore ne sottolinea l'importanza, in considerazione della possibile evoluzione di tali strumenti complementari rispetto alla previdenza obbligatoria. Lo schema di decreto legislativo, modificando le disposizioni della legge n. 124 del 1993 istitutiva della previdenza complementare, definisce le caratteristiche delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità previdenziali. Mentre con l'articolo aggiuntivo *9-bis* si individua nell'adesione ai fondi pensione aperti la modalità prioritaria per l'attuazione delle forme pensionistiche individuali, introducendo l'articolo *9-ter* si disciplinano le forme pensionistiche individuali realizzate mediante contratti di assicurazione.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 5 dello schema di decreto, recante disposizioni in materia di trattamento tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita: tale regime si basa sulla capitalizzazione di un contributo di ammontare prestabilito; la relativa prestazione pensionistica è invece variabile in quanto dipendente dai risultati conseguiti in sede di gestione finanziaria del contributo versato. Per-

tanto, i rischi finanziari sono a carico del soggetto interessato e non del fondo pensione. I fondi a contribuzione variabile e a prestazione definita si caratterizzano invece per il fatto di prospettare una corresponsione pensionistica di importo stabilito.

L'oratore sottolinea poi il particolare rilievo delle disposizioni recate dall'articolo 7, concernente i fondi pensione il cui patrimonio sia costituito da immobili. Egli segnala inoltre la disciplina del regime tributario dei fondi pensione istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, preesistenti quindi alla riforma Dini.

Per quanto riguarda invece il regime fiscale delle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare, le modifiche non hanno stravolto l'impianto generale della disciplina vigente. Permane infatti la tassazione separata dei capitali, con l'applicazione dell'aliquota IRPEF vigente ad un imponibile, ricavato dall'importo della prestazione (al netto delle quote di TFR e dei contributi e dei rendimenti tassati in capo all'iscritto e al fondo) diviso per il numero degli anni di contribuzione e moltiplicato per dodici.

Il relatore si sofferma poi analiticamente sulle disposizioni che modificano, in parte, il trattamento tributario delle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e su quelle concernenti il regime transitorio, la cui disciplina appare particolarmente complessa e delicata.

Conclusivamente, egli dichiara che pur nella sua complessa tecnicità, il provvedimento va sicuramente nella giusta direzione, nell'auspicio che esso serva a realizzare il completamento della riforma del sistema assistenziale e previdenziale.

Prima di avviare la discussione generale, il senatore BONAVIDA ritiene opportuno chiarire l'orientamento del Governo circa le possibili modifiche da apportare al testo del provvedimento.

Il sottosegretario GRANDI fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni già sottoposte al vaglio delle parti sociali e con esse concertate, senza che ciò possa, naturalmente, costituire elemento pregiudiziale rispetto agli orientamenti modificativi che potranno emergere in sede parlamentare. Egli dichiara peraltro la piena disponibilità del Governo a valutare le proposte di modifica eventualmente formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI informa che sono in corso di assegnazione due schemi di decreti legislativi concernenti, rispettivamente, il federalismo fiscale e il trattamento tributario dei contributi versati a fini di assistenza sanitaria integrativa. La Commissione peraltro affronterà tali provvedimenti a partire dalla prossima settimana, il cui ordine del giorno potrà

essere ampliato con il seguito dell'esame dei disegni di legge concernenti l'adeguamento delle pensioni di guerra.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI GIOVEDÌ
20 GENNAIO*

Il presidente GUERZONI, comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 20 gennaio alle ore 9 non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta pomeridiana delle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2000

386^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4216) *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) *BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

(560) *LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria*

(1636) *Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni*

(2416) *D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(2977) *BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

(3126) *BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) *TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) *ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nella quale si era svolto un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori. Al riguardo il

PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, testé riunitosi, ha deciso, con il convinto assenso di tutti i partecipanti ad eccezione di un unico senatore, di non procedere alla convocazione di sedute notturne.

Riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4216, assunto come testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre.

Il senatore ASCIUTTI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.37, rammentando al riguardo talune prese di posizioni assunte dalla CISL scuola.

Il senatore BRIGNONE dichiara voto contrario all'emendamento 1.37 – pur cogliendone la *ratio* ispiratrice – in quanto non compatibile con l'impianto normativo che il disegno di legge in esame prefigura. Diverso sarebbe stato il fondamento della proposta emendativa ove la normativa fosse rimasta caratterizzata da una durata della scuola di base di otto anni. La nuova disciplina invece determina una durata della scuola di base pari a sette anni, sì da risultare prematuro farvi seguire, per lo studente tredicenne, la immediata frequenza del ciclo di istruzione professionale, senza alcun preliminare orientamento.

Il senatore LORENZI dichiara anch'egli voto contrario all'emendamento 1.37, del quale peraltro rimarca la rilevanza, in quanto evidenzia il punto critico di un obbligo formativo proiettato addirittura ai diciotto anni di età, in un sistema di istruzione la cui realizzazione si configura come estremamente impegnativa.

Il relatore DONISE ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.37, anche alla luce di quanto contenuto nel disegno di legge da ultimo presentato dallo stesso senatore Ascutti insieme con altri esponenti dell'opposizione (A.S. n. 4356). In esso si prevede infatti un accesso alla formazione professionale successivo alla frequenza della scuola di secondo ciclo, la quale secondo quella proposta avrebbe durata quadriennale, dall'undicesimo al quindicesimo anno di età.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.37.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della reiezione dell'emendamento 1.36, l'emendamento 1.60 è precluso.

Il senatore ASCIUTTI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.45.

Il senatore BRIGNONE dichiara voto contrario all'emendamento 1.45, in quanto esso reca disposizioni superate dalla legislazione vigente, in particolare nell'ultimo suo comma. Suggestisce di integrare ad ogni modo tale proposta emendativa, in vista della sua riproposizione all'Aula,

si da tenere conto della particolare situazione conseguente alla razionalizzazione scolastica, che ha determinato un pendolarismo precoce degli allievi, con un risparmio in termini di personale scolastico controbilanciato (oltre che dai notevoli disagi degli utenti) dalle maggiori spese che i comuni debbono sostenere per i mezzi di trasporto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.45 è respinto.

Il senatore LORENZI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.3, riservandosi, nel caso non venisse accolto, di ripresentarlo in Aula. L'inizio dell'obbligo scolastico al terzo anno del ciclo di scuola dell'infanzia – tema, questo, già toccato dalla senatrice Pagano nel suo intervento nella seduta di ieri – è un profilo qualificante del progetto riformatore, ineludibile. Non vi è pertanto ragione di frapporre indugi alla sua realizzazione, tenuto anche conto che la diffusione della scuola materna sul territorio nazionale è molto migliorata, anche per l'azione suppletiva di istituti privati. Del resto siffatta proposta era contenuta nel testo originario presentato dal ministro Berlinguer, secondo una formula che egli riconosce come più persuasiva di quella da lui stesso presentata (all'interno di un disegno di legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica universitaria: A.S. n. 1566) già nella XII legislatura, che estendeva l'obbligo all'intero ciclo triennale di scuola materna. Conclusivamente si appella alla maggioranza e a tutta la Commissione affinché tengano conto di tale decisiva componente della riforma.

Il senatore BRIGNONE rimarca una formulazione non del tutto corretta dell'emendamento 1.3, in quanto asserisce una durata dell'obbligo scolastico ininterrotta, senza tener conto delle condizioni che possono verificarsi per l'alunno che si trasferisca all'estero e segua una scuola italiana all'estero ovvero sostenga al rientro in Italia una prova di riconoscimento del suo corso di studi. Invita pertanto a sopprimere, nell'emendamento in esame, la parola: «ininterrottamente». In caso contrario, egli si asterrebbe.

La senatrice PAGANO rileva come molte delle istanze sollevate dalla proposta del senatore Lorenzi siano condivisibili: esse potranno trovare attuazione quando la riforma andrà a regime, creando così le condizioni per una estensione dell'obbligo al terzo anno della scuola dell'infanzia. Tale scelta sarebbe oggi, pur se auspicabile, prematura, in quanto la distribuzione della scuola materna non è omogenea su tutto il territorio nazionale; è quindi necessaria ancora una certa cautela. Il sistema di convenzioni con scuole materne non statali perché l'obbligo possa esservi espletato, deve infatti essere affiancato dalla predisposizione di tale offerta formativa da parte dello Stato. Rimane ad ogni modo di fondamentale rilievo, nel disegno di legge in discussione, la piena inclusione della scuola dell'infanzia nel sistema educativo di istruzione: è questo il frutto di un'appassionata battaglia, volta a caratterizzare la scuola dell'infanzia non come pre-scuola

o assistenza bensì come scuola vera e propria. Se la definitiva opzione contenuta nel disegno di legge non è ancora in tutto soddisfacente, pure costituisce un passo di grande significato, suscettibile di ulteriore sviluppo.

La senatrice MANIERI dichiara un senso di disagio nell'annunciare il suo voto contrario all'emendamento 1.3, proprio perché la riforma in esame – che ella ritiene nel suo complesso apprezzabile – avrebbe potuto dirsi più compiuta e soddisfacente ove avesse previsto l'elevazione dell'obbligo scolastico a dieci anni e, appunto, l'inclusione in esso dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia. Tuttavia la praticabilità di siffatta ultima opzione sarebbe attualmente assai incerta, dal momento che la scuola dell'infanzia conserva ancora una profonda ambiguità, sospesa com'è tra servizio scolastico e sistema dei servizi sociali. Se così non fosse stato, del resto, il disegno di legge sulla parità scolastica, recante contributi alle scuole materne, non sarebbe stato accettabile. Vi è inoltre da tener conto della grande disparità presente nel paese in ordine alla presenza sul territorio di tale tipo di scuola. Per questo, non è possibile approvare l'emendamento 1.3, spettando piuttosto proprio alla riforma del sistema di istruzione il compito di creare i presupposti per la realizzazione di quanto in quell'emendamento proposto.

Il senatore MASULLO – in difformità dal suo Gruppo – dichiara sull'emendamento 1.3 la propria astensione, tenuto conto della proposta da lui presentata con l'emendamento 2.12.

Il senatore LORENZI dichiara di non ritirare l'emendamento 1.3, in quanto il suo ritiro avrebbe il significato di una resa, di una abdicazione alla funzione della Commissione, affermando una imm modificabilità del testo tale da rendere inesplicabile lo stesso protrarsi dei lavori.

Il senatore ASCIUTTI dichiara di astenersi sull'emendamento 1.3, rilevando il paradosso di un emendamento sino a ieri voluto dallo stesso Ministro e oggi bocciato. Pare questo un motivo di più per andare direttamente in Aula, ponendo fine alla farsa di una discussione su un testo che è di fatto «blindato».

Il senatore MARRI dichiara anch'egli l'astensione, a nome del proprio Gruppo, sull'emendamento 1.3, su cui non può esprimere assenso dal momento che l'emendamento a sua firma 1.12 prevede un obbligo scolastico dal sesto anno di età fino al sedicesimo. Ritiene tuttavia grottesco che la maggioranza si dolga di votare contro un emendamento di cui riconosce la validità.

L'emendamento 1.3 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore LORENZI interviene per rimarcare di essere stato il solo ad esprimere voto favorevole.

Sull'emendamento 1.12, il senatore MARRI dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore BRIGNONE osserva che tale emendamento testimonia, ancora una volta, come sarebbe stato preferibile procedere contestualmente all'innalzamento dell'obbligo scolastico e alla riforma dei cicli. Poiché purtroppo così non è stato (e il Parlamento si trova ora a discutere del riordino dei cicli avendo già approvato una legge che innalza l'obbligo scolastico da assolvere o nella scuola secondaria superiore o in corsi professionali organizzati fra scuola secondaria e formazione professionale accreditata), il secondo periodo dell'emendamento 1.12 non appare in sintonia con il contesto normativo in cui si inserisce. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo, eventualmente al fine di ripresentarlo in Assemblea in una stesura più coerente con il contesto vigente.

Il senatore MARRI non accede all'invito del senatore Brignone ed insiste per la votazione dell'emendamento 1.12 nella stesura originaria, ricordando che esso corrisponde ad un preciso disegno riformatore di Alleanza Nazionale.

L'emendamento 1.12 è quindi posto ai voti e respinto. Senza discussione, la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.38.

Sull'emendamento 1.39, il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole, invitando peraltro il Governo e la maggioranza a chiarire quale sia l'articolazione interna che si intende dare al ciclo di base settennale previsto dal disegno di legge n. 4216. Ricorda infatti che anche il disegno di legge n. 4356, presentato dagli esponenti del Polo, si attiene alla medesima articolazione settennale, chiarisce tuttavia che essa consta di una prima fase di durata quinquennale analoga all'attuale scuola elementare e di una seconda fase biennale corrispondente all'attuale scuola media, i cui programmi dovranno tuttavia essere modificati onde evitare le attuali sovrapposizioni rispetto ad altri segmenti formativi. Nulla esclude pertanto che anche il Governo intenda seguire analoga articolazione interna al settennato e che i due progetti finiscano pertanto per coincidere. In assenza di specificazioni in merito, il provvedimento della maggioranza resterebbe invece inaccettabilmente lacunoso. Coglie infine l'occasione per esprimere nuovamente il proprio rammarico per la prevedibile mancata conclusione dei lavori della Commissione, che non consentirà il conferimento al relatore Donise del mandato di riferire all'Aula a nome della Commissione, né a lui stesso di presentare all'Assemblea una relazione di minoranza come aveva in animo.

L'emendamento 1.39 è quindi posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI, la Commissione respinge poi l'emendamento 1.61.

Sull'emendamento 1.62, il senatore ASCIUTTI ribadisce il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, nell'auspicio che maturino tempi migliori e l'Italia si ponga infine in linea con l'Europa sulla questione della parità scolastica.

L'emendamento 1.62, posto ai voti, è respinto. Senza discussione, la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.24.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI, la Commissione respinge poi l'emendamento 1.25, nonché – con separate votazioni e previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI e BEVILACQUA, rispettivamente a nome del Gruppo Forza Italia e del Gruppo Alleanza Nazionale – gli emendamenti 1.40 e 1.63.

Sull'emendamento 1.4, soppressivo del comma 4, il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole, giudicando inopportuno prevedere un obbligo a carico di soggetti minorenni, come recato dal suddetto comma 4. A suo giudizio, l'obbligo di assicurare il percorso formativo dovrebbe tutt'al più ricadere sulle famiglie, non potendosi imporre agli studenti altro che un eventuale «dovere» formativo. Ritiene poi che l'innalzamento dell'obbligo formativo dai quindici ai diciott'anni sia eccessivo nell'ambito del contesto normativo vigente, tanto più che non si è giudicato realizzabile l'abbassamento dell'obbligo scolastico al quinto anno di età, benché l'impatto sul sistema sarebbe stato senz'altro inferiore. Nell'auspicare l'adozione anche in campo legislativo del metodo matematico delle approssimazioni successive, ricorda poi gli effetti del recente decreto legislativo n. 345 del 1999 sul lavoro minorile, che ha determinato un vero e proprio terremoto nell'occupazione giovanile, con licenziamenti a catena da parte di imprenditori scarsamente desiderosi di addossarsi tutti gli oneri ivi previsti. Critica pertanto l'intenzione di irrigidire la formazione professionale entro determinati canali, al di fuori dei quali viene negato qualunque riconoscimento formale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

I senatori BEVILACQUA e ASCIUTTI dichiarano il proprio voto favorevole all'emendamento 1.13.

Si associa il senatore BRIGNONE, il quale dichiara di ritenere tuttavia preferibile sostituire le parole: «il sistema educativo di formazione professionale» con le altre: «la formazione professionale compresa nel sistema educativo».

Il senatore LORENZI chiede ai presentatori se l'emendamento presuppone che la formazione professionale faccia parte dell'obbligo. Indi, avuta risposta negativa, preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.13 è infine posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Senatore segretario

La Commissione procede all'elezione suppletiva di un senatore segretario, in sostituzione del senatore Occhipinti, entrato a far parte del Governo.

Risulta eletto il senatore NAVA.

Il presidente OSSICINI formula sentite congratulazioni ed auguri di buon lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento recante le linee e gli indirizzi generali sull'autonomia scolastica (n. 613)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice PAGANO, la quale ricorda anzitutto che l'articolo 8 del regolamento sull'autonomia scolastica prevede che il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari sulle relative linee generali, detti disposizioni per la definizione dei curricoli obbligatori delle scuole autonome, con riferimento altresì alla quota oraria obbligatoria delle discipline e attività stabilite a livello nazionale e alla quota obbligatoria delle discipline scelte dalle singole istituzioni. Poiché tuttavia la definizione della quota nazionale dei curricoli e del relativo monte orario comprensivo della quota obbligatoria riservata alle scuole presuppone l'approvazione del disegno di legge di riforma dei cicli scolastici, ancora all'esame di questa stessa Commissione, si rende necessario intervenire sulle modalità di attuazione del predetto articolo 8 del regolamento sull'autonomia. Fra l'alternativa di rinviare l'attuazione dell'articolo 8 ad una fase successiva all'entrata in vigore del riordino dei cicli e quella di realizzare comunque un intervento, il Ministro infatti ha scelto quest'ultima ipotesi, che la relatrice dichiara di condividere pienamente. È stato così presentato alle Camere il documento in titolo che, nel rinviare ad una seconda fase, contestuale alla riforma dei cicli, l'attuazione delle misure e degli interventi previsti dall'articolo 8 del regolamento sull'autonomia, propone di stabilizzare i curricoli attualmente vigenti, ivi compresi quelli sperimentali. Esso propone altresì di consentire che, a decorrere dal 1° settembre 2000, tali curricoli siano adottati introducendo modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che esplicitino la progettazione curricolare educativa e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica; una riorganizzazione dei percorsi didattici nell'ambito degli at-

tuali programmi secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze; la realizzazione, nella misura del 15 per cento del monte ore annuale di ciascuna disciplina, di una vera autonomia didattica nelle scuole, secondo quanto già in fase di sperimentazione.

Alla luce della situazione di fatto esistente nelle scuole, la relatrice invita pertanto la Commissione ad esprimersi favorevolmente sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2000

345^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per i trasporti e la navigazione Occhipinti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(447) UCCHIELLI ed altri. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) Luigi CARUSO. – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 1999.

Il sottosegretario MATTIOLI annuncia l'intenzione del Governo di presentare emendamenti riferiti al disegno di legge n. 884 scelto quale testo base dalla Commissione, al fine di sostituire gli articoli 2 e 3 e modificare l'articolo 5. Gli emendamenti hanno lo scopo di tradurre in norma le osservazioni espresse dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'intento di correlare le prestazioni dei geometri al *curriculum* scolastico attualmente vigente. Ribadisce tuttavia la disponibilità del Governo a discu-

tere il contenuto degli emendamenti per dare spazio a soluzioni ponderate che possano migliorarli.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(58) PROVERA ed altri. – Norme in materia di nautica da diporto

(1514) LAURO. – Disciplina degli approdi turistici

(3458) GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico

(3475) GERMANÀ ed altri. – Misure a sostegno della nautica da diporto

(4352) LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore, senatore TERRACINI, illustra i provvedimenti in titolo che concernono due distinti settori della normativa riguardante la nautica da diporto: da un lato le norme per la realizzazione di porti turistici e dall'altro le misure di carattere fiscale a sostegno dell'industria nautica. In particolare i disegni di legge nn. 58 e 1514 si occupano della materia relativa ai porti turistici mentre gli altri disegni di legge toccano entrambe le materie. Data la varietà delle tematiche affrontate dai disegni di legge, sottolinea la necessità di giungere ad un testo unificato che possa combinare i diversi aspetti della materia e risolvere i problemi che alcuni dei provvedimenti pongono in quanto presentati prima dell'approvazione della legge Bassanini n. 59 del 1997 sul conferimento di compiti amministrativi alle regioni. Si sofferma quindi sull'articolato del disegno di legge n. 58 e su quello del disegno di legge n. 4352 in relazione appunto ai temi del decentramento amministrativo, e successivamente sulle norme di carattere fiscale e su quelle riguardanti la rottamazione dei motori nautici contenute nei disegni di legge nn. 3454 e 3475. Propone infine la costituzione di un Comitato ristretto.

Sulla proposta avanzata dal relatore conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita pertanto i responsabili dei Gruppi ad indicare i nominativi dei componenti il Comitato stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Savona (n. 137)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato indicato dal Governo, ingegner Alessandro Becce, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori BESSO CORDERO, BOSI, CARPINELLI, FALOMI, GERMANÀ, MACONI (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), PETRUCCIOLI, RESCAGLIO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta risulta approvata con 13 voti favorevoli e un astenuto.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 138)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: contrario)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato indicato dal Governo, dottor Salvatore Marchello Castellana, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Il senatore GERMANÀ, nell'annunciare il suo voto favorevole, osserva tuttavia che nel caso di proposte di conferma nell'incarico, il *curriculum* fornito dal Governo dovrebbe essere corredato con indicazioni circa l'opera svolta dal candidato in qualità di Presidente dell'Autorità portuale.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori BESSO CORDERO, BOSI, CARPINELLI, FALOMI, GERMANÀ, MACONI (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), PETRUCCIOLI, RESCAGLIO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta risulta respinta con 2 voti favorevoli, 3 astenuti e 9 voti contrari.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

313^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di prendere in esame l'A.S. 4329 (in materia di flavescenza dorata) per congiungerne l'esame con gli A.S. 4204, 4210 e 4241, e quindi avviare anche la discussione dell'A.S. 4223 (relativo al bergamotto), non appena raggiunto il numero legale per la sede deliberante. Informa inoltre che da parte di alcuni gruppi è pervenuta la richiesta di rinviare alla seduta di domani la prosecuzione dell'illustrazione degli emendamenti in materia di riforma del Fondo di solidarietà (in relazione all'A.S. 1572 e connessi).

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4204, 4210 e 4241, congiunzione con il disegno di legge n. 4329 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4329,

congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4204, 4210 e 4241 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Riferisce alla Commissione il senatore MURINEDDU sul disegno di legge n. 4329, di iniziativa dei senatori Bedin e Monticone, richiamandosi alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame degli altri provvedimenti che affrontano il problema della flavescenza dorata. In particolare ribadisce la preoccupazione già esposta relativa al mancato avvio, fino ad oggi, del catasto dei vigneti, indispensabile per una valutazione delle superfici vitate, al fine di valutare l'impatto finanziario e fissare l'importo degli stanziamenti. Ricordati quindi gli adempimenti, a cura degli organi statali e regionali, cui occorrerà provvedere per la valutazione dei danni, propone di congiungere l'esame dell'A.S. 4329 con il seguito dell'esame congiunto degli AS. 4204, 4210 e 4241, pur osservando conclusivamente che sarebbe opportuno poter procedere non in via legislativa per affrontare tali tematiche.

La Commissione conviene di congiungere il seguito dell'esame congiunto degli A.S. 4204, 4210 e 4241 con l'esame dell'A.S. 4329.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore RECCIA dichiara che dalla relazione illustrativa svolta dal relatore, discende, a suo avviso, l'esigenza di svolgere alcune audizioni dei responsabili del Dicastero e anche della Federvini, per approfondire le tematiche, anche sul piano finanziario, tenuto conto che la spesa viene imputata a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale (questione affrontata anche dall'Assemblea del Senato).

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato il tenore di un ordine del giorno approvato dall'Assemblea sulla materia nella seduta del 11 novembre scorso, ha nuovamente la parola il senatore RECCIA il quale sottolinea che le questioni da affrontare nell'ambito delle audizioni attengono anche ai nuovi diritti di reimpianto da distribuire fra i produttori, al fine di avere un quadro complessivo della materia.

Il senatore BETTAMIO conviene con le considerazioni svolte dal relatore sull'assenza di un catasto vitivinicolo, ricordando che è opportuno accelerare l'avvio di tale strumento per il censimento degli impianti, per evitare di incorrere in una procedura comunitaria di infrazione; ritiene peraltro che tale questione non sia direttamente implicata, in modo immediato, dalle disposizioni all'esame. Ricordato inoltre che le Regioni hanno già provveduto a valutare l'entità dei danni e che il Governo avrebbe stan-

ziato consistenti risorse per le finalità in oggetto, propone che la Commissione incarichi il relatore di proporre un testo unificato dei vari provvedimenti all'esame, al fine anche di accelerare l'*iter* delle iniziative legislative.

Il senatore SARACCO conviene con il tenore degli interventi già svolti, ricordando che alcune Regioni in particolare sono state colpite da tale fitopatia, il che rende necessario accelerare lo svolgimento dell'*iter* parlamentare, per assicurare il ristoro ai produttori colpiti. Conviene altresì con la proposta, avanzata dal senatore Bettamio, di affidare al relatore la redazione di un testo unificato.

Il senatore BEDIN dichiara di convenire con le considerazioni svolte dal senatore Bettamio e con la proposta di affidare al relatore la redazione di un testo unificato, ritenendo comunque che la Commissione possa contemporaneamente svolgere, in Ufficio di presidenza, audizioni informali con i soggetti interessati.

Il PRESIDENTE, precisato che le eventuali audizioni potranno essere fissate in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dichiara chiusa la discussione generale, nessun altro chiedendo di parlare.

Il RELATORE, in sede di replica, ringrazia gli oratori intervenuti nel dibattito e fa comunque rilevare che occorrerà valutare l'opportunità di indicare effettivamente l'età dei vigneti oppure di convogliare i risarcimenti solo verso le colture ad alta specializzazione, in quanto sia l'una indicazione che l'altra sono di difficile applicabilità.

Per un chiarimento, prende la parola il senatore RECCIA il quale richiama l'attenzione sulle modalità di erogazione dei contributi, con riferimento alle ipotesi di vitigni già registrati o meno.

Il sottosegretario DI NARDO rinuncia ad intervenire in sede di replica, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni in relazione all'eventuale testo unificato che potrà essere adottato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svoltosi, propone alla Commissione di affidare al relatore l'incarico di redigere un testo unificato per i disegni di legge all'esame congiunto della Commissione.

La Commissione conviene di affidare al relatore l'incarico di redigere un testo unificato per i disegni di legge all'esame congiunto della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(4223) Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SARACCO sottolineando che il provvedimento, sottoscritto da circa cento deputati, è in discussione in seconda lettura, dopo un ampio dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento. Ricorda che il provvedimento vuole creare le condizioni per un rilancio della coltivazione del bergamotto, con l'obiettivo di divulgarne le caratteristiche agronomiche e le tecniche produttive al fine di aumentare la produzione e l'impiego di tale prodotto. Ricorda inoltre che la coltura del bergamotto (nella sua triplice tipologia), è prevalentemente localizzata in Italia e in particolare in Calabria, ove si produce circa il 90 per cento della produzione mondiale, anche se occorre registrare un dimezzamento della produzione dalle duecento tonnellate prodotte negli anni settanta a meno di cento tonnellate nell'ultima stagione produttiva. Ricordato inoltre che l'olio di bergamotto è impiegato in vari settori (cosmetica, tabacchi, medicina e alimentare) il Relatore fa presente che le esportazioni sono prevalentemente dirette verso la Francia. Illustra quindi sinteticamente l'articolato, segnalando che l'articolo 1 prevede il riconoscimento della denominazione di origine; l'articolo 2 disciplina i soggetti preposti alla vigilanza; l'articolo 3 identifica gli obiettivi della legge, attinenti alla tutela ambientale e alla valorizzazione della coltura; l'articolo 4 definisce i contributi finanziari erogabili; l'articolo 5 prende in esame le eventuali iniziative da assumere a livello regionale, mentre l'articolo 6 riguarda il Consorzio del bergamotto e l'articolo 7 le modalità di copertura finanziaria; infine l'articolo 8 reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti che utilizzano il bergamotto.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore, propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SARACCO, il quale sottolinea come il provvedimento in esame si collochi nel quadro sofferto e contestato dei negoziati di Seattle che è stato caratterizzato dai temi agricoli, ambientali e della salubrità alimentare. Il problema è, a suo avviso, quello di governare le trasformazioni per la tutela e lo sviluppo di essenziali modi di vita e della qualità stessa della vita, in presenza della velocità

con la quale avvengono le trasformazioni, tanto che i prodotti della manipolazione rischiano di essere praticamente collaudati da chi li usa.

Ribadita l'esigenza di sperimentazioni che si sviluppino con modalità e tempi adeguati, il relatore Saracco dichiara che per ottenere la brevettabilità occorre anche farsi carico di questi passaggi.

La Commissione agricoltura è chiamata ad esprimersi sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, non ignorando però l'angolo visuale della loro ammissibilità e compatibilità sotto l'aspetto ecoambientale, della tutela della biodiversità, della qualità degli alimenti e della salute umana ed animale, (le invenzioni biotecnologiche dovranno concorrere al miglioramento del patrimonio genetico umano, animale e vegetale).

Il disegno di legge in esame comprende alcuni «considerando» che consentono di meglio interpretare e disciplinare una materia così complessa e innovativa: in particolare, il considerando n.14 della Direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di intervenire legislativamente sulla materia, a prescindere dal riconoscimento brevettuale: con la brevettabilità si pone l'obiettivo di stimolare la ricerca scientifica negli importanti settori della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura. A parere del relatore, il recepimento della direttiva consente all'Italia un inserimento a pieno titolo nel consesso europeo, partecipandovi, dialetticamente, con la propria specificità e originalità.

Il provvedimento è costituito da un solo articolo nel quale è indicato ciò che è brevettabile, distinguendosi tra invenzione e scoperta (le scoperte non sono brevettabili e non tutte le invenzioni sono brevettabili). Si afferma inoltre che il diritto brevettuale non dà titolo a commercializzare il prodotto o il processo e vengono stabilite le verifiche da effettuare e i soggetti incaricati.

Il relatore Saracco pone in evidenza quindi come, attraverso il recepimento della direttiva comunitaria 98/44/CE, venga rafforzata la protezione brevettuale nel campo delle biotecnologie e risulti stimolata la ricerca scientifica nei settori interessati (sanità, agricoltura e ambiente) mobilitando risorse umane e capitali. Sottolineato poi il fatto che la copertura del brevetto è limitata a venti anni e che il brevetto non conferisce titolo ad utilizzare il materiale brevettato (in buona sostanza non tutto il brevettato può essere prodotto e commercializzato, senza le necessarie autorizzazioni), ritiene che vada ribadito con forza che la ricerca e la produzione biotecnologica non debbono avere negativi impatti ambientali, non ridurre la biodiversità, non instaurare monopoli ma, al contrario, migliorare la qualità del patrimonio genetico umano, animale e vegetale accumulato finora dall'umanità, infine migliorare la qualità degli alimenti e della salute; la sperimentazione dovrà poi essere condotta con metodiche idonee e il mercato dovrà essere reso edotto delle caratteristiche dei prodotti.

Conclusivamente, il relatore Saracco si dichiara disponibile a recepire anche altri contributi che emergeranno dal dibattito, atti a migliorare il provvedimento, nella convinzione che il Paese possa dare il pro-

prio autonomo e specifico contributo ai processi in atto su questo versante.

Il PRESIDENTE ringraziato il relatore per l'ampia ed esaustiva relazione, propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il relatore CORTIANA, nel segnalare l'esigenza di concludere, in tempi brevi, l'esame per consegnare una relazione all'Assemblea, invita i Gruppi a valutare se siano prevedibili altri interventi in discussione generale.

Il PRESIDENTE, alla luce anche del dibattito già svoltosi, propone di procedere preliminarmente alla emissione del parere sull'A.S. 4280, al fine di includere nella relazione da redigere per l'Assemblea anche il tenore del parere da esprimere su tale provvedimento, che affronta questioni collegate, chiedendo comunque ai Gruppi di concludere, possibilmente nella prossima settimana, il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce sullo schema in titolo il senatore PIATTI il quale ricorda che, a seguito della adozione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, è stato predisposto un primo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, che prevedeva la istituzione di due Dipartimenti, con le relative competenze e rinviava ad un successivo provvedimento l'individuazione delle previste direzioni generali. Questo regolamento, su cui si sono espresse favorevolmente le Camere, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1999, ma non è mai entrato in vigore in quanto la Corte dei conti ha sollevato alcune questioni di costituzionalità in relazione al decreto legislativo n. 143 del 1997. In sostanza, la

Corte ha ritenuto che nessun reale trasferimento di funzioni sarebbe stato operato dal suddetto decreto legislativo, in quanto già operato dalle disposizioni precedenti (in particolare dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dalla legge n. 491 del 1993): non sarebbe pertanto legittimo il ricorso alla delega, non essendovi strutture ministeriali da riordinare e comunque non potendosi provvedere con riguardo ad un unico Ministero.

Ricorda che successivamente è stata approvata la riorganizzazione dell'intero Governo, (con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), nell'ambito della quale si prevede la riforma del Ministero, cui è stata modificata la denominazione e sottratta la competenza in materia agroindustriale (v. articoli 2, 3, 33, 34, 55) sottolineando, in particolare, l'articolo 4 ove si prevede che l'organizzazione dei vari Ministeri sia attuata con regolamenti ex articolo 17, comma 4-bis, della legge n.400 del 1988. Precisa quindi che in applicazione di tale norma, è stato predisposto il regolamento in esame, che riguarda l'organizzazione del Ministero a livello di Dipartimenti e di sottostanti Direzioni generali, mentre la suddivisione in uffici di dirigenza non generale verrà successivamente operata con D.M.

Il relatore precisa quindi le competenze dei due Dipartimenti, dando conto in particolare della articolazione in direzioni generali, sia del Dipartimento delle politiche di mercato (di cui all'articolo 2), sia del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi (di cui all'articolo 3). Illustra quindi il Consiglio tecnico scientifico di cui all'articolo 4, gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro (articolo 5) e le altre disposizioni organizzative (di cui all'articolo 6).

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore, rinvia il seguito del dibattito, pur ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere entro il 10 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2000

287^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre 1999.

Il presidente CAPONI ricorda che, conclusasi la discussione generale, si deve passare all'esame degli emendamenti.

Il senatore MUNGARI dà per illustrati gli emendamenti 1.23, 1.29, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30 e 1.31.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti a sua firma, precisando, in particolare, che l'emendamento 1.15 è finalizzato ad un ampliamento della partecipazione privata al capitale della nuova società e che l'emendamento 1.20 intende indirizzare l'attività della stessa anche verso il settore privato.

Il relatore GAMBINI precisa che gli emendamenti da lui presentati rispecchiano le proposte che aveva già preannunciato nel corso delle pre-

cedenti sedute. Con l'emendamento 1.1 si prevede, in sostanza, un progressivo ampliamento della partecipazione di capitale privato nell'Enit spa; con l'emendamento 1.3 si definisce la struttura della stessa società, che non viene demandata quindi al decreto attuativo previsto dal comma 4; con l'emendamento 1.9 si adempie alla condizione posta dalla 5^a Commissione; con gli emendamenti 1.6 e 1.12 si tiene conto delle osservazioni rese nel parere della Giunta per gli affari europei.

Il senatore PINGGERA dà per illustrati i subemendamenti 1.1/1, 1.1/2 e 1.2/1.

Il presidente CAPONI precisa che la proposta del senatore Pinggera concernente l'emendamento 1.2 non sembra avere natura subemendativa, in quanto si presenta come un'autonoma proposta di modifica.

Il relatore GAMBINI fa presente che, in ogni caso, la proposta non appare condivisibile, in quanto potrebbe dar luogo ad una limitazione dell'attività dell'Enit spa tale da non consentire campagne di informazione a favore di singole regioni che ne dovessero far richiesta.

Il senatore PINGGERA osserva che il fine della sua proposta è quello di definire le funzioni istituzionali dell'Enit, anche se ciò non preclude l'assunzione di altri compiti. Prende atto, comunque, della precisazione del Presidente e ritira il subemendamento 1.2/1.

Il presidente CAPONI chiede, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo di pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

Il relatore GAMBINI chiede il ritiro dell'emendamento 1.23, anche in considerazione del parere contrario formulato dalla 5^a Commissione. Esprime, peraltro, interesse sul contenuto dei commi 2 e 3 del medesimo emendamento e si dichiara disponibile ad una riformulazione per l'Assemblea. Formula parere contrario sull'emendamento 1.29, mentre chiede il ritiro dell'emendamento 1.14. È favorevole all'emendamento 1.15, per il quale chiede una riformulazione come subemendamento dell'emendamento 1.1. Dichiarata la propria contrarietà sull'emendamento 1.16 ed il proprio parere positivo sull'emendamento 1.17, chiedendo, nel contempo, il ritiro degli emendamenti 1.18, 1.19, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28. Dopo essersi pronunciato in senso contrario sull'emendamento 1.20, precisa il proprio avviso favorevole sull'emendamento 1.22, mentre chiede il ritiro degli emendamenti 1.30 e 1.31.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il parere del relatore. Osserva, peraltro, che il Governo considera opportuno che la questione della ricognizione del patrimonio dell'Enit e della definizione del capitale sociale sia affrontata direttamente nel disegno di legge, senza prevedere un rinvio alle norme di attuazione regolamentare. Ritiene, inoltre, che occorrerebbe un ulteriore approfondimento sulla composizione del

Consiglio di amministrazione, tenendo conto della rilevante partecipazione dello Stato. Fa presente, infine, che dovrà essere valutato, in vista dell'esame in Assemblea, il ruolo da attribuire al Ministero dell'industria, anche in considerazione della riforma sull'organizzazione dei ministeri delineata dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MUNGARI ritira l'emendamento 1.23 prendendo atto delle dichiarazioni del relatore e sottolineando la necessità di riprendere il contenuto della proposta anche alla luce di quanto osservato dal rappresentante del Governo.

Il senatore WILDE, accogliendo la richiesta del relatore, riformula l'emendamento 1.15 come subemendamento all'emendamento 1.1 (subemendamento 1.1/3).

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti 1.1/1, 1.1/2 e 1.1/3, che vengono accolti.

Con le modifiche introdotte viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.29 viene dichiarato precluso.

L'emendamento 1.14 viene ritirato dal senatore WILDE.

Viene successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 1.16.

Il senatore MUNGARI, con riferimento all'emendamento 1.3, osserva che sarebbe stato opportuno prevedere tra gli organi della società anche un direttore generale o, in alternativa, un comitato esecutivo.

Il relatore GAMBINI prende atto di tale osservazione e, nel confermare la formulazione dell'emendamento 1.3, si riserva un ulteriore approfondimento nel prosieguo dell'esame.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.3.

Sono anche approvati gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.17, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore WILDE ritira gli emendamenti 1.18 e 1.19.

Il senatore MUNGARI ritira gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Sono successivamente posti in votazione e approvati gli emendamenti 1.10 e 1.11.

L'emendamento 1.20 viene respinto.

L'emendamento 1.21 viene dichiarato assorbito.

Gli emendamenti 1.22, 1.12 e 1.13 sono posti ai voti e approvati.

Sull'emendamento 1.30 prende la parola il senatore MUNGARI per ricordare che, coerentemente con quanto richiesto dal senatore Lauro in un intervento in discussione generale, al comma 2 viene condizionata la trasformazione dell'Enit in spa alla risoluzione preventiva del problema del conflitto di interessi.

Il relatore GAMBINI ritiene che la questione sia stata a suo tempo chiarita e ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento.

L'emendamento 1.30 è posto ai voti e respinto.

Il senatore MUNGARI chiede, con riferimento all'emendamento 1.31, che la Commissione assuma un chiaro orientamento circa la titolarità delle quote pubbliche del capitale sociale dell'Enit.

Il relatore GAMBINI è dell'avviso che la questione debba essere ulteriormente approfondita, soprattutto in relazione al ruolo da assegnare al Ministero dell'industria. Assicura che, prima dell'esame in Assemblea, dovrà essere svolto un chiarimento al riguardo.

Il senatore MUNGARI prende atto di tale dichiarazione e ritira l'emendamento 1.31.

Viene posto quindi ai voti l'articolo 1 come modificato dagli emendamenti accolti e approvato.

Il presidente CAPONI precisa che sull'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti e che, pertanto, esso viene accolto nel testo originario.

Il senatore MUNGARI, nel dichiarare il proprio voto contrario sul disegno di legge in titolo, si chiede per quale ragione sia stata sanzionata la inalienabilità della quota pubblica della partecipazione dell'Enit spa. Ciò appare in contrasto con la normativa europea, per la quale la commerciabilità è un requisito essenziale dei titoli azionari, come è stato ribadito a proposito delle clausole di gradimento e della *golden share*.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo come modificato dagli emendamenti accolti nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis

Articolo 1.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. L'Ente nazionale per il turismo, di seguito denominato ENIT, è trasformato in società per azioni con le modalità previste dalla presente legge ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro è nominata una commissione di non più di cinque membri, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell'ENIT, nonché la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

3. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell'ENIT. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Con il decreto di cui al comma 3 è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'ENIT è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto; detta pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

5. La società ENIT subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ENIT era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'ENIT sono posti a carico della predetta società».

All'emendamento 1.1 dopo le parole: «dalle Regioni» inserire le seguenti: «e Province autonome di Trento e Bolzano».

1.1/1

PINGGERA, THALER

All'emendamento 1.1 dopo le parole: «alle Regioni» inserire le seguenti: «e Province autonome di Trento e Bolzano».

1.1/2

PINGGERA, THALER

All'emendamento 1.1 sostituire la parola: «40» con l'altra: «49».

1.1/3

WILDE

Al comma 1 sostituire le parole: «di proprietà interamente pubblica» con le altre: «Le azioni che costituiscono il capitale sociale assegnate allo Stato ed alle Regioni, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 7, sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale dell'ENIT spa di altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 40 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato e dalle Regioni».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di proprietà interamente pubblica» con le seguenti: «a capitale misto ma distribuito a seguito di successivi interventi a divenire a prevalente partecipazione privatistica attraverso la cessione fino al 51 per cento a soggetti e società privati operanti nel settore».

1.29

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

Al comma 1, sostituire la parola: «interamente» con la seguente: «prevalentemente».

1.14

WILDE

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «e con possibilità di partecipazione privata fino al 49 per cento del capitale totale».

1.15

WILDE

Al comma 3, sostituire la parola: «Roma» con la seguente: «Milano».

1.16

WILDE

Al comma 3 sostituire le parole: «in Italia e all'estero» con le seguenti: «di rilevanza per tutto il territorio italiano e all'estero anche».

1.2/1

PINGGERA, THALER

Al comma 3, dopo le parole: «e all'estero» aggiungere la parola: «anche».

1.2

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono organi dell'ENIT spa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale».

1.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-ter. Il Consiglio di amministrazione dell'ENIT spa è composto di un numero di consiglieri da sette a nove che vengono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scegliendoli tra imprenditori ed esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico. Quattro o cinque consiglieri vengono nominati su proposta delle confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del settore turistico ed altri tre o quattro vengono nominati su proposta delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti».

1.4

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «ed in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

1.17

WILDE

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «la partecipazione dello Stato» fino a: «Bolzano».

1.5

IL RELATORE

Al comma 4, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché le quote da assegnarsi ai privati nella misura massima del 49 per cento dell'intero capitale».

1.18

WILDE

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e privati».

1.6

IL RELATORE

Al comma 4, lettera d) aggiungere alla fine le seguenti parole: «e di realizzare sinergie, intese e convezioni operative».

1.7

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«e). A disciplinare le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale di altri soggetti pubblici e privati prevista dal comma 1».

1.8

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Sono organi dell'ENIT spa:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) il Collegio sindacale».

1.19

WILDE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al finanziamento degli oneri derivanti dal comma 1 e del contratto di programma di cui al comma 4, lettera c), per il 2000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo ritenendosi contestualmente abrogata l'autorizzazione di spesa relativa

alla legge 11 ottobre 1990, n. 292, contenuta nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La misura degli stanziamenti per gli anni successivi verrà determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

1.9

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'ENIT mantiene l'attuale struttura e la personalità giuridica di ente pubblico non economico fino alla trasformazione in società per azioni».

1.24

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

Al comma 6, lettera a) sostituire la parola: «realizza» con la seguente: «realizzerà».

1.25

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «secondo gli indirizzi» fino a: «31 marzo 1988, n. 112» con le altre: «e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, secondo gli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero che vengono fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.10

IL RELATORE

Al comma 6, lettera b) sostituire la parola: «svolge» con la seguente: «svolgerà».

1.26

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «organismi pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».

1.20

WILDE

Al comma 6, lettera c) sostituire la parola: «organizza» con la seguente: «istituirà».

1.27

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

Al comma 6, lettera d) sostituire la parola: «organizza» con la seguente: «organizzerà».

1.28

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

Al comma 6, lettera d) sopprimere le parole da: «ed i processi di innovazione» fino a: «International Standardization Organization (ISO)».

1.11

IL RELATORE

Al comma 6, lettera d) sopprimere alla fine le seguenti parole: «con particolare riguardo all'accesso alla certificazione europea International Standardization Organization (ISO)».

1.21

WILDE

Al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) L'ENIT annualmente riferisce alle competenti commissioni di Camera e Senato sulle iniziative, promozioni ed attività svolte e sugli obiettivi raggiunti».

1.22

WILDE

Al comma 8, dopo la parola: «società» aggiungere le seguenti: «che perseguono fini di interesse generale».

1.12

IL RELATORE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione dell'ENIT spa, la gestione dell'Ente è affidata agli attuali organi di amministrazione».

1.13

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-bis

1. Il Consiglio di amministrazione della costituenda ENIT spa è composto da sette rappresentanti rispettivamente degli azionisti pubblici e privati, designati dall'Assemblea della società.

2. Ai fini dell'espletamento delle procedure previste per la trasformazione dell'ENIT spa, saranno incaricati di procedere all'attuazione degli adempimenti necessari gli attuali organi di amministrazione dell'Ente, PURCHÈ IL Governo illustri preventivamente al Parlamento come ha risolto il problema del conflitto di interesse».

1.30

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-ter.

1. Le quote pubbliche del capitale sociale dell'ENIT sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che resterà azionista unico sino al momento del perfezionamento della trasformazione dell'Ente in spa».

1.31

MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2000

411^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE esprime innanzitutto l'auspicio che il Governo si renda disponibile in tempi ravvicinati, possibilmente entro la prossima settimana, a riferire sulle modalità con le quali sono in corso di attuazione gli inquadramenti degli ispettori del lavoro già definiti in sede contrattuale.

Al riguardo, fa presente che sono pervenute alla Presidenza numerose lettere di soggetti appartenenti a tale categoria, nelle quali si denunciano difformità degli inquadramenti rispetto ai criteri a suo tempo individuati dalla Commissione.

Il senatore LAURO, nel concordare sull'opportunità di un sollecito confronto con il Governo sul tema testé richiamato dal Presidente, rileva come esso dovrebbe comunque aver luogo dopo che saranno stati forniti dall'Esecutivo i chiarimenti da lui più volte richiesti circa i motivi della mancata attuazione dell'ordine del giorno n. 400, accolto, in sede di esame del disegno di legge n. 3593, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 10 marzo 1999.

Con riferimento poi alle dichiarazioni rese ieri alla Commissione dal sottosegretario Caron, rileva che da parte dei lavoratori dell'Alenia viene smentito che la loro vertenza sia stata positivamente conclusa.

Esprime infine rammarico per la ricorrente elusione da parte del Governo delle richieste di chiarimento avanzate dalle opposizioni.

Il sottosegretario CARON conferma che la trattativa relativa all'Alenia risulta conclusa, osservando poi come appaiano infondati i rilievi formulati dal senatore Lauro a conclusione del suo intervento circa l'asserita tendenza del Governo a eludere il confronto con la Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che più volte da parte del senatore Lauro è stato chiesto un chiarimento sulla mancata attuazione dell'ordine del giorno n. 400, e auspica che quanto prima possano essere fornite dal Governo, che ha già manifestato la sua disponibilità in tal senso anche ad opera del ministro Salvi, le delucidazioni richieste.

IN SEDE REFERENTE

(4159) Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda come in una precedente seduta il senatore Lauro, con riferimento al disegno di legge in titolo, abbia segnalato inesattezze nelle dichiarazioni rese da un rappresentante del Governo in sede di esame del disegno di legge finanziaria, dichiarazioni alla stregua delle quali i sindacati risulterebbero assoggettati, già in base alla normativa vigente, all'obbligo di predisporre scritture contabili.

Dai riscontri effettuati, risulta, come evidenziato dal relatore Ricci in sede di esame del disegno di legge n. 4159, in prima lettura, presso la Commissione lavoro della Camera, che in realtà la normativa vigente non prevede per i sindacati la redazione del rendiconto annuale di esercizio, ma solo obblighi ed oneri – quali la redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite – in relazione alle attività di natura commerciale eventualmente svolte. Le organizzazioni sindacali, inoltre, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, recante disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per beneficiare del regime tributario proprio delle attività non commerciali, hanno l'onere di predisporre ed adottare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le rispettive disposizioni statutarie. La documentazione contabile in questione non è comunque soggetta a forme di pubblicità, ma va tenuta unicamente a disposizione degli uffici competenti per eventuali controlli.

Va dato pertanto atto ai presentatori del disegno di legge n. 4159 che le relative disposizioni non si limitano a riprodurre obblighi già contemplati dalla normativa vigente.

Il senatore PELELLA osserva come vi sia l'esigenza di una valutazione attenta del provvedimento e delle conseguenze che potrebbero derivare nell'eventualità di una sua approvazione. In considerazione di ciò, sarebbe opportuno che il suo esame fosse differito brevemente, così da consentire gli opportuni approfondimenti da parte dei Gruppi parlamentari.

La durata del rinvio potrebbe essere contenuta nell'ordine di sette – dieci giorni.

Il senatore LAURO prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Pelella, dichiarando di non opporsi ad un breve rinvio, nei termini da questi prospettati, e si augura che ciò possa determinare, alla ripresa, le condizioni per un lavoro più proficuo. Sulla proposta di rinvio concorda anche il senatore PERUZZOTTI.

Si conviene pertanto di differire il seguito dell'esame nei termini prospettati dal senatore Pelella.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DONDEYNAZ chiede chiarimenti da parte del Governo sui motivi per i quali non è stata esercitata la delega legislativa conferita ai sensi della lettera *p*) dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999, relativa alla revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente all'infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Per quanto riguarda l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, in tema di rettifica per errore, al comma 5 potrebbe risultare opportuna una formulazione più analitica, diretta a precisare che la rettifica delle prestazioni «sulla base della normativa precedente» richiamata comprende l'intera casistica delle revisioni, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico del 1965, richiamati alla lettera *g*) dell'articolo 55 della legge di delegazione.

Sotto tale profilo, appare realistico ipotizzare che potrà determinarsi in fase applicativa qualche difficoltà, alla quale potrà ovviarsi se prevarranno indirizzi di ragionevole flessibilità.

Il PRESIDENTE fa presente che sono pervenute alla Presidenza numerose lettere e documenti concernenti il provvedimento all'esame, che saranno messe a disposizione del relatore e dei componenti della Commissione.

Il senatore MONTAGNINO esprime apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, che opportunamente razionalizza alcuni aspetti della normativa riguardante le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, garantendo una migliore tutela ai lavoratori, e promuovendo al contempo una riduzione dei premi assicurativi.

Manifesta tuttavia perplessità, associandosi alle considerazioni in precedenza svolte dal senatore Dondeynaz, per la scelta del Governo di non esercitare la delega legislativa conferita ai sensi della lettera *p*) dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999. Al riguardo, poiché il numero dei soggetti interessati alla prevista integrazione dell'indennizzo spettante in caso di infortunio o malattia professionale ove intervenga il decesso del lavoratore risulta di poco superiore alle mille unità, non sembrano rilevabili oneri insostenibili per la finanza pubblica. Sarebbe pertanto opportuno integrare sotto tale profilo lo schema di decreto legislativo, assicurando la corresponsione di un importo corrispondente almeno al minimo pensionistico a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, sarebbe opportuno, in conformità delle indicazioni contenute nella lettera *p*) dell'articolo 55 della legge di delegazione, prevedere l'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a tutti i lavoratori dell'area dirigenziale, e non soltanto a quelli per i quali vigono previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Per quanto riguarda l'analoga estensione prevista nei confronti degli sportivi professionisti ai sensi del successivo articolo 6 dello schema di decreto legislativo, andrebbe precisato, per prevenire possibili dubbi interpretativi, che il relativo rapporto dovrà intercorrere con l'INAIL. Della stessa forma di copertura assicurativa dovrebbero inoltre beneficiare anche le guide alpine ed i maestri di sci, attualmente sprovvisti di tutela.

Con riferimento all'articolo 11, mentre appare corretta la scelta di far decorrere dal prossimo 1° luglio la retribuzione di riferimento, per l'anno in corso, per la rivalutazione delle rendite corrisposte dall'INAIL agli invalidi del lavoro, per il prosieguo la medesima rivalutazione dovrebbe più propriamente decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

Per quanto riguarda l'articolo 13, diretto ad introdurre una disciplina relativa al «danno biologico», appare opportuno un maggiore approfondimento, anche se la transitorietà della disciplina in esso definita lascia comunque aperta la possibilità di correggere eventuali incongruenze.

In merito alle disposizioni, di cui al successivo articolo 14, dirette ad affidare al Consiglio di amministrazione dell'INAIL la potestà di adottare delibere dirette a semplificare i procedimenti inerenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, soggette ad approvazione da parte del Ministro del lavoro, trattandosi di modificare procedure attualmente contemplate dal testo unico del 1965, sarebbe più corretto indi-

care nel provvedimento in modo più puntuale quali siano le procedure suscettibili di essere innovate secondo il meccanismo in considerazione.

Quanto alla disciplina, di cui all'articolo 19, degli organi del Casellario centrale infortuni, appare preferibile che a presiedere il relativo Comitato di gestione sia chiamato il presidente dell'INAIL.

Rileva poi che la finalizzazione indicata all'articolo 28 di quota parte dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari dell'INAIL per il contenimento degli aumenti previsti per i contributi del settore agricolo mal si coordina con la destinazione, prevista dalla legge finanziaria per il 2000, delle entrate derivanti dalle medesime dismissioni per misure di esonero contributivo a favore dei soggetti rientranti nell'area impositiva dell'insieme delle gestioni INAIL. Al riguardo, andrebbe quindi valutata la possibilità di prevedere direttamente, per i contributi relativi al settore agricolo, un aumento più contenuto di quello prefigurato dallo stesso articolo 28.

Il senatore MULAS osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo appare in linea generale coerente con i criteri e i principi direttivi contenuti nella legge di delegazione, eccezion fatta per il mancato esercizio della delega medesima in relazione alla lettera *p*) dell'articolo 55, comma 1 della legge n. 144 del 1999, sulla revisione della normativa vigente in materia di cumulo tra la rendita INAIL spettante ai superstiti e il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in caso di decesso provocato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale. Su questo punto, condivide le osservazioni già svolte nel corso della discussione.

Nel merito dei singoli articoli, va osservato che all'articolo 5 si introduce a carico dei lavoratori parasubordinati un ulteriore onere, legato alla ripartizione del premio assicurativo tra lavoratore e committente, che si aggiunge all'incremento del prelievo contributivo già disposto in sede di approvazione della manovra di finanza pubblica dell'anno passato: in questo modo si scoraggia la diffusione di rapporti di lavoro innovativi.

Dopo aver richiamato l'attenzione su una non condivisibile attenuazione del principio della vigilanza ministeriale sull'INAIL che traspare nell'impostazione del provvedimento, il senatore Mulas, con riferimento all'articolo 9, rileva che, al comma 1, il termine di dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato per l'esercizio del potere di rettifica da parte dell'Istituto appare eccessivo, e dovrebbe, a suo parere, essere dimezzato.

Al comma 3 dell'articolo 10, il riferimento alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative dovrebbe essere modificato, dato che sarebbe preferibile parlare delle organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo sviluppo e l'occupazione. Sono senz'altro condivisibili le osservazioni sulla decorrenza della rivalutazione annuale delle rendite, in quanto la data del 1° gennaio appare preferibile rispetto a quella, indicata al comma 1 dell'articolo 11, del 1° luglio,

così come sono convincenti le critiche già avanzate in relazione alla definizione del danno biologico di cui all'articolo 13; non è inoltre stata presa in considerazione la possibilità di migliorare alcune prestazioni, mentre, per quel che riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL, occorrerebbe interrogarsi in generale sull'utilità di tali vendite, e, nello specifico, sulla congruità della finalizzazione indicata al comma 4 dell'articolo 28, che, comunque, non può avere carattere di esclusività.

Il senatore LAURO osserva in via preliminare che la più volte asserita integrazione dell'Italia nell'Unione europea dovrebbe comportare anche l'adesione ai principi, ormai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che, in sede di definizione della natura di impresa di alcuni enti pubblici, ha ribadito come la natura economica dell'attività svolta venga meno solo nel caso in cui sia prevalente un meccanismo basato sui principi di solidarietà. Come ha ricordato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere espresso il 9 febbraio 1999, nel caso dell'INAIL non emergono elementi di solidarietà tali da potere escludere la natura economica dell'istituto, poiché l'attività svolta risulta pienamente comparabile all'attività assicurativa privata. Occorre pertanto tenere conto di tale autorevole presa di posizione, soprattutto nella parte in cui si sostiene che la soluzione del monopolio pubblico non si giustifica sotto il profilo dell'efficienza produttiva, atteso che le possibili economie di scala ottenibili attraverso il conseguimento di una maggiore capacità assicurativa vengono di fatto vanificate dall'assenza di stimoli concorrenziali.

Desti poi forte perplessità la disposizione dell'articolo 17, nella parte in cui inserisce tra gli utenti del Casellario centrale infortuni anche gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi. Occorrerebbe infatti verificare se in questo ampliamento delle competenze dell'INAIL, che giunge a lambire il settore delle assicurazioni r. c. auto, non si possa ravvisare un eccesso di delega, rispetto ai criteri e ai principi dettati dall'articolo 55 della legge n. 144 del 1999.

La sua parte politica esprime comunque un giudizio negativo sullo schema di decreto legislativo all'esame, che però potrebbe essere modificato qualora venissero recepite nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere alcune proposte di modifica. In primo luogo, l'obiettivo di pervenire ad una riduzione del costo del lavoro mediante una riduzione dei premi assicurativi potrebbe essere perseguito anche attraverso la definitiva soppressione di enti pubblici, ormai inutili, che hanno svolto attività assicurativa, come l'ENPI e l'ENAOLI.

Con riferimento all'articolo 2, per motivi di chiarezza ed omogeneità della normativa, occorrerebbe parlare non tanto di classificazione, quanto di inquadramento dei datori di lavoro, mentre va posta in rilievo l'esigenza di indicare tempi certi per la determinazione dei conguagli previsti al comma 5 dell'articolo 3, e, più in generale, di assicurare che

l'obiettivo della riduzione dei premi si realizzi in tempi ragionevoli e compatibili con l'efficienza competitiva delle imprese.

All'articolo 5 sono state mosse obiezioni del tutto condivisibili dal senatore Mulas: occorrerebbe pertanto integrare tale disposizione con l'esclusione dall'ulteriore contribuzione per i soggetti che prestino attività di tipo coordinato e continuativo e risultino già assicurati presso l'INAIL o altri enti assicurativi. Al comma 1 dell'articolo 10, occorrerebbe integrare la composizione della Commissione ivi istituita per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, prevedendo una rappresentanza dei datori di lavoro. Con riferimento all'articolo 13, riguardante il danno biologico, il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire se tale disposizione assorbe integralmente o parzialmente – e in questo ultimo caso in quale misura – il disegno di legge sull'argomento in corso di esame al Senato. Su questo punto il senatore Lauro ravvisa un'indeterminatezza e una contraddittorietà che, peraltro, costituiscono ormai una costante dell'azione dell'Esecutivo. In contrasto con l'intento di semplificazione e snellimento delle procedure, l'articolo 14, al comma 2, pone a carico dei datori di lavoro un ulteriore onere amministrativo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, contestualmente all'instaurazione o alla cessazione del rapporto di lavoro. Sempre con riferimento all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri, va considerata con attenzione la proposta del relatore in ordine alla periodicità dei versamenti dei premi assicurativi da parte delle imprese. È poi auspicabile che il Governo dia attuazione agli impegni assunti in sede di concertazione tra le parti sociali, relativamente ai programmi e progetti di cui agli articoli 23 e 24, su materie quali l'eliminazione delle discriminazioni connesse alla dimensione delle aziende per l'accesso ai benefici previsti dalle predette disposizioni, e la revisione della normativa sugli obblighi dei pubblici ufficiali in relazione all'accertamento delle violazioni delle norme in materia prevenzionale. Suggerisce infine di sopprimere l'articolo 28, sulle rideterminazione dei contributi agricoli.

In relazione all'imminente giornata di protesta annunciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in relazione ad alcuni aspetti del provvedimento in titolo, propone di procedere all'audizione di tale Associazione. Propone altresì di ascoltare l'Associazione degli avvocati europei, che si è rivolta alla Commissione per formulare specifiche osservazioni, e di interpellare soggetti come l'ISVAP – eventualmente in una seduta congiunta con la 10^a Commissione permanente – e l'ANIA, che si è già rivolta con un documento alla Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che per l'estensione del regime assicurativo ai lavoratori dell'area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati e agli sportivi professionisti, è stata indicata la data di decorrenza dell'obbligo contributivo, ma non la data di decorrenza delle eventuali prestazioni. Di tale aspetto, a suo parere, dovrebbe essere dato conto nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere. Il ricorso all'articolo 49, comma

2, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per definire i lavoratori parasubordinati soggetti all'obbligo assicurativo, di cui all'articolo 5 del provvedimento all'esame, dovrebbe poi essere integrato alla luce delle definizioni contenute in provvedimenti successivi, suscettibili di individuare con maggiore previsione ed ampiezza la platea dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda poi il danno biologico, l'esistenza di un termine tassativo per l'esercizio della delega comporta di necessità che debbano essere parzialmente anticipati i contenuti del disegno di legge n. 4069, al quale ha fatto riferimento il senatore Lauro nel suo intervento. Non sembra invece che la definizione del danno biologico che figura al comma 1 dell'articolo 13 sia rispondente alla più recente evoluzione dottrina e giurisprudenziale in materia, che fa riferimento non tanto alla lesione dell'integrità psico-fisica quanto al danno influente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, e dunque avente rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, in quanto incidente sulle attività realizzatrici della persona umana. Appare quindi ingiustificatamente restrittiva la definizione contenuta allo stesso comma 1 dell'articolo 13, laddove si parla di danno suscettibile di valutazione medico-legale. In tale contesto, appare insufficiente anche la previsione per la quale la prestazione per il ristoro del danno biologico è determinata in misura indipendente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato, considerato che il contesto normativo nel quale tale disposizione è calata è di carattere prevalentemente sanitario, mentre la più recente dottrina e giurisprudenza tendono a muoversi in senso opposto. È dubbio poi che i commi 4 e seguenti dello stesso articolo 13 presentino una specifica attinenza alla disciplina del risarcimento del danno biologico.

In molti interventi è stato posto criticamente in rilievo il mancato esercizio della delega relativamente alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999, avente ad oggetto, come già è stato ricordato, la revisione della normativa vigente in materia di cumulo tra la rendita INAIL spettante ai superstiti e il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in caso di decesso provocato da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Occorre a tale proposito rilevare, in primo luogo, che l'introduzione di una modifica di quello che attualmente si configura come un divieto di cumulo sembra confliggere con il vincolo che figura al comma 3 dello stesso articolo 55 della legge n. 144, laddove si prevede che l'attuazione delle deleghe non debba comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Nel parere, la Commissione potrebbe peraltro sollecitare il Governo a dare comunque attuazione al principio enunciato nella predetta disposizione, evidentemente tenendo conto che un eventuale ulteriore e distinto atto di esercizio della delega – consentito dalla formulazione dell'articolo 55 che parla di uno o più decreti – dovrebbe comunque essere preceduto da un provvedimento legislativo di differimento del termine per l'esercizio della delega medesima, stante l'imminente

scadenza dello stesso. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'eventualità di affrontare la questione nell'ambito delle disposizioni correttive integrative di cui al comma 2 dell'articolo 55.

Quanto infine alle richieste formulate dal senatore Lauro al termine del suo intervento, osserva che i tempi estremamente contenuti per l'espressione del parere impediscono di svolgere audizioni. Si potrebbe però invitare il relatore a contattare per le vie brevi i soggetti indicati dal senatore Lauro, acquisendo direttamente proposte e suggerimenti dagli stessi.

Convieni con la proposta del Presidente il relatore TAPPARO.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che il decreto legislativo in titolo asseconda positivamente l'evoluzione del sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma denuncia al tempo stesso limiti evidenti soprattutto laddove, nel ribadire la vigenza degli articoli da 1 a 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, conferma una definizione delle attività protette, dell'oggetto dell'assicurazione e dell'ambito soggettivo di applicazione tracciati trentacinque anni or sono con riferimento ad un contesto socio-economico del tutto superato e a settori produttivi ormai obsoleti. Basti pensare al persistere del riferimento alla prestazione di opera manuale contenuta all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124.

Nel testo all'esame appare molto carente, all'articolo 4, la definizione dei lavoratori dell'area dirigenziale, per i quali occorrerebbe fare esplicito riferimento al rischio ambientale. Per quanto riguarda l'articolo 5, i rilievi mossi alla definizione adottata per l'individuazione della categoria dei lavoratori parasubordinati sono condivisibili: sarebbe preferibile, a suo avviso, riferirsi alle definizioni contenute nella normativa previdenziale. Lo stesso articolo introduce un principio di ripartizione dell'onere assicurativo tra il lavoratore e il committente che è del tutto nuovo nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: poiché quest'ultima riguarda il rischio di impresa, essa non può essere posta, anche solo parzialmente, a carico del lavoratore. All'articolo 12, nella definizione dell'infortunio *in itinere* è stato recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale, che peraltro potrebbe essere meglio precisato facendo riferimento alla definizione adottata per i naviganti.

I rilievi sulla definizione del danno biologico – per il quale comunque è indispensabile prevedere espressamente una tutela di carattere previdenziale – sono senz'altro condivisibili e il riferimento alla valutazione medico-legale, di cui al comma 1 dell'articolo 13, appare effettivamente troppo restrittiva ai fini dell'indennizzabilità.

Dopo aver affermato di condividere le parti del provvedimento relative al sostegno agli interventi volti a promuovere la prevenzione e la sicurezza, il senatore Michele De Luca nel soffermarsi sulla questione sollevata nel parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e

del mercato lo scorso anno, osserva che l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è assimilabile ad una attività assicurativa privata, poiché costituisce una tutela previdenziale intesa a garantire, secondo il dettato costituzionale, mezzi sufficienti di vita al lavoratore, prescindendo dalla responsabilità del datore di lavoro. Del resto, la stessa Autorità riconosce la natura peculiare del sistema assicurativo facente capo all'INAIL nella parte del predetto parere in cui fa riferimento al principio di automaticità delle prestazioni e alla necessità di garantire comunque la copertura assicurativa per attività particolarmente rischiose. Infine, nel parere dell'Autorità garante non si tiene conto delle rilevanti attività non assicurative svolte dall'INAIL nel campo della prevenzione e della riabilitazione. Di tali temi, peraltro, dà ampiamente conto la relazione approvata il 15 luglio 1999 dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

375^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI ricorda che la Commissione, nella seduta di ieri, ha aderito alla richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivare l'impianto audiovisivo per l'intero corso delle procedure informative all'ordine del giorno della presente settimana; in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, viene conseguentemente adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizione del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MATTIOLI sottolinea in primo luogo come, a differenza di quanto è stato sostenuto da taluni in passato, vi sia oggi piena coincidenza di vedute tra il Dipartimento della protezione civile e quello sulla difesa del suolo per quanto riguarda la situazione delle aree a rischio di frane in Campania. Il Ministero dei lavori pubblici ha seguito attentamente lo sviluppo della situazione attraverso il Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e l'Autorità di bacino Liri-Garigliano-Volturno;

d'altra parte, come ha sottolineato anche il sottosegretario Barberi, la situazione critica registrata in Campania è strettamente connessa alla parte di antropizzazione del territorio. È noto infatti che, quanto è avvenuto negli anni scorsi nella penisola sorrentina e poi a Sarno, ed un mese fa a Cervinara, si può ricondurre al medesimo fenomeno provocato da una situazione geologica caratterizzata dalla presenza di una solida matrice calcarea sulla quale si è depositato uno strato di terriccio di origine vulcanica che, per un insieme di cause concomitanti che ha carattere probabilistico, provoca il distacco di frane ad elevatissima velocità.

La verità è che i problemi che si possono concretamente affrontare in tale contesto sono più di carattere urbanistico che idrogeologico: non è infatti possibile porre in essere interventi ingegneristici tali da mettere in sicurezza tutte le popolazioni ed i centri abitati. Nessun intervento potrebbe infatti impedire quel tipo di frane, in una situazione che vede una diffusione urbanistica generalizzata ed incontrollata. Pertanto, nelle situazioni di maggior rischio, l'unica misura efficace è quella di procedere a delocalizzazioni, per le quali il decreto-legge n. 180 del 1998 ha previsto apposite risorse. Si tratta d'altra parte di dar concreto seguito alle indicazioni fornite dagli esperti dell'università di Salerno già all'epoca della calamità che colpì la penisola sorrentina. Certo, gli interventi di manutenzione degli alvei sono senz'altro indispensabili e vanno effettuati, ma il problema principale da affrontare è quello di natura urbanistica.

La verità è, purtroppo, che in passato il governo del territorio è stato improntato ad una certa sciattezza, con il prodursi di un inconcepibile disordine urbanistico che, in aree come quelle campane, ha visto il moltiplicarsi di insediamenti abitativi su terreni ad alto rischio. Oggi, peraltro, l'impegno dei pubblici poteri non può essere messo in discussione: tutte le autorità di bacino del Paese hanno presentato, nei tempi prescritti, i piani straordinari di rischio previsti dalla legge n. 226 del 1999, ed in particolare, quello predisposto dall'Autorità Liri-Garigliano-Volturno è particolarmente apprezzabile. A questo punto spetta alla regione Campania inserire le aree a rischio indicate dall'Autorità fra quelle per cui sono previsti gli interventi di cui al decreto-legge n. 180 del 1998.

Negli ultimi tre anni, poi, il Governo ha profuso il massimo impegno per dare attuazione alla legge n. 183 del 1989, reperendo per il sistema di difesa del suolo circa 7.500 miliardi: si tratta sicuramente di risorse ancora insufficienti, se si pensa che per la messa in sicurezza del solo bacino del Po occorrono ben 15.000 miliardi, ma è comunque un grosso passo avanti rispetto al passato, in cui la citata legge è rimasta praticamente lettera morta per ben sette anni.

Per quanto riguarda infine i provvedimenti da adottare in Campania, si è in attesa della trasmissione delle delibere regionali: ad ogni modo, ove necessario, le autorità statali non mancheranno di esercitare i poteri sostitutivi, in modo da dare il via agli interventi finanziati con le risorse stanziare nel 1999, fermo restando che il Ministero dell'ambiente

ha già indicato alla regione Campania e all'Autorità di bacino gli interventi da porre in essere con i fondi previsti per l'anno finanziario 2000.

Interviene il senatore MANFREDI, le cui perplessità sulla gestione dell'emergenza idrogeologica rimontano all'assenza di efficaci strumenti politici da azionare da parte del Governo: si indicano solo misure tecniche, mentre occorrono iniziative più incisive – di tipo normativo – per l'intero sistema di protezione civile. Esso è caratterizzato attualmente da un coacervo di competenze ministeriali, la cui indeterminatezza raggiunge livelli eccessivi per la difesa del suolo: almeno tre Dicasteri se ne occupano, oltre a verificarsi una proliferazione di strutture tra Stato e regioni; i ritardi ed i conflitti di competenze sono la conseguenza naturale di questo sistema in cui l'inefficacia si traduce in scarsa capacità di prevenzione e di protezione dalle catastrofi. I tempi di attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998, nonostante quanto sostenga il Sottosegretario, non sono stati tutti rispettati; l'esistenza di varie scadenze inevase dà ragione a chi all'epoca del suo esame parlamentare ne paventò l'irrealizzabilità, oltre a rendere ora necessario immediate ed apposite comunicazioni da parte del Governo sullo stato di attuazione del medesimo decreto-legge n. 180.

Il senatore LO CURZIO, nelle colate di fango che hanno cagionato le vittime in Campania ravvisa gravi responsabilità della classe politica locale, che ha consentito numerose costruzioni abusive in zone a rischio. La necessità di un incremento delle risorse destinate ai lavori pubblici non può essere disattesa: ciò vale anche per gli interventi immediati di ripristino della viabilità e della sicurezza degli abitanti dell'isola di Ortigia; il consolidamento del ponte che li collega con la terraferma di Siracusa dovrebbe potersi valere di finanziamenti da introdurre con apposito emendamento al disegno di legge su Venezia in esame alla Camera dei deputati.

Stante il concomitante inizio dei lavori di Assemblea, il presidente GIOVANELLI sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 14.

Il senatore LAURO lamenta la colpevole inerzia con cui il Governo ha lasciato la regione Campania in una situazione urbanisticamente propizia al dissesto del territorio: non solo è mancata la sorveglianza necessaria al rispetto dei vincoli, ma questi ultimi si sono dilatati alla massima estensione – e quindi alla pratica impossibilità di essere applicati – in ragione dell'inadempienza regionale nell'emanazione dei piani paesistici di cui alla legge «Galasso». In questo, come nell'altro caso citato dal sottosegretario Mattioli ad inizio seduta, la regione Campania non è stata in grado di predisporre gli interventi necessari; a fronte di ciò, l'intervento sostitutivo dello Stato continua a tardare.

Ordini del giorno approvati in questa Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3499 hanno sottoposto le questioni della spiaggia di Maronti e delle inadempienze urbanistiche della regione Campania: in ambedue i casi il Governo non ha rispettato gli impegni assunti, portando la situazione al degrado culminato nelle calamità del dicembre scorso. La loro eccezionalità – attestata dal fatto che i marosi superavano la media stagionale lungo le coste – non impedisce di considerare il disimpegno pubblico come la vera fonte dell'insicurezza dei cittadini e del territorio: gli unici presenti, nelle operazioni di soccorso, sono stati i vigili del fuoco, oltre a doversi apprezzare l'impegno profuso dal prefetto di Napoli. Eppure, norme come quella che vieta lo scarico in mare di terreno, a fini di ripristino delle spiagge, non aiutano certo le attività di prevenzione: la frana delle dorsali costiere rischia di ripetersi se le iniziative dei poteri pubblici continuano ad essere inefficaci, come lamentato anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico ed accademico. Controbatte il sottosegretario MATTIOLI, negando che nelle affermazioni dei docenti universitari citati dall'oratore siano ravvisabili critiche rivolte al Governo ed al modo in cui opera per la prevenzione del dissesto idrogeologico; il presidente GIOVANELLI precisa che talune delle questioni poste dal senatore Lauro potranno essere utilmente affrontate nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1515.

Il senatore IULIANO ascrive all'espansione urbanistica incontrollata (la cui parcellizzazione deriva spesso dalla riconversione a fini abitativi dell'edilizia agricola) una delle principali cause dell'enorme dispendio di vite umane derivante dalle frane campane degli scorsi due anni: ridurre il rischio si può, a condizione di sradicare questa vera e propria abdicazione di responsabilità da parte dei decisori pubblici coinvolti nella politica urbanistica locale. I meccanismi di protezione civile sono ormai collaudati e consentono la redazione in tempo di piani di emergenza efficaci (anche se si dovrebbe approfondire la questione di dove finisce la fase di soccorso e inizia quella degli ordinari interventi degli enti territoriali); eppure, il decreto-legge n. 180 del 1998 – che ha sviluppato i contenuti della legge sulla difesa del suolo – presupponeva l'introduzione di una rete di monitoraggio idropluviometrico che renderebbe efficace la prevenzione in tutti i comuni a rischio, laddove operativa. Invece, a Cervinara non si disponeva della veglia meteorologica e della sorveglianza sui livelli dell'acqua piovana se si vuole proporre un sistema di previsione idoneo ad evitare i danni alle persone, i piani di emergenza vanno predisposti in tutti i 200 comuni a rischio di cui ha parlato il Sottosegretario delegato alla protezione civile.

Inoltre, la perimetrazione delle aree a rischio richiede una credibilità che si può raggiungere solo coinvolgendo i comuni nella mappatura: introdurre norme di salvaguardia su una cartografia di scala 1:25.000 significa ispirarsi ad un eccesso prudenziale che renderebbe del tutto inattuabili i piani di emergenza, essendo complicatissimo operare evacuazioni di un'ingente quantità di popolazione.

Il senatore MAGGI prende atto delle condivisibili affermazioni rese stamane dal sottosegretario Mattioli in merito alla centralità della delicata situazione urbanistica della Campania: in effetti, non si può non riconoscere che l'unico modo corretto di affrontare il problema frane in quella regione è rappresentato dalla predisposizione di un piano generale di evacuazione delle popolazioni interessate. Resta il fatto che per adottare un piano di tale rilevanza occorre un grande coraggio politico, e ciò al di là di qualsiasi logica di schieramento.

Il sottosegretario MATTIOLI fa presente innanzitutto al senatore Lauro che le risposte ai quesiti sollevati nelle materie di competenza del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'ambiente non possono che essere fornite dai rappresentanti delle due citate amministrazioni, che oltretutto sono stati invitati a riferire alla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso; in altri termini, non spetta al rappresentante del Ministero dei lavori pubblici fornire risposta alle domande concernenti questioni di carattere eminentemente ambientale, risposte che potranno essere invece rese domani dal sottosegretario Calzolaio. Per quanto riguarda invece il problema dell'erosione delle coste, su cui è competente il Dicastero dei lavori pubblici, va riconosciuto che la regione Campania è stata particolarmente attiva: proprio su iniziativa di tale regione si è deciso di utilizzare le ingenti risorse finanziarie previste per gli interventi di cui alla legge n. 183 del 1989, una parte delle quali – circa 280 miliardi – è destinata ad interventi di carattere intermedio come quelli volti ad affrontare il problema dell'erosione costiera.

Per ciò che concerne la questione del ponte di Ortigia, sollevata dal senatore Lo Curzio, è evidente che non può che essere la regione Sicilia ad inserirla tra le priorità, attingendo alle risorse di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 ed alla legge n. 183 del 1989.

Venendo poi alle osservazioni del senatore Manfredi circa il riparto di competenze fra i diversi soggetti pubblici, va sottolineato come la tragedia di Sarno abbia dato luogo ad una fattiva collaborazione tra Stato e regione, tant'è che le tre amministrazioni statali interessate (Dipartimento della protezione civile, Ministero dell'ambiente e Ministero dei lavori pubblici) e la regione Campania hanno saputo agire efficacemente e concordemente. In via generale il Governo in carica e quello precedente possono a buon diritto vantarsi dei risultati raggiunti in sinergia con le diverse regioni in applicazione della normativa di cui al decreto-legge n. 180. Sarebbe auspicabile a questo punto che nella gestione delle reti idropluviometriche potessero essere utilizzate le più moderne tecnologie, agevolando così l'operato delle Autorità di bacino.

Ringrazia infine il senatore Maggi per il tono costruttivo che ha contraddistinto l'intervento da questi pronunciato, e coglie l'occasione per ribadire che è importante che le popolazioni locali si rendano conto che la conformazione naturale del territorio campano non consente interventi preventivi capaci di evitare il prodursi delle frane, dovendosi puntare invece su efficaci piani di delocalizzazione. A questo ultimo ri-

guardo è auspicabile che venga quanto prima definito il testo della nuova normativa urbanistica.

Il presidente GIOVANELLI, nel ringraziare il sottosegretario Mattioli, coglie l'occasione per osservare che alcuni aspetti attinenti la pianificazione di bacino potrebbero essere disciplinati anche al di fuori della nuova legge urbanistica.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E SUA RICONVOCAZIONE PER DOMANI

Il presidente GIOVANELLI, udito l'avviso del senatore Capaldi nella sua veste di presidente della Sottocommissione per i pareri, annuncia che la seduta di quest'ultimo organismo convocata per le ore 14,30 di oggi non avrà più luogo; la Sottocommissione è riconvocata per domani, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,55.

376^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GIOVANELLI*

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese Spa» (n. 614)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sullo schema di decreto in titolo facendo presente che il relatore, senatore Veltri, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Il provvedimento in questione prevede semplicemente la cessione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro nella Società Acquedotto Pugliese S.p.A. all'ENEL, mediante il ricorso alla procedura della trattativa diretta. Il prezzo di vendita sarà determinato da un collegio formato da tre esperti.

La logica alla quale si ispira il provvedimento è quella di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, determinandone l'accorpamento sulla base della contiguità dell'oggetto dell'attività. Così, il Governo ha scelto l'ENEL come proprio interlocutore in ragione della gestione da parte di quest'ultimo di un servizio di pubblica utilità. Oltretutto, l'ENEL sta diversificando le proprie attività e possiede una società che opera nel settore delle acque. D'altra parte, proprio in materia di servizi idrici, si avverte l'esigenza di perseguire in modo incisivo gli obiettivi di fondo fissati con la legge n. 36 del 1994, favorendo la costituzione di soggetti capaci di dimostrarsi competitivi anche a livello internazionale: di qui l'esigenza di assicurare la presenza nel settore di imprenditori di considerevole livello, così da ottimizzare le capacità di investimento; la scelta dell'ENEL appare quindi conforme agli interessi generali del paese. Va ricordato infine che all'ENEL dovrebbe essere alienato anche l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia, Lucania ed Irpinia, una volta concluso il processo di trasformazione di tale ente in società per azioni.

Si apre quindi la discussione nella quale prende la parola il senatore SPECCHIA, il quale sottolinea innanzitutto come la questione dell'alienazione dell'acquedotto pugliese incida sul rapporto tra Parlamento e Governo. Proprio domani l'Assemblea del Senato discuterà una mozione presentata lo scorso mese di novembre allo scopo di mettere in luce come il Governo, nella vicenda della privatizzazione dell'acquedotto pugliese, sia venuto clamorosamente meno ai suoi doveri costituzionali, disattendendo gli indirizzi più volte, e in più sedi, espressi dal Parlamento. Difatti, in diverse occasioni, in Senato, nella Commissione lavori pubblici della Camera, nella Conferenza Stato-regioni e nella Commissione bicamerale sull'attuazione della riforma amministrativa, il Governo è stato chiaramente invitato a procedere alla privatizzazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in modo da rispettare gli interessi delle regioni Puglia e Basilicata, alle quali doveva essere conferita una parte rilevante del pacchetto azionario della costituenda società per azioni. In particolare, nel parere ap-

provato nel marzo scorso dalla Commissione bicamerale sull'attuazione della riforma amministrativa si afferma espressamente che il 40 per cento delle azioni avrebbe dovuto essere attribuito alle regioni in questione.

È quindi evidente che la volontà chiaramente espressa dal Parlamento è stata disattesa dal Governo – come rilevato dalla stessa Commissione bicamerale sull'attuazione della riforma amministrativa nel parere reso il 19 ottobre scorso – il quale oltretutto ha corrisposto all'Ente autonomo acquedotto pugliese ben 30 miliardi sulla base della legge n. 398 del 1998; sulla gestione di tale Ente da parte del Commissario straordinario dovrà svolgere gli opportuni accertamenti il giudice penale.

Appare poi sconcertante che il Governo sia addivenuto alla decisione di alienare all'Enel l'Acquedotto pugliese, oltre all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e alla Sogesid, senza averne prima determinato il prezzo di vendita e senza aver indicato la quota di partecipazione delle già citate regioni. Oltretutto, lo schema di decreto in titolo è stato adottato dal Governo durante le festività di fine anno, volendo così approfittare della distrazione dell'opinione pubblica. Eppure, nel settembre scorso, il ministro del tesoro Amato, rispondendo nell'Assemblea del Senato ad una interrogazione da lui presentata insieme con il senatore Maggi, aveva assicurato che non sarebbe stata assunta nessuna decisione senza aver prima coinvolto le regioni interessate, dovendosi oltretutto determinare il valore e la suddivisione del capitale dell'acquedotto pugliese. Non può sfuggire inoltre come gli esperti ai quali lo schema di decreto demanda la determinazione del prezzo di vendita siano prescelti dal Ministero del tesoro e dall'Enel, senza che gli altri soggetti interessati possano intervenire in una fase così delicata.

C'è da chiedersi a questo punto quali siano in realtà gli interessi in gioco, ed in particolare chi sia coinvolto in questa vicenda al di là dell'Enel. Fatto sta che un Governo il quale non intende in alcun modo ottemperare ad un chiaro indirizzo espresso reiteratamente dal Parlamento non ha altra strada che le dimissioni.

Il presidente GIOVANELLI fa presente al senatore Specchia che l'oggetto delle contestazioni da questi espresse sembra essere più che altro il decreto legislativo n. 141 del 1999 con il quale l'Ente autonomo acquedotto pugliese è stato trasformato in società per azioni.

Il senatore SPECCHIA sottolinea come il decreto legislativo n. 141 sia stato impugnato dalla regione Puglia dinanzi alla Corte Costituzionale. È a questo punto doveroso che il Governo prenda seriamente in considerazione l'opportunità di ritirare lo schema di decreto in titolo, procedendo subito dopo alla suddivisione delle quote di partecipazione nell'acquedotto pugliese S.p.A. insieme con le regioni Puglia e Basilicata. Al riguardo, deve esser chiaro che i senatori di Alleanza Nazionale non sono contrari, in linea di principio, né alla privatizzazione né alla vendita dell'acquedotto pugliese, ma che sono assolutamente convinti che occorra far luce sulla

questione della proprietà della società, e subito dopo riflettere seriamente sulla scelta del soggetto acquirente, optando per la procedura dell'offerta pubblica piuttosto che per quella della trattativa diretta.

Il senatore MAGGI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che venga prodotta in Commissione copia dell'atto costitutivo dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, atto redatto il 2 luglio scorso alla presenza dell'avvocato Giorgianni in qualità di unico rappresentante del Ministero del tesoro. È singolare che il ministro del tesoro Amato, due mesi dopo, abbia affermato espressamente che le azioni della nuova società non avrebbero potuto essere alienate fino alla determinazione definitiva del capitale.

Il presidente GIOVANELLI prende atto della posizione dei senatori di Alleanza nazionale, i quali mettono in discussione la stessa titolarità dell'acquedotto pugliese. Resta il fatto che se questo è il punto, dovrebbero essere innanzitutto i soggetti che rivendicano la proprietà dell'acquedotto pugliese S.p.A. ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge.

Il senatore LASAGNA fa presente che la privatizzazione dell'acquedotto pugliese deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti dell'Unione Europea.

Il senatore COLLA chiede che vengano messi a disposizione dei componenti della Commissione tutti i documenti da cui è possibile ricostruire l'esatto svolgersi delle vicende in questione.

Il sottosegretario BARGONE, dopo aver fatto presente al senatore Lasagna che l'Unione Europea non soltanto ha autorizzato, ma ha addirittura sollecitato la privatizzazione dell'acquedotto pugliese, sottolinea come le regioni Puglia e Basilicata non abbiano affatto rivendicato la proprietà della società in questione. Va ricordato a questo punto che sulla base della legge n. 36 del 1994 è necessario distinguere tra governo delle risorse idriche e titolarità delle società concessionarie del servizio di gestione del ciclo integrato dell'acqua: ciò allo scopo di evitare inopportune commistioni. Ora, alle regioni Puglia e Basilicata è stato attribuito il governo delle risorse idriche, e l'Esecutivo ha pertanto ritenuto inopportuno attribuire loro la proprietà della società acquedotto pugliese. Successivamente al parere espresso dalla Commissione bicamerale sull'attuazione della riforma amministrativa il Governo ha quindi concluso con le regioni Puglia e Basilicata un accordo che tiene conto dei richiamati principi.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

55ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre 1999.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI illustra una nuova formulazione del testo unificato relativo all'istituzione del servizio di psicologia scolastica che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito e di quelle svolte dal Ministro Berlinguer nel corso della sua audizione. Sottolinea in particolare l'assoluta snellezza della formulazione che non conflige in alcun modo con il principio dell'autonomia scolastica, prevedendo la stipula di convenzioni per la specifica attuazione del piano degli interventi. In particolare, le Regioni provvedono a istituire e disciplinare l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica, prevedendo espressamente la possibilità di ricorrere all'opera di centri specializzati o di singoli professionisti, allo scopo di contribuire alla prevenzione dei disagi della

personalità dell'alunno, al miglioramento della qualità dell'organizzazione e della vita scolastica, al complessivo benessere di alunni, operatori scolastici e famiglie. Gli interventi di consulenza individuali agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori, previamente informati, non vi si oppongano e gli interventi correttivi sono altresì realizzati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola. È prevista una sperimentazione del servizio di psicologia scolastica della durata di tre anni, in almeno una azienda sanitaria locale di ciascuna regione o provincia autonoma. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta una Conferenza nazionale per la valutazione dei risultati, sulla base della relazione conclusiva redatta dal Comitato scientifico. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, stimata in lire 8 miliardi annui per ciascuno dei tre anni, sono in corso contatti con il Ministero del Tesoro, allo scopo di individuare con puntualità il capitolo cui imputarli, nell'ambito delle unità previsionali di parte corrente.

Auspica quindi tempi celeri per l'esame del provvedimento e la presentazione dei relativi emendamenti.

Seguono brevi interventi dei senatori LO CURZIO (che, premesso che i provvedimenti presentati dai senatori del gruppo dei Popolari hanno contenuti assolutamente conciliabili, ribadisce la necessità che lo psicologo scolastico abbia competenze specifiche e un ruolo forte e determinato, riconoscendosi nel testo proposto dalla relatrice Daniele Galdi), RESCAGLIO (che sottolinea la positività dei contenuti della nuova formulazione del testo che opportunamente proietta il monitoraggio nell'arco di un triennio e appare in conformità agli obiettivi da tutti auspicati), Athos DE LUCA (che si dichiara favorevole a procedere con la necessaria speditezza), della presidente MAZZUCA POGGIOLINI (che sottolinea come il nuovo testo abbia recepito la preoccupazione dominante di evitare una eccessiva burocratizzazione del servizio di psicologia scolastica), e di nuovo dei senatori STIFFONI (che esprime la preoccupazione che si possa costituire una casta istituzionalizzata di psicologi, mentre non avrebbe obiezioni se ci si limitasse a prevedere richieste specifiche di supporto specialistico) e CAMERINI (che ritiene fugati molti dei dubbi che erano stati espressi: si prevede opportunamente un servizio di consulenza ai soli soggetti che ne faranno richiesta).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(Parere alla 8ª Commissione su testo predisposto dal Comitato ristretto. Esame. Parere contrario)

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, relatrice sul disegno di legge in titolo, ricorda che la Commissione speciale in materia d'infanzia è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito al disegno di legge

n. 1138 «Disciplina del sistema delle comunicazioni» assegnato in sede referente alla Commissione 8^a.

Prendendo in considerazione il testo adottato dal Comitato ristretto, la Commissione è specificatamente chiamata ad esprimersi sui contenuti dell'articolo 11, relativo alla tutela dei minori che, al primo comma, riconosce il diritto prevalente, nel sistema delle comunicazioni, alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, vietando la diffusione di produzioni e programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque, contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

Tale previsione, pur necessaria, non sembra potersi considerare esauriente rispetto alla assoluta necessità e urgenza, unanimemente avvertita da tutte le forze politiche, di affrontare adeguatamente il problema della tutela dei minori nel settore della comunicazione. Recentemente nella sua annuale relazione, il Garante per le comunicazioni ha lanciato un pressante appello in tal senso.

Sul piano legislativo inoltre, se si tiene conto del chiaro disposto della direttiva europea «TV senza frontiere» e dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990 sull'emittenza radiotelevisiva, che prevedono sia il divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo, sia che contengano scene di violenza o incitamenti all'odio, si avverte l'inadeguatezza dell'enunciazione di cui al primo comma dell'articolo 11, che non solo non ribadisce il divieto di trasmettere «scene o sequenze» che possano nuocere allo sviluppo fisico e psichico dei minori, ma si limita ad affermare tale divieto alle sole scene e non anche alle sequenze, che inducono atteggiamenti di intolleranza e non che possono anche provocare disagio psicologico, nonché un'erronea e contrastante percezione dei valori civili trasmessi da scuola e famiglia.

Reputa inadeguato il contenuto del comma 2 dello stesso articolo, che prevede la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo di disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, sulla base di criteri direttivi assolutamente generici, limitando in tal modo l'intervento del Parlamento al solo parere, peraltro non vincolante, delle competenti Commissioni parlamentari.

Guardando ai contenuti della delega, questa appare essere una vera e propria delega in bianco, poiché si tratta di una delega amplissima che concede al Governo la possibilità di dettare una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi di comunicazione compresi, quindi, radio, TV, stampa e cinema, senza alcuna puntuale e analitica descrizione di principi e criteri direttivi. Anche l'indicazione del termine entro il quale il Governo è delegato a emanare tale decreto è meramente ordinatorio, con la conseguenza che l'approvazione di disposizioni a tutela dei minori potrebbe essere rinviata sine die.

Venendo più puntualmente ai contenuti della delega, osserva che essa prevede, tra l'altro, anche un'ipotetica modifica del «divieto di trasmissione su frequenze terrestri di film vietati ai minori di 18 anni»

(punto d)) e dei «criteri di trasmissione su frequenze terrestri di film vietati ai minori di anni 14» (punto e)), con il rischio di assistere alla riproposizione di una normativa ancora più permissiva di quella prevista dal primo disegno di legge Mammi, che suscitò tante polemiche e che fu poi bocciato dal Parlamento.

Prendendo in considerazione il punto g) della stessa delega che genericamente parla di «definizione delle procedure di controllo e sanzionatorie» sottolinea che nessuna garanzia ha il Parlamento di vedere sanzionati con la necessaria severità ed efficacia comportamenti lesivi da parte delle emittenti nei confronti dei minori, riproponendo così gli stessi problemi che il mancato rispetto dei codici di autoregolamentazione liberamente sottoscritti dalle emittenti pubbliche e private ha fin qui comportato.

Ricorda quindi che il Presidente Petruccioli ha comunicato che l'Ufficio di Presidenza dell'8^a Commissione si è impegnato all'unanimità a tenere in massima considerazione il parere che la Commissione speciale in materia d'infanzia riterrà di esprimere.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni che tengono conto dell'approfondito lavoro svolto dalla Commissione in materia di TV e minori e della proposta di risoluzione, che si augura possa essere approvata all'unanimità da tutti i gruppi politici, non sottovalutando le difficoltà che l'iter del disegno di legge attualmente all'esame dell'8^a Commissione potrà incontrare prima della sua approvazione entro la fine della legislatura, propone l'espressione di un parere contrario sui contenuti dell'articolo 11 così come proposto nel testo del Comitato ristretto, ritenendo che una soluzione positiva possa e debba essere trovata attraverso lo stralcio di tale articolo, in modo da consentire l'approvazione, in tempi ragionevoli, di un disegno di legge autonomo ed organico in materia.

I senatori LO CURZIO e Athos DE LUCA si dichiarano completamente d'accordo sui contenuti della relazione, così come pure il senatore CAMERINI e il senatore FASSONE, il quale si limita a non condividere l'inciso in cui si parla di valori civili trasmessi da scuola e famiglia.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, pur con qualche perplessità, si dichiara comunque d'accordo nell'eliminare tale riferimento.

La Commissione all'unanimità conferisce quindi mandato alla relatrice di redigere parere contrario, nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente BEDIN comunica che il nuovo Ministro per le politiche comunitarie, senatrice Toia, ha espresso la propria disponibilità ad intervenire dinanzi alla Giunta in relazione all'esame del disegno di legge in titolo e cede la parola al relatore Pappalardo perché proceda all'illustrazione.

Il relatore PAPPALARDO rileva l'importanza di ascoltare il Ministro sulle complesse problematiche connesse al provvedimento in titolo il quale recepisce la direttiva 98/44/CE, oggetto di una memoria presentata dall'Italia in sostegno di un precedente ricorso presentato dai Paesi Bassi. La suddetta direttiva, secondo i ricorrenti, non si limiterebbe ad armonizzare le legislazioni nazionali bensì verrebbe a costituire in taluni casi l'unica fonte di regolazione di una materia che è ancora insufficientemente disciplinata dagli ordinamenti nazionali. L'audizione del Ministro si renderebbe pertanto necessaria perché appare contraddittorio un precipitoso recepimento, con una delega dettagliata che oltretutto non sembra utilizzare i margini di flessibilità consentiti dalla direttiva, in presenza di un atto comunitario impugnato dal Governo.

Osservando la continua e cospicua espansione che si è verificata nel mercato delle innovazioni biotecnologiche, passato da un fatturato di 14 milioni di dollari nel 1994 ad un fatturato di 150 miliardi di dollari atteso nel 2005, l'oratore rileva come il provvedimento in titolo rechi

essenzialmente una disciplina dei brevetti che interessano il settore e sottolinea, tuttavia, come la materia necessiti di approfondimenti anche sotto profili diversi, di carattere etico politico ovvero inerenti alla politica della ricerca. Non si può peraltro assumere un atteggiamento pregiudizialmente moralistico in quanto la soluzione peggiore sarebbe quella di rinunciare a disciplinare la materia, scelta che non risolverebbe alcun problema in quanto l'inventore dei brevetti potrebbe ottenere protezione nell'ambito di altri ordinamenti. È preferibile definire invece dei limiti per quanto attiene alla ricerca e alla commercializzazione dei brevetti, aspetti che rientrano fra gli obiettivi del disegno di legge in titolo il quale, oltre a recepire la citata direttiva dà attuazione ad una serie di accordi internazionali fra cui la Convenzione sul brevetto europeo del 1973, talune disposizioni del GATT e la Convenzione sulla biodiversità del 1992. Il relatore espone infine le proprie perplessità sulla formulazione delle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 2 dell'articolo 1, concernenti la brevettabilità di piante e animali, il cui significato andrebbe chiarito onde precisare le fattispecie di brevetti ammissibili.

Il senatore BORTOLOTTI ringrazia il relatore per l'esposizione e dichiara di condividere la proposta di ascoltare il Ministro delle politiche comunitarie in quanto non appaiono comprensibili i motivi del frettoloso recepimento di una direttiva, per giunta impugnata, che non è stata ancora attuata da alcun altro Stato membro. La materia è infatti connessa a delicatissime questioni scientifiche ed etiche che vengono trascurate dalla direttiva, che segue un approccio basato esclusivamente sui profili di carattere commerciale. La questione si riconnette poi a quella di un'improbabile interpretazione della direttiva da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti che, con l'assenso dei rappresentanti italiani e nonostante il mancato recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, ha ritenuto che la direttiva legittimasse una modifica dei propri regolamenti nel senso di ammettere la brevettabilità di esseri viventi in deroga ai precedenti divieti. Contro tale decisione ha preso posizione, lo scorso 13 ottobre, il Governo tedesco, che si è unito alla posizione della Francia, la quale fino ad allora era stato l'unico paese ad opporsi all'abrogazione dei suddetti divieti. Anche a tale riguardo sarebbe opportuno ricevere chiarimenti sulla posizione assunta dal Governo italiano nell'ambito dell'Ufficio europeo dei brevetti, dove sarebbe necessario che l'Italia si allineasse con Francia e Germania.

Sottolineando come tale materia sia stata al centro delle manifestazioni che a Seattle hanno accompagnato i negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio l'oratore ricorda che, come avviene oggi a proposito degli organismi geneticamente modificati, anche in passato vennero inizialmente trascurati i danni derivanti dall'impiego di sostanze radioattive o pericolose, come l'amianto, con gli effetti deleteri che tutti conoscono. Per tale motivo è necessario approfondire gli studi sugli effetti a lungo termine degli organismi geneticamente modificati e oppor-

tunamente altri Stati membri e alcune regioni italiane, tra cui il Veneto, hanno introdotto delle leggi che ne limitano l'impiego.

Il senatore BIASCO rileva come l'introduzione di prodotti agricoli geneticamente modificati, quali il grano duro prodotto in Nord America, che ha penalizzato la nostra bilancia commerciale, e tacchini ed agnelli di dimensioni maggiori della norma, costituisca ormai una realtà. Rispetto a tale fenomeno l'adozione di una forma di disciplina, come quella prevista dalla direttiva citata, appare preferibile rispetto al vuoto legislativo. A tale proposito sarebbero pertanto necessari ulteriori chiarimenti sulle obiezioni mosse dal senatore Bortolotto.

Il senatore MANZELLA, condividendo la proposta di ascoltare il Ministro, soprattutto per quanto attiene ai profili di adeguamento dell'Italia alla normativa comunitaria e l'atteggiamento assunto dal Governo in merito ai regolamenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, osserva come taluni degli aspetti sollevati dal senatore Bortolotto attengano principalmente alle competenze della Commissione di merito.

L'oratore ricorda inoltre il complesso dibattito sulla direttiva sulle invenzioni biotecnologiche, che spaccò i gruppi del Parlamento europeo, cui ebbe modo di partecipare in qualità di deputato europeo. Tra le argomentazioni più convincenti in favore della direttiva emersero in particolare le considerazioni del commissario italiano Monti sull'esigenza, da un lato, di proteggere i brevetti delle imprese europee rispetto alla concorrenza di Stati Uniti e Giappone e, dall'altro, di introdurre delle prime regole per evitare una sperimentazione selvaggia.

Il senatore MUNGARI chiede se non sia opportuno sospendere l'*iter* del provvedimento in titolo in attesa di verificare gli esiti del ricorso presentato dai Paesi Bassi e sostenuto dall'Italia. L'oratore chiede altresì chiarimenti sulle argomentazioni adottate nell'ambito dei suddetti ricorsi.

Il senatore MANZI, condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Bortolotto, rileva come siano pertinenti anche le considerazioni del senatore Biasco. A tale proposito potrebbe essere opportuno ascoltare il Governo oltre che per gli aspetti che sono stati indicati, per avere degli elementi di informazione sulle forme di garanzia attualmente vigenti in merito all'impiego di organismi geneticamente modificati.

Il presidente BEDIN ricorda che il testo dei citati ricorsi figura fra la documentazione disponibile e rileva il generale assenso sull'esigenza di ascoltare il Governo sulla materia in esame, occasione che consentirà alla Giunta di approfondire, oltre ai profili connessi al recepimento della direttiva 98/44/CE, quelli attinenti alla controversia tra Europa e Stati Uniti in merito all'impiego degli organismi geneticamente modificati.

Su proposta del Presidente la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, che proseguirà alla presenza del Governo.

(2570-bis) Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570

(3282) LUBRANO DI RICCO ed altri. – *Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata*

(3960) Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 24 novembre 1999.

Il relatore BORTOLOTTO, ricorda di aver illustrato nella precedente seduta i provvedimenti in titolo ed espone il seguente progetto di parere:

«La Giunta rileva in primo luogo come, nel campo della legislazione ambientale, la responsabilità del sistema sanzionatorio, ove esplicitamente prevista, è comunque affidata agli Stati membri seguendo una formula secondo la quale dette sanzioni devono essere »effettive, proporzionate e dissuasive« e fanno parte del pacchetto di disposizioni attuative oggetto di notifica alla Commissione europea. In alcuni casi, tale obbligo di notifica è esteso alle specifiche sanzioni irrorate.

In linea generale, l'orientamento comunitario in materia ambientale è andato sempre più conformandosi al principio – già enunciato con chiarezza nella direttiva 75/442/CEE relativa allo smaltimento dei rifiuti e più volte ribadito – secondo cui «chi inquina paga» (con ciò intendendo l'assunzione dell'onere amministrativo e finanziario derivato dalla produzione di rifiuti) e alla conseguente necessità di puntare, ancor più che sulle misure repressive «a posteriori», su quelle dissuasive legate a uno scambio puntuale di informazioni su rischi e tecnologie «pulite».

Va segnalata peraltro una crescente preoccupazione, a livello europeo, per l'infiltrazione della criminalità organizzata in settori economici fortemente connessi alla tematica ambientale. In tal senso, la relazione al disegno di legge governativo segnala come, all'atto di redigere le nuove norme del codice penale, si sia tenuto conto del progetto di «Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale» del 1996. Detto progetto, tradottosi nella «Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale», firmata a Strasburgo il 4 novembre 1998, pone tra l'altro in evidenza la distinzione tra infrazioni commesse intenzionalmente (da considerarsi quali reati penalmente perseguibili) e infrazioni per negligenza (che possono essere, almeno in parte, oggetto di depenalizzazione). Le sanzioni previste dovranno essere

proporzionali alla gravità del reato e devono permettere la comminazione di pene detentive e di sanzioni pecuniarie; possono altresì includere la eliminazione del danno arrecato all'ambiente. Viene altresì prevista l'adozione di misure per la confisca degli strumenti e dei beni prodotti.

La succitata preoccupazione per l'infiltrazione della criminalità organizzata nel *business* ambientale ha portato anche il Consiglio Giustizia e affari interni ad avviare una serie di iniziative concernenti i delitti contro l'ambiente, inclusi nel Piano d'azione del Consiglio e della Commissione – approvato dal Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 – sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il paragrafo 46 di tale Piano, relativo al ravvicinamento delle norme di diritto penale degli Stati membri, include in particolare, nell'ambito dei settori per i quali è urgente e necessario fissare norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni, i reati ai danni dell'ambiente.

All'adozione di tale piano d'azione ha fatto recentemente seguito la predisposizione di una Proposta di azione comune per lottare contro le forme gravi di criminalità ambientale. Detta proposta, adottata il primo febbraio 1999, si articola nei seguenti punti:

– per «forme gravi di criminalità ambientale» si intendono gli atti o le omissioni che riguardano l'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo e il deposito o l'eliminazione di rifiuti e che comportano danni gravi o pericolo per l'ambiente;

– per «circostanze aggravanti» si intende che l'atto o l'omissione non può essere ricondotto a un'attività per altri versi lecita, che il reato è di proporzioni rilevanti o se ne è ricavato un vantaggio economico;

– gli Stati membri si impegnano perché le forme gravi di criminalità ambientale siano perseguibili penalmente in un modo che sia efficace, proporzionato al reato, costituisca un deterrente e possa dar luogo a estradizione e perché siano adottate disposizioni che rendano possibile il sequestro dei beni, l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio, l'interdizione dei responsabili e l'adozione di norme di compensazione e per il ripristino ambientale;

– gli Stati membri adottano misure a garanzia del coordinamento delle azioni nazionali, tra cui l'accelerazione del trattamento delle rogatorie, lo scambio di informazioni, il trasferimento di procedimenti penali secondo le modalità di cui alla Convenzione europea del 15 maggio 1972 e la conformità delle sanzioni ai principi fissati dalla Convenzione europea del 28 maggio 1970, sulla validità internazionale dei giudizi repressivi.

L'inclusione della criminalità ambientale fra i settori prioritari oggetto degli sforzi tesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni è stata infine solennemente sancita in occasione del Consiglio europeo straordinario di Tampere. A tali aspetti è infatti dedicato il pa-

ragrafo 48 delle conclusioni del vertice dello scorso 15 e 16 ottobre, il quale è stato espressamente convocato per affrontare il tema della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

Alla luce delle suddette considerazioni la Giunta sottolinea l'esigenza di rispettare il principio riconosciuto dalla normativa comunitaria secondo cui «chi inquina paga» che si correla all'articolo 27 della Costituzione, che sancisce che la responsabilità penale è personale.

Invitando altresì le Commissioni di merito a tener conto delle indicazioni – sebbene ancora non vincolanti – che emergono da parte delle istituzioni comunitarie in materia di armonizzazione delle sanzioni connesse ai delitti contro l'ambiente, la Giunta esprime parere favorevole sui disegni di legge n. 2570-bis, n. 3282 e n. 3960. La Giunta osserva tuttavia, in relazione al disegno di legge n. 2570-bis, l'esigenza di verificare se la trasformazione in violazioni amministrative dei reati ivi indicati e, in particolare, quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i, non si ponga in contrasto con la prospettiva di includere la criminalità ambientale fra i settori oggetto di attenzione prioritaria nell'ambito della cooperazione giudiziaria e negli affari interni fra gli Stati membri dell'Unione europea.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere».

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea la gravità dei comportamenti recidivi e chiede se, al riguardo, i provvedimenti in titolo prevedono delle aggravanti di pena. L'oratore chiede altresì chiarimenti sulla distinzione posta fra i reati ambientali connessi alla criminalità organizzata e quelli connessi ad altre forme di criminalità.

Il senatore MUNGARI chiede di acquisire il testo del progetto di parere testé illustrato dal relatore onde procedere in una diversa seduta alla sua votazione.

Il relatore BORTOLOTTO rileva come attualmente manchi una disciplina organica dei reati in materia ambientale, la cui gravità, riscontrata come si è visto anche dall'Unione europea, è connessa anche al fatto che talune attività illecite, quali l'utilizzo di discariche abusive, sono altrettanto remunerative del traffico di armi e della droga, venendo tuttavia sanzionate in modo risibile. A tale scopo intervengono i provvedimenti in titolo i quali, da un lato introducono una disciplina organica di sanzioni penali per i reati in materia ambientale e, dall'altro, trasformano in sanzioni amministrative le pene previste per talune violazioni minori.

Con l'accordo del relatore, su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame del nuovo testo del disegno di legge C. 6559, indi del testo unificato dei disegni di legge in materia di servizi per l'infanzia.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Nuovo testo C. 6559) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, riferisce che le disposizioni previste dal disegno di legge in esame riguardano il settore agricolo forestale con riferimento ad obblighi di natura comunitaria, finanziaria ed organizzativa.

Si tratta di misure in gran parte necessarie in un passaggio di transizione alla piena attuazione della riforma del Ministero dell'Ambiente e di decentramento di importanti enti ed aziende, come ad esempio l'Aima. Il decentramento e il trasferimento di funzioni e di risorse alle regioni, la riforma delle aziende e degli enti operanti nel settore agricolo e forestale è un percorso sicuramente non automatico e sono presenti tutte le difficoltà. È questa una consapevolezza che non esclude la

necessità di una sollecitazione, se non di una critica, sulle modalità di attuazione di un processo riformatore che ancora registra ritardi, alcuni dei quali immotivati. Questo vale in particolare per alcune aziende come l'Agecontrol, che doveva essere messa in liquidazione come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 1997 in materia di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura.

All'articolo 9 è previsto un inevitabile rifinanziamento, ma non è ancora intervenuto il riordino dell'Agecontrol, come invece è stato avviato per l'Aima

L'articolo 1 affida a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, la certificazione, di cui all'articolo 3 del Regolamento CE/1663/95, dei conti dell'Aima e dell'Ente Nazionale Risi fino all'istituzione dell'apposito organismo di certificazione, come previsto dal decreto legislativo 165/99. Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori continuano ad essere svolte dal Ministero per le politiche agricole e forestali sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti dell'Agea, nuova Agenzia per le Erogazioni in agricoltura.

L'articolo 2 trasferisce all'Aima risorse per 750 miliardi per compensare l'istituto di quelle trattenute dalla Unione Europea per le multe conseguenti al mancato rispetto del regime comunitario relativo alle quote latte.

L'articolo 3 sopprime l'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in quanto non più previsto nella nuova regolamentazione comunitaria ortofrutticola.

L'articolo 4 prevede le norme per la rinegoziazione dei mutui di miglioramento agrario e fondiario, rendendo più esplicite le disposizioni del decreto legislativo 173/98 riguardanti il tasso, le condizioni, le scadenze dei mutui stessi.

L'articolo 5 destina risorse finanziarie per la partecipazione italiana al Codez Alimentarius (norme per la sicurezza alimentare e per superare gli ostacoli agli scambi commerciali) sulla base degli impegni internazionali e prevede un contributo straordinario all'Istituto Nazionale per la Nutrizione.

L'articolo 6 prevede un finanziamento alla regione Calabria di 66 miliardi per il 1999 sulla base dell'accordo di programma Governo-regione Calabria per la riqualificazione ambientale. Si tratta in particolare del passaggio alla regione Calabria dei contratti stipulati dalle società di forestazione controllate dalla FINAM spa.

L'articolo 7 prevede la realizzazione di corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore nel settore agrario, come stabilito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999. L'articolo fa riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998, che conferisce in questo campo funzioni riservate allo Stato, in materia di formazione, alle regioni ed agli enti locali.

L'articolo 8 consente la costituzione del pegno sui prodotti lattiero-caseari, come era previsto per i prosciutti doc.

L'articolo 9 finanzia l'attività istituzionale dell'Agecontrol, società che controlla l'applicazione delle norme comunitarie relative agli aiuti alla produzione dell'olio di oliva.

L'articolo 11 ridefinisce la normativa, sulla base dei regolamenti comunitari, in materia di declassificazione e passaggio all'interno della stessa categoria dei vini e dei mosti.

L'articolo 12 contiene una clausola di salvaguardia delle competenze normative attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle diverse materie disciplinate dal provvedimento.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, si segnala che il testo in esame è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni che, nella seduta del 21 gennaio 1999, ne ha recepito le osservazioni riferite alle disposizioni in materia di ricontrattazione dei mutui e di società di forestazione. Inoltre, il citato articolo 12 salvaguarda le competenze legislative delle regioni a statuto speciale, che in questa materia hanno rango primario.

Il relatore propone, conclusivamente, di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

Il Presidente Mario PEPE dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

(Testo unificato C. 888, C. 2803, C. 3893, C. 4838, C. 5838 Governo, C. 5847) Asili nido

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, recante norme per lo sviluppo e per la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia, appare di grande utilità non solo nei confronti dei bambini che ne usufruiranno, ma per le stesse famiglie che potranno contare su una gamma di servizi ulteriori rispetto a quelli forniti dai tradizionali asili nido. Fa notare l'importanza di estendere all'intero territorio nazionale il nuovo sistema di servizi integrativi per la prima infanzia, rilevando che l'attuale normativa (legge n. 1044 del 1971) ha portato all'istituzione dei soli duemila asili oggi esistenti, dislocati, peraltro, in modo disomogeneo nelle diverse regioni italiane. Sottolinea i vantaggi della nuova tipologia del servizio in-

tegrativo agli asili nido, che configura un sistema più snello, agile, rispondente alle più diversificate esigenze dell'utenza.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), in merito al sistema dei servizi integrativi per l'infanzia, cui si riferisce l'articolo 4 del testo in esame, esprime perplessità sull'eventuale carattere sussidiario e sostitutivo dei servizi medesimi rispetto ai tradizionali asili nido. Manifesta forti riserve sulla prevista competenza statale circa la definizione dei criteri e degli standard organizzativi, anche minimi, riguardanti il costituendo servizio integrativo per la prima infanzia.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, precisa che il modulo integrativo previsto dal testo in esame determina una maggiore flessibilità di erogazione delle prestazioni, consente inoltre molteplici tipologie di intervento, favorendo in alcuni casi la stessa partecipazione dei genitori nell'indirizzo della funzione educativa; può infine comportare una riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie. In merito alla previsione di atti di indirizzo e coordinamento statali (articolo 7), esprime riserve non rilevando la necessità di tale strumento, in quanto la legge in esame definisce già con precisione i criteri generali della materia.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) ritiene dannoso quanto prescrive l'articolo 10, comma 1, norma che subordina ad una previa autorizzazione statale la facoltà per i soggetti privati di realizzare nidi d'infanzia e servizi integrativi, anche quando non si richiede alcun tipo di contributo all'ente locale.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, pur dichiarando di comprendere le preoccupazioni espresse nel precedente intervento, osserva che il predetto servizio ha pur sempre carattere di prestazione sociale, rendendosi pertanto necessaria una garanzia circa l'idoneità delle strutture, le condizioni igieniche, la qualificazione degli operatori; risulta quindi indispensabile il rilascio di un'autorizzazione che attesti il possesso dei requisiti base per chi, anche privato, intenda gestire tale servizio. Ricorda che sono comunque richieste particolari ed ulteriori condizioni per poter accedere al finanziamento pubblico.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), pur ritenendo utile e valido l'intento perseguito con il presente provvedimento, fa notare che le regioni a statuto speciale e le province autonome non possono essere chiamate ad adeguare la propria normativa alla disciplina introdotta dal testo in esame, configurandosi altrimenti una palese violazione dell'ordinamento costituzionale che assegna alle suddette regioni competenze legislative primarie. Nel sottolineare che una regolamentazione così dettagliata mal si adatta al modello tipico della legge-quadro, quale quella in esame dovrebbe essere,

propone una ridefinizione dell'intero impianto normativo del provvedimento in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) propone di sostituire integralmente il comma 3 dell'articolo 1, al fine di eliminare la possibilità che le regioni a statuto speciale e le province autonome debbano conformarsi ad atti di indirizzo e coordinamento dello Stato; è invece indispensabile garantire a tali enti territoriali una piena autonomia legislativa. Per quanto riguarda il punto c) della proposta di parere, ritiene opportuno che la commissione di merito individui con precisione nel testo in esame quali sono le disposizioni aventi carattere di norme fondamentali cui devono attenersi in modo vincolante le regioni a statuto ordinario.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), richiamandosi al precedente intervento del senatore Gubert, sottolinea che forme di autogestione dei servizi per la prima infanzia da parte delle famiglie stesse sono particolarmente utili; sorge tuttavia l'esigenza di fornire un'adeguata copertura assicurativa. Sarebbe pertanto auspicabile l'intervento statale attraverso un sistema contributivo agevolato che riduca il carico assicurativo gravante sulle famiglie.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) fa notare che la realizzazione di tale modulo assicurativo agevolato non necessita di un'apposita legge, ma vi si può facilmente pervenire con interventi da parte degli enti locali.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, nel ribadire che la legge-quadro in esame è indispensabile per poter attuare i servizi integrativi di prima infanzia, soprattutto in riferimento alle regioni a statuto ordinario, concorda sulla inopportunità di fissare vincoli alla potestà normativa primaria delle regioni a statuto speciale. Sulla base degli interventi susseguitisi nel corso del dibattito e delle considerazioni emerse nello stesso, propone una riformulazione della originaria proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere, come riformulata in seguito alla discussione, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
ferma restando l'autonomia privata della famiglia e nel presupposto che la presente legge regoli l'intervento degli enti pubblici nella attuazione dei servizi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

a) all'articolo 1 è opportuno esplicitare che i principi desumibili dalle disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

b) si ritiene in ogni caso necessario indicare puntualmente ed espressamente quali disposizioni abbiano carattere di norme fondamentali ai fini dell'eventuale adeguamento;

c) la presente legge non si applica alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza primaria».

Il Presidente Mario PEPE dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

(C. 6665 Governo DL 501/99): Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il decreto-legge in esame riprende il testo del disegno di legge del Governo S. 4340, su cui la Commissione ebbe ad esprimere parere favorevole nella seduta del 2 dicembre scorso. Il ricorso al decreto-legge si è reso necessario per utilizzare entro l'anno 1999 le risorse a tal fine preordinate dalla finanziaria 1999.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame completa le misure emanate con la legge 7 gennaio 1999, n. 2, ai fini del reintegro delle minori entrate realizzate dalle regioni per effetto della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET), che peraltro erano riferite all'anno 1996 e parzialmente all'anno 1997.

L'articolo 2 regola il credito delle regioni Sicilia e Sardegna determinatosi in applicazione della finanziaria 1996, che prevedeva un concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con la clausola che ove l'onere a carico delle regioni risultasse superiore a un determinato importo il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica avrebbe provveduto al rimborso spettante alla regione. Ciò posto, per la regione Sicilia e Sardegna si è verificata tale ultima ipotesi, determinando un credito a favore della Sicilia di lire 436 miliardi e a favore della Sardegna di lire 48 miliardi per gli anni dal 1996 al 1998.

L'articolo 3 prevede in via permanente l'assegnazione alle province di un contributo straordinario di 40 miliardi - attribuito nell'anno 1998 nella misura di lire 38,457 miliardi con l'articolo 5, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191, - per affrontare i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che, nel ridefinire le competenze in materia di edilizia scolastica, ha demandato alle province l'obbligo di provvedere alla fornitura e alla gestione degli edifici sedi di istituti e scuole secondarie e superiori.

In conclusione, considerato che il disegno di legge in esame non ha impatto negativo sulle competenze regionali, ma interviene a erogare rimborsi e finanziamenti sostanzialmente dovuti al sistema delle autonomie, il Presidente propone di confermare il parere favorevole già espresso sull'identico testo del disegno di legge S. 4340.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente Mario PEPE dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni, onorevole Vincenzo VITA.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di martedì 11 gennaio scorso ha unanimemente convenuto circa il programma dei lavori della Commissione dal 18 gennaio al 17 marzo 2000, nonché sul calendario dei lavori per la presente settimana.

Il programma trimestrale risulta così determinato:

Parere sul Protocollo aggiuntivo al Contratto di servizio

Parere sullo schema di nuovo contratto di servizio 2000-2002 (se trasmesso)

Esame di provvedimenti che dispongono Tribune elettorali amministrative (elezioni regionali e consultazioni minori)

Parere sul Piano annuale 2000 dei programmi per l'estero

Discussione sulla possibilità che la Rai trasmetta, al di fuori delle campagne elettorali, spazi di propaganda politica a pagamento

Seguito della discussione ed approvazione di un atto di indirizzo sulle caratteristiche dell'informazione della concessionaria pubblica circa le attività di promozione dei referendum

Esame di un nuovo Regolamento per l'Accesso radiotelevisivo

Esame del regolamento generale delle Tribune

Esame di provvedimenti che proseguono i cicli di Tribune politiche tematiche attivi nel 1998-99

Esame di provvedimenti che dispongono nuove tipologie di Tribune politiche

Esame di provvedimenti che dispongono Tribune politiche per i referendum

Seguito dell'esame della Relazioni ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio 1997-99

Seguito dell'esame del Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente senza pubblicità

Seguito dell'esame delle Relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale. Eventuali audizioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio d'amministrazione della Rai

Discussione sui temi riguardanti il Codice di autoregolamentazione in materia di minori. Eventuali audizioni di esperti. Eventuale predisposizione di atti di indirizzo in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive

L'Ufficio di Presidenza si riserva di programmare ulteriori attività – incluso lo svolgimento di eventuali audizioni – che dovessero palesarsi *urgenti, ovvero connesse ad adempimenti di legge*, ed in particolare la predisposizione di Tribune politiche ed elettorali, nonché la devoluzione alla Commissione plenaria di questioni ordinariamente attribuite alla competenza dell'Ufficio di Presidenza o di Sottocommissioni.

Il calendario dei lavori prevede, per la presente settimana, la definizione del parere sul protocollo aggiuntivo al Contratto di servizio vigente, e le comunicazioni sulla posizione del Presidente della Commis-

sione che si trova nella condizione di candidato alle prossime elezioni amministrative.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, informa che la RAI ha trasmesso alla Commissione il documento «Criteri di formulazione dei Piani annuali di produzione e trasmissione delle reti televisive e Piani di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali» riferito all'anno 2000, approvato dal Consiglio di amministrazione il 7 gennaio scorso.

Comunica altresì che la RAI ha trasmesso il Piano per le trasmissioni destinate all'estero per l'anno 2000, inserito nel programma dei lavori della Commissione.

Comunica infine che il Presidente del CO.RE.RAT. della Provincia autonoma di Bolzano gli ha trasmesso il documento finale discusso in occasione del convegno «Il ruolo delle emittenti radiotelevisive locali nelle aree dell'Unione europea con minoranze linguistiche».

Sull'ordine dei lavori

Il senatore Emiddio NOVI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, sollecita un intervento del Presidente della Commissione nei confronti della trasmissione «Circus», condotta, o meglio animata, da Michele Santoro, assunto in RAI in occasione di discusse lottizzazioni avvenute negli anni Ottanta. Una delle ultime puntate della trasmissione ha realizzato un vero e proprio agguato televisivo nei confronti del Presidente della Regione Lombardia, che ha preso parte a un programma nel quale frequenti erano gli atteggiamenti intolleranti di un pubblico palesemente composto da simpatizzanti dei Verdi e di Rifondazione comunista.

Segnala inoltre che il conduttore Lamberto Sposini è in procinto di organizzare un programma concernente i testimoni di giustizia, ed in preparazione di ciò sponsorizza una serie di manifestazioni e di convegni di sinistra, per i quali sono messi a disposizione impianti ed attrezzature della RAI. Anche i testimoni che sinora sono stati selezionati quali partecipanti alla futura trasmissione sono persone palesemente di sinistra. Egli è inoltre dovuto personalmente intervenire sul Presidente della Commissione Antimafia, affinché alla trasmissione fosse invitato almeno l'onorevole Mantovano.

Il Presidente della Commissione dovrebbe accertare tali fatti, come pure soffermarsi sugli episodi di malcostume che interessano la sede RAI di Napoli.

Esame di un protocollo aggiuntivo al Contratto di servizio vigente tra Ministero delle Comunicazioni e RAI, concernente la definizione di una sede di confronto tra Concessionaria, Consiglio degli utenti e associazioni di volontariato e di consumatori (rel. Semenzato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzo)

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda che il relatore ha già formulato una proposta di parere, trasmessa a tutti i componenti la Commissione; nel termine stabilito è giunto un emendamento, pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna. Dichiara quindi aperta la relativa discussione.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, illustra la propria proposta di parere, ricordando che la norma relativa alla definizione di una sede permanente di confronto tra Concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti, ed associazioni del volontariato e dei consumatori era stata inserita nel vigente contratto di servizio a seguito di un'osservazione formulata dalla stessa Commissione di vigilanza. Con essa, la Commissione intese dare seguito effettivo all'atto di indirizzo sulla definizione del pluralismo, ed a quello relativo alle pari opportunità nella programmazione radiotelevisiva.

Indubbiamente il Protocollo aggiuntivo in esame è intervenuto con molto ritardo, in un momento in cui lo stesso Contratto di servizio, al quale è riferito, è in procinto di essere sostituito da un nuovo testo. È tuttavia importante che il Protocollo aggiuntivo divenga comunque operativo, sia per la rilevanza delle funzioni ad esso sottese, sia perché tale operatività rappresenterà un argomento per confermarne l'esistenza anche in occasione del nuovo Contratto.

Dopo aver sommariamente illustrato i contenuti del Protocollo aggiuntivo, sottolinea l'opportunità che della sede permanente di confronto non facciano parte le organizzazioni sindacali, dal momento che la più recente legislazione tende a separare nettamente gli ambiti di competenza di queste dagli ambiti di competenza delle organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo.

Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole sul testo a lei sottoposto, con i seguenti indirizzi: – sia richiamato, nella premessa del provvedimento, l'atto di indirizzo della Commissione in materia di pari opportunità, approvato il 30 luglio 1997; – sia ridefinita e ampliata la composizione della sede permanente di confronto, comprendovi anche rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni femminili e delle associazioni organizzate nell'ambito del «Forum terzo settore»; – alcune specifiche comunicazioni rese al Ministero competente, siano inoltrate anche alla Commissione parlamentare.

Si dichiara peraltro favorevole anche all'emendamento presentato, che equipara il numero dei rappresentanti della RAI al numero degli altri rappresentanti in seno alla sede permanente di confronto.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, chiarisce che il ritardo nella predisposizione del testo oggi all'esame della Commissione è dovuto a ragioni procedurali, nonché alla necessità di acquisire il parere del Consiglio superiore tecnico delle Comunicazioni. Si dichiara peraltro favorevole anche alle osservazioni che emergono dal dibattito sinora svolto, ed assicura che le previsioni relative alla sede permanente di confronto troveranno spazio anche nel testo del nuovo Contratto di servizio, in avanzata fase di predisposizione.

La Commissione approva l'emendamento Falomi, e quindi, all'unanimità, il parere, come da esso riformulato, autorizzando il Presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dà conto alla Commissione di una richiesta, sottoscritta dal senatore Bergonzi e dal deputato De Murtas, di convocare la Commissione per lo stesso argomento sul quale si appresta a rendere le proprie comunicazioni.

Ricorda in proposito che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, tenutasi martedì 11 gennaio scorso, alcuni gruppi di maggioranza hanno posto una questione specifica. In riferimento all'ipotesi che il Presidente della Commissione si candidi in consultazioni elettorali, essi si domandano se sia opportuno che egli continui ad esercitare tutte le funzioni inerenti alla propria carica, o se il ruolo rivestito dalla Commissione nelle campagne elettorali non consigli che il Presidente si astenga dall'esercitare quelle funzioni che astrattamente potrebbero essere considerate in una situazione di conflitto di interessi. La questione, come è noto, non è astratta, ma si riferisce alla sua prossima candidatura nell'elezione del Presidente della regione Lazio, quale rappresentante della coalizione di centro-destra. Non intende certo sfuggirvi, e desidera anzi, in primo luogo, dare atto della pacatezza con la quale tale questione è stata posta nell'Ufficio di Presidenza, assai diversa dai toni intolleranti che altre forze politiche – sempre appartenenti alla maggioranza di governo – hanno riservato nei giorni successivi alla medesima questione.

Non può però non rilevare che l'interrogativo sull'ipotetico conflitto tra la condizione di candidato e quella di titolare di specifiche cariche istituzionali è stato sinora sollevato esclusivamente nei confronti

della sua persona. Per contro, sono oramai molti gli annunci di candidature, alle prossime elezioni regionali, di altri soggetti politici che rivestono cariche anche di primaria importanza, e che comportano lo svolgimento di funzioni di rappresentanza generale. Ritiene sia stato improprio ed inquietante scegliere di sollevare tale interrogativo per la prima volta nei confronti di un rappresentante dell'opposizione, il quale è stato preposto alla carica che ricopre proprio in virtù di questa sua collocazione politica, per garantire – da membro dell'opposizione – il corretto esercizio di funzioni che sono prevalentemente di controllo e di vigilanza dell'informazione pubblica. E questo è tanto più grave, quanto più si pensa che avviene nello stesso momento in cui la maggioranza di governo propone un provvedimento legislativo che – se il Parlamento non sarà solerte nel respingerlo o sostanzialmente riformarlo – precluderà drasticamente la possibilità della propaganda elettorale in televisione e sui giornali.

Si augura quindi che la sollecitudine dimostrata, per ora, solo nei confronti del Presidente della Commissione di vigilanza si eserciti anche nei confronti dei vari ministri, sindaci di grandi città, Presidenti di Commissioni parlamentari di spesa (i cui poteri sono notevolmente più estesi di quelli della nostra Commissione) che hanno preannunciato la loro candidatura a Presidente di varie Regioni: in Piemonte, in Veneto, in Umbria e forse altrove.

Venendo al merito della questione sollevata, nota innanzitutto che nessuna norma pone vincoli di compatibilità tra la posizione del candidato in elezioni amministrative e la carica di Presidente di questa, come di altre Commissioni parlamentari. Ciò è del tutto pacifico, ed è del resto riconosciuto dagli stessi colleghi che hanno sollevato la questione, i quali anzi hanno del tutto escluso in partenza non solo l'ipotetica doverosità, ma anche la sola opportunità politica delle sue dimissioni dalla carica di Presidente. Per quanto i lavori dell'Ufficio di Presidenza abbiano luogo nella massima informalità, crede, in questa specifica circostanza, di essere autorizzato a ricordare che tale posizione è stata condivisa, in particolare, dal senatore Falomi – il quale ha introdotto il tema con atteggiamento costruttivo –, e quindi dai colleghi Landolfi, Lombardi, Baldini. La prospettiva delle dimissioni del Presidente, anzi, non è stata neppure oggetto di dibattito, ed è stata solo menzionata dai presenti per chiarire, a mò di punto di partenza della discussione, che essa non costituisce questione controversa.

Resta pertanto da valutare se, nel novero delle singole funzioni ed attività attribuite alla Commissione o al suo Presidente, ve ne siano alcune che per loro natura possono o dare luogo a situazioni di conflitto di interesse, o anche solo dare nell'opinione pubblica la sensazione che un conflitto possa sussistere: perché sarebbe puerile negare la necessità di occuparsi anche dell'immagine della Commissione, oltre che delle questioni di sostanza. Tuttavia, è bene orientare sin d'ora il ragionamento nel senso di privilegiare le questioni di sostanza, ove occorra, rispetto a quelle di immagine, per non correre il rischio di menomare la

funzionalità ed il ruolo della Commissione esclusivamente in ossequio ad esigenze «di immagine».

È necessario anzitutto verificare quali siano le funzioni della Commissione che possono influire sulla formazione delle opinioni e del consenso degli elettori. Ritiene che la Commissione, anche quando esercita funzioni di indirizzo, non abbia generalmente poteri amministrativi, né direttamente decisori, né gestionali, né di spesa, e non sia quindi in grado di esercitare alcun condizionamento sostanziale o di fatto sul formarsi del convincimento dell'elettorato. Provvedimenti che «accarezzino» l'elettorato, o particolari categorie di elettori, la Commissione non sarebbe in grado di assumerli, neppure se lo volesse, perché la materia sulla quale si esercita la sua competenza è del tutto diversa.

La Commissione definisce – questo sì – le caratteristiche ed i criteri dell'informazione e dei programmi elettorali, in primo luogo le Tribune. Ma questa attività si esercita con delibere che si attengono alle penetranti disposizioni delle leggi e di una prassi oramai quasi trentennale, del tutto consolidata, e che si attuano con la collaborazione di specifici uffici della Rai, i quali vantano una professionalità ed un'imparzialità altrettanto consolidate. Soprattutto, poi, gli intenti, le motivazioni e gli effetti di tali delibere sono, per la natura della materia trattata, del tutto evidenti e trasparenti, e l'operato della Commissione è costantemente sotto gli occhi di chiunque voglia esaminarlo e valutarlo. È appena il caso di rilevare, poi, che queste delibere sono votate dalla maggioranza dei componenti la Commissione, senza che il Presidente abbia alcuna possibilità di determinarne il merito. Le attività della Commissione che rientrano nella funzione di vigilanza sono parimenti – anzi, probabilmente con più forte ragione – insuscettibili di determinare situazioni di vantaggio nei confronti di singoli candidati.

È necessario quindi chiedersi se le funzioni proprie del Presidente lo pongano, rispetto agli altri membri della Commissione, in una posizione differenziata, o che comunque consenta a lui di condizionare, anche in modo informale, i contenuti dei deliberati della Commissione. Secondo l'art. 6, comma 1, del nostro regolamento interno, il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca, e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. In casi straordinari di necessità ed urgenza – prevede il successivo comma 3 – egli esercita i poteri dell'Ufficio di Presidenza, riferendo poi a quest'organo entro 48 ore. Tali poteri, elencati al successivo articolo 7, consistono nell'esame delle richieste dei componenti la Commissione, di singoli problemi che sorgano nel corso della sua attività, e nella predisposizione del calendario e del programma dei lavori.

Specifiche delibere, approvate dalla stessa Commissione, conferiscono poi al Presidente funzioni ulteriori. Tra queste ricorda quelle del 2 aprile-29 settembre 1998, in base alle quali il Presidente seleziona, tra le segnalazioni e proteste che non provengono da parlamentari in carica, quelle da inoltrare alla Rai, con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza (le segnalazioni dei deputati e senatori beneficiano invece di un

canale di trasmissione automatico). Soprattutto ricorda, poi, che la maggior parte delle delibere in materia di Tribune hanno contenuto una disposizione che conferisce al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza poteri di attuazione delle delibere stesse, e di definizione di casi controversi. Una disposizione analoga sarà verosimilmente introdotta anche nella delibera che disciplinerà le prossime elezioni regionali.

Si nota subito che il Presidente della Commissione, benchè titolare di poteri di rappresentanza, impulso e coordinamento dell'attività dell'organismo, non esercita tuttavia funzioni che, rispetto alla Commissione stessa, lo collochino in una posizione di più forte potere sostanziale. Anche la scelta del calendario dei lavori è attribuita all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ciò è, del resto, conforme a quanto generalmente avviene per tutte le Commissioni parlamentari: sono semmai i Presidenti delle Assemblee che possono essere individuati, da norme di legge, quali titolari di funzioni loro personalmente attribuite, come per esempio la nomina del Consiglio d'amministrazione della Rai. Per la Commissione l'unica e modesta specificazione sembra essere quella dei poteri presidenziali previsti per i casi di urgenza e per l'interpretazione ed applicazione delle delibere elettorali.

Non può poi non ricordare che, come orientamento personale che non ha intenzione di mutare, dal momento in cui ha assunto la presidenza della Commissione ha sempre evitato di prendere parte alle votazioni, anche quando il suo voto avrebbe potuto essere determinante a vantaggio della sua parte politica.

Pertanto il Presidente della Commissione si trova, rispetto agli altri suoi componenti, in una condizione di poteri che sono differenziati esclusivamente sul piano procedurale. Non si vede, quindi, per quale ragione non debba valere per il Presidente (salve le specificità di cui dirà) la medesima prassi che sinora ha escluso la sussistenza di un conflitto di interessi tra condizione di candidato e condizione di componente la Commissione. Si riferisce, qui, non tanto alla circostanza che le Tribune per elezioni politiche sono sempre state definite da Commissioni prevalentemente composte e presiedute da parlamentari ricandidati nelle medesime elezioni (si potrebbe obiettare che la cosa era quasi sempre inevitabile: ma anche questa circostanza non è priva di significato); quanto piuttosto al permanere nell'organismo di colleghi che assumevano singole candidature in elezioni amministrative. Nella presente legislatura si ricordano i casi del senatore Novi, candidatosi a sindaco di Napoli, e del deputato Raffaelli, candidatosi - con successo - alla carica di sindaco di Terni.

A queste considerazioni va poi aggiunto che l'ordinamento parlamentare non sembra contemplare l'istituto della sospensione del Presidente dall'esercizio delle proprie funzioni. Gli articoli 9 e 21, comma 2, del regolamento della Camera prevedono, rispettivamente per i Vicepresidenti dell'Assemblea e delle Commissioni, che essi sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento; l'art. 9 del regolamento del Senato prevede che essi possano sostituire il Presidente del Senato

nelle sedute e nelle cerimonie. Quest'ultima disposizione disciplina inoltre quella che sembrerebbe l'unica ipotesi, nel Parlamento italiano, di supplenza del Presidente, che si determina allorchè il Presidente del Senato demanda le proprie attribuzioni ad un vicepresidente vicario, da lui stesso individuato.

Alla Camera si riscontrano numerosissimi casi nei quali i Presidenti delle Commissioni formulano interventi di merito e prendono parte alle votazioni. Solo in passato (sino al 1990 circa) si potevano riscontrare anche precedenti di «astensione» (dalla presidenza di determinate sedute), alcuni dei quali espressamente menzionavano la discontinuità dei precedenti in proposito (per esempio, in Commissione Lavoro, 11 gennaio 1989). Casi analoghi sono stati oggetto dell'attenzione del Presidente della Camera con le lettere (anch'esse remote) del 10 novembre 1976 (presidente Ingrao, destinatario il Presidente della Commissione Difesa, Accame) e del 14 novembre 1973 (presidente Pertini, destinatario il Presidente della Commissione Giustizia, Reale). La prima di queste lettere consigliava la «temporanea astensione» tecnica dalle funzioni, da parte di un Presidente che intendeva replicare ad una sua interrogazione in Commissione. La seconda legittimava, su richiesta conforme dell'interessato, l'astensione di un Presidente in un caso (parere su una nomina governativa) in cui essa appariva vicina alle ragioni di astensione del giudice. In entrambi i casi il Presidente astenuto avrebbe conservato la facoltà di partecipare ai lavori della Commissione, presieduta da un Vicepresidente: la lettera del 1973 sottolineava l'opportunità che ciò comunque avvenisse, al fine di non alterare la proporzionale rappresentanza dei gruppi. In essa si leggeva inoltre che nell'ipotesi di impedimento, di cui al testo del regolamento della Camera, possono essere compresi anche i casi di impedimento «politico o morale», e non solo l'impedimento fisico. I precedenti citati sono a disposizione dei colleghi.

Al Senato, a far luogo dal 9 febbraio 1977 il Presidente della Commissione Affari costituzionali, Gui, si astenne dal presiederne i lavori in relazione a disegni di legge riferiti alla Corte costituzionale, poiché la Commissione inquirente aveva proposto di porlo in stato d'accusa innanzi alla medesima Corte. Si trattava dello «scandalo Lockheed»: il caso che oggi lo riguarda – ritiene che i colleghi ne converranno – è un pò meno drammatico.

Sembra quindi piuttosto evidente che nel nostro Parlamento il Presidente non debba né possa «autosospendersi», ma possa solo, in riferimento a circostanze eccezionali, astenersi volontariamente dall'espletare singole funzioni, demandandone l'attuazione ad un Vicepresidente.

Reputa pertanto di essere venuto incontro, con le comunicazioni appena rese, all'esigenza sottolineata dall'Ufficio di Presidenza, dando pubblica rilevanza alla questione, ed affrontandola nell'unica sede nella quale essa può essere istituzionalmente trattata. Come noto, la Commissione non può formalmente pronunciarsi, né tantomeno votare documenti di impegno, sulle prerogative del Presidente. Ragioni di opportunità lo

inducono tuttavia a consentire lo svolgimento di un dibattito incidentale, nel quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera, potranno intervenire i colleghi che lo desiderino.

Nel riservarsi di precisare il proprio punto di vista dopo la conclusione del dibattito, preannuncia frattanto il suo orientamento, basato sulle motivazioni sinora esposte. Come già detto, non si dimetterà dalla carica di Presidente della Commissione, né cesserà di svolgere le sue attribuzioni, che rappresentano un dovere, oltre che un diritto. In sede di predisposizione delle delibere che disciplinano le Tribune elettorali, non mi opporrà a che la Commissione attribuisca eventualmente ad un Vicepresidente tutte quelle funzioni e quegli adempimenti che normalmente sono svolti dal Presidente. Dal momento in cui la sua candidatura sarà effettiva, delegherà inoltre ad un Vicepresidente lo svolgimento di tutte quelle funzioni che, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro qualificazione formale, presuppongono la possibilità di un intervento o un'influenza, anche mediata, sull'andamento della campagna elettorale per le elezioni regionali della prossima primavera. Apprezzerà la sussistenza di questi casi secondo responsabilità e coscienza, nel superiore interesse delle funzioni per le quali la Commissione è istituita.

Precisa infine che l'esigenza di tutelare la scelta di eleggere alla Presidenza della Commissione di vigilanza un esponente dell'opposizione – scelta che ha natura istituzionale, e che è stata assunta insieme dall'opposizione e dalla maggioranza di governo – lo induce ad individuare nel Vicepresidente appartenente all'opposizione il soggetto istituzionale cui delegare tali compiti. Prega pertanto sin d'ora il senatore Massimo Baldini di tenersi a disposizione per il loro espletamento.

Il deputato Mauro PAISSAN (Misto-Verdi-U) non condivide alcune delle singole affermazioni contenute nelle comunicazioni del Presidente: in particolare, è perplesso sul singolare «autodeprezzamento» operato dal Presidente nei confronti del ruolo da lui rivestito in Commissione, e non conviene sulle osservazioni relative ai candidati Novi e Raffaelli, che comunque si astenero dai lavori della Commissione durante le campagne elettorali. Tuttavia apprezza l'insieme della relazione, e le conclusioni che da essa sono anticipate. Egli non ha mai chiesto le dimissioni del Presidente, inopportune anche in riferimento alla durata limitata della campagna elettorale ed all'esito incerto della candidatura; considerava opportuna la sospensione del Presidente dall'esercizio di quelle funzioni che sono maggiormente legate alla campagna elettorale, in ordine alla quale la Commissione ha specifiche e delicate funzioni, che la pongono in posizione differenziata da quella di altri organismi collegiali e di altre cariche che il Presidente ha citato. Una situazione di potenziale conflitto indubbiamente esiste: proprio per questo, apprezza la preannunziata intenzione del Presidente di astenersi dalle funzioni che appaiono più critiche sotto questo profilo, a garanzia sia della Commissione, sia della correttezza della

campagna elettorale, ed anche a tutela della libertà di azione del Presidente.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U), pur senza entrare nel merito dei profili giuridico-istituzionali riferiti, reputa seria e motivata la relazione del Presidente, che ringrazia anche per la giusta evidenza da lui data alla questione. Personalmente non ritiene che le competenze della Commissione di vigilanza, e le attribuzioni del suo Presidente, possano sostanzialmente differenziarsi da quelle di altre Commissioni parlamentari; apprezza peraltro le intenzioni che il Presidente ha espresso in chiusura della relazione, le quali testimoniano di quella sensibilità alla quale il Presidente era stato chiamato dalle forze politiche che hanno sollevato la questione.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.) non si associa all'apprezzamento dei colleghi che lo hanno preceduto. Anch'egli, non ritiene che sussista per il Presidente un dovere istituzionale, o comunque giuridicamente apprezzabile, di dimettersi dalla propria carica; ma è del parere che tra la carica di Presidente e la condizione di candidato esista una incompatibilità di fatto, oggettiva e politica. Il suo gruppo avrebbe comunque invitato il Presidente della Commissione a dimettersi, indipendentemente dalla persona che riveste la carica; dimissioni in senso tecnico, ovvero anche solo «autosospensione», da tutte le funzioni inerenti la carica stessa. Neppure avrebbe sollevato obiezioni sull'intenzione di delegare tali funzioni al Vicepresidente che appartiene al medesimo schieramento politico del Presidente autosospeso. Nel caso dell'onorevole Storace, però, la sua parte politica ritiene di avere una ragione in più per formulare tale richiesta, e la esprime con franchezza: la conduzione della Commissione da parte dell'attuale Presidente deve essere giudicata in senso negativo, per la parzialità da egli dimostrata, ed il suo esser venuto meno al proprio ruolo di indipendenza e garanzia.

Si augurava pertanto che, nelle comunicazioni appena rese, il Presidente avesse dato una risposta più confacente a tale richiesta, anche in considerazione di elementi non contemplati nella relazione, quali il ruolo politicamente assai rilevante delle dichiarazioni ed esternazioni pubbliche che il Presidente-candidato può rilasciare. Ribadisce pertanto la sollecitazione alle dimissioni, politicamente motivate, e si augura che, quantomeno, il Presidente voglia rinunciare all'esercizio di tutte le proprie funzioni nel periodo elettorale, come forse si può desumere dalla conclusione del suo discorso.

Dopo che il deputato Francesco STORACE, Presidente, ha ribadito l'ultima parte del proprio intervento, il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.) prende atto che in essa non è in effetti contemplata la prospettiva di delegare per intero le funzioni presidenziali, ed insiste nelle richieste prima formulate.

Il deputato Maurizio BERTUCCI (FI) apprezza e condivide l'equilibrata relazione del Presidente, e l'intenzione in essa preannunziata di delegare quelle funzioni che appaiono politicamente più critiche nel periodo della campagna elettorale. Personalmente non ravvisa ipotesi di incompatibilità tra la carica di Presidente e la condizione di candidato; la sua parte politica, infatti, ha rinunciato a sollevare eccezioni in proposito anche in riferimento alle competenze di Presidenti di altre Commissioni parlamentari (per esempio, la Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera), che parimenti risultano candidati. Si compiace, peraltro, della serenità del dibattito, e della circostanza che quasi tutti i componenti della Commissione sembrano apprezzare le conclusioni del Presidente.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), parlando a nome anche del senatore Antonio Falomi, rappresentante del suo gruppo, oggi impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, reputa serio il dibattito in corso, ma esprime il timore che esso, da dibattito «sulle regole» (e pertanto di alta caratura) possa degenerare in dibattito «sugli schieramenti».

È necessario soprattutto chiarire che, se la Commissione non ha intenzione di chiedere al proprio Presidente di dimettersi, tuttavia le funzioni della Commissione di vigilanza sulla RAI comportano che le dichiarazioni e le esternazioni del suo Presidente – chiunque sia la persona che ne riveste la carica – assumono un rilievo superiore a quello di qualunque altra Commissione. È questo il potere più forte che nella sostanza ha il Presidente della Commissione, benché esso non sia enunciato in nessun regolamento: per tale ragione, le valutazioni di opportunità che il Presidente si appresta ad assumere dovrebbero essere ispirate alla più grande prudenza. Il tema della compatibilità della carica con la condizione di candidato costituisce un interrogativo reale, che forse dovrebbe essere rappresentato anche ai Presidenti delle Camere.

Nell'augurarsi che, comunque, la campagna elettorale dei candidati alla carica di Presidente della Regione Lazio sia condotta su argomenti di merito, sottolinea l'opportunità che la concessionaria pubblica possa rendere disponibili dati sulla presenza in video non solo dei partiti, ma anche dei soggetti sociali che sono legati a temi di stringente attualità politica, ed in particolare di quelli connessi ai cosiddetti referendum sociali. Teme difatti che alcuni soggetti sociali risultino praticamente cancellati dalla programmazione, e reputa opportuno che il relativo monitoraggio riguardi anche le emittenti private.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN), parlando a nome del gruppo di Alleanza nazionale, manifesta apprezzamento per la relazione del Presidente, che dimostra grande sensibilità politica ed istituzionale, su un tema in relazione al quale nessun atto poteva essergli richiesto, e nessun adempimento poteva considerarsi dovuto. Né norme di legge, né regolamenti parlamentari prevedono difatti situazioni di incompatibilità in proposito, e neppure sembra possano verificarsi situazioni di conflitto sostanziale, perché il Presidente-candidato non si trova mai nella condizione di con-

trollore-controllato. Il senatore Bergonzi ha ritenuto di insistere nella richiesta di autosospensione: ritiene in proposito che il Presidente abbia specifici poteri di impulso e di coordinamento dei lavori della Commissione, dei quali si dovrebbe maggiormente tener conto nel formulare tali richieste.

Nell'associarsi poi, alle richieste di monitoraggio formulate dal collega Giulietti, sottolinea l'opportunità che la rilevazione sistematica dei dati sulle presenze politiche sia estesa anche a tutti i telegiornali regionali, come la Commissione ha ripetutamente richiesto, senza esito, sin dal 1997.

Il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) ricorda che l'attività parlamentare ha regole che possono risultare diverse da quelle vigenti in altri campi: oggi occorre garantire soprattutto la funzionalità della Commissione, che deve ancora svolgere varie attività, quali quelle dell'effettiva vigilanza sull'attuazione dei propri documenti di indirizzo, deliberati unanimemente.

Il deputato Francesco STORACE, Presidente, concludendo il dibattito, ringrazia i colleghi di tutte le forze politiche che, con l'eccezione del senatore Bergonzi, hanno escluso la necessità che egli cessi di esercitare le funzioni proprie della carica alla quale è stato eletto. Nessuna norma gli impone di delegare le proprie funzioni: tuttavia egli conferma la propria intenzione di delegare al Vicepresidente di minoranza quelle funzioni che risulteranno suscettibili di influire, anche indirettamente, sull'andamento delle campagne elettorali. Per rassicurare anche le forze politiche che oggi hanno conservato perplessità e dubbi, inoltre, preannunzia che anticiperà il trasferimento di alcune funzioni, quali la valutazione delle segnalazioni concernenti l'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Non può tuttavia non sottolineare – in riferimento alla portata del potere di esternazione che alcuni interventi gli hanno attribuito – che le dichiarazioni e le esternazioni rese da rappresentanti della maggioranza hanno, per loro natura, maggior rilievo di quelle dell'opposizione.

Nel dichiarare concluso il dibattito incidentale, informa che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta odierna, sarà differita alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO 1

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI PARERE

Nella riformulazione del punto 2 sostituire al punto a) le parole «otto rappresentanti della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.» con le parole «dodici rappresentanti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.».

FALOMI

ALLEGATO 2

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Come modificato dall'emendamento accolto

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

il comma 2 dell'articolo 41 del Contratto di servizio, da cui deriva il Protocollo, è stato inserito a seguito del parere reso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sullo schema di Contratto di servizio 1997/1999, nella seduta del 2 luglio 1997. Come si può evincere dalla lettura degli atti relativi, la Commissione intendeva con tale inserimento valorizzare i contenuti della risoluzione approvata nella seduta del 13 febbraio 1997 che si riferivano al pluralismo associativo;

tale orientamento veniva poi ulteriormente specificato nella discussione e approvazione dell'«atto di indirizzo delle pari opportunità nei mass media», approvata nella Commissione del 30 luglio 1997;

peraltro, anche recentemente, il Consigliere di Amministrazione della Rai Giampiero Gamaleri, riferendo nella seduta del 9 dicembre 1999 sul cosiddetto palinsesto sociale, citava l'ampio spettro di tematiche prese in considerazione dalla Rai come risposta agli indirizzi della Commissione di vigilanza;

si può quindi desumere che la volontà ripetutamente espressa, sia come indirizzo della Commissione di vigilanza sia come pratica della Rai, sia quella di dare vita ad un rapporto con la pluralità delle espressioni del mondo associativo sui vari terreni d'interesse;

per questo si ritiene opportuno che la sede di confronto prevista dall'articolo 41 del Contratto di servizio sia finalizzata a mettere in contatto la Rai con espressioni diversificate del mondo associativo;

per questo si reputa opportuno, nell'esprimere un parere positivo sulla proposta di Protocollo, ridisegnare la composizione dell'organismo, inserendovi rappresentanze diversificate che facciano riferimento alle numerose espressioni associative della società, più volte richiamate negli atti di indirizzo;

in ragione del carattere consultivo di questa struttura, che peraltro si riunisce solo tre volte all'anno, si ritiene superfluo operare una distinzione tra partecipanti ed invitati;

si esprimono perplessità sulla partecipazione dei sindacati a tale organismo, anche in ragione del fatto che il decreto legislativo 4 dicem-

bre 1997, n. 460, esclude esplicitamente che le organizzazioni sindacali possano essere considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

esaminata la bozza di protocollo tra Ministero delle Comunicazioni e RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Contratto di servizio approvato con D.P.R. 29 ottobre 1997

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

1. nella premessa venga inserito il richiamo anche all'«atto di indirizzo sulle pari opportunità nei mass media» approvato dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 1997;

2. il punto 2 venga così riformulato:

«Partecipano ai lavori della sede permanente di confronto:

a) dodici rappresentanti della RAI – Radiotelevisione S.p.A.;

b) dodici rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Utenti e delle associazioni di volontariato e dei consumatori così designati:

1) due dal Consiglio Nazionale degli Utenti istituito dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni,

2) due dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato,

3) due dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente presso il Ministero dell'Ambiente,

4) due dalle associazioni femminili rappresentate nella Commissione nazionale per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio,

5) due dalle associazioni di volontariato, indicati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato, istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento affari sociali,

6) due dalle associazioni organizzate nell'ambito del Forum Terzo Settore, organismo firmatario del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 12 febbraio 1999;

7) al punto 7, aggiungere dopo le parole «Ministero delle Comunicazioni» le parole «e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Sesta relazione conclusiva su attività svolte
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Comitato prosegue l'esame della sesta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

22^a Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame – ai fini del parere prescritto dall'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 e dall'articolo 13-bis, punto 16, della legge 27 marzo 1987, n. 120 – della proposta relativa alla variazione di destinazione delle somme ripartite tra edilizia abitativa privata ed edilizia pubblica, per i comuni di Gibellina e Montevago – Relatore deputato Salvatore Giacalone.

La seduta inizia alle ore 14.

Il deputato GIACALONE, estensore del parere, si rende conto che la proposta da lui preparata possa apparire piuttosto farraginoso, e di questo egli si duole, dal momento che essa risente della esigenza di apportare correzioni e quindi esprime un minimo di controtendenza rispetto al parere già deliberato da questa Commissione nella seduta del 27 dicembre 1997. Il testo di parere, che fa, come si dice, di necessità virtù, riprende ampiamente brani della Commissione d'inchiesta sul Belice che aveva concluso i propri lavori nel corso della VIII legislatura, nonché un'interessante presa di posizione del ministro Di Pietro, nel corso della audizione svolta all'inizio della presente legislatura, favorevole alla proposta di trasferire per legge funzioni amministrative ai comuni nel campo delle opere pubbliche alla condizione che l'Amministrazione centrale, sempre competente in materia di calamità naturali, possa esercitare un controllo concomitante, adeguato ed efficace, sulla gestione dei fondi. L'ultima parte della proposta di parere si richiama ovviamente al precedente testo, che ora viene rettificato, sforzandosi di illustrare il contesto normativo nonché la composizione di spinte diverse, ed anche disparate, quali si manifestano in ordine alla direzione da imprimere al percorso di ricostruzione, sempre in difficile equilibrio tra le esigenze che riguardano le abitazioni private e quelle che invece si riferiscono alle opere pubbliche. Conclude la sua breve introduzione sottolineando il ruolo delle opere pubbliche come me-

moria storica e quindi elemento di forte identità delle collettività locali, proprio nella misura in cui si intrecciano interventi che abbracciano diversi livelli istituzionali.

Dà quindi lettura della seguente proposta di parere:

«Premesso che – come già rilevato nel documento conclusivo approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nel corso della VIII legislatura – il modello adottato per la ricostruzione del Belice, ancora dominante peraltro nella cultura urbanistica alla fine degli anni sessanta, era fondato su di una «cascata» di piani territoriali tra loro rigidamente interconnessi, dal livello superiore a quelli inferiori;

premessi ancora che, sempre secondo la Commissione istituita dalla legge n. 96/78, proprio ai livelli inferiori, cioè a dire all'interno dei piani comunali, «si determina un rapporto più immediato e diretto tra decisioni di piano e realizzazione delle opere pubbliche (dove) l'opportunità di programmi flessibili, graduati nei tempi di elaborazione e di attuazione, ma soprattutto fondati sulla verifica costante e continua di quello che (può) accadere ai diversi livelli, e soprattutto a quelli inferiori e subordinati», rapporto che ovviamente si carica di contenuti peculiari e diviene più stringente a seguito di sconvolgimenti naturali come sono i terremoti;

considerato che, nella prospettiva appena richiamata, i comuni della valle del Belice hanno da tempo individuato l'esigenza di un più deciso trasferimento ai livelli inferiori delle funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, ai fini di una «gestione» del territorio che a giudizio degli stessi comuni «verrebbe ad essere sia più celere, sia economicamente più vantaggiosa»;

considerato inoltre che il Ministero dei Lavori Pubblici – nel corso dell'audizione in data 28 ottobre 1996, convocata appositamente per conoscere sul problema gli orientamenti del Governo – ha manifestato per voce dell'allora titolare Di Pietro parere favorevole all'adozione per via legislativa delle opportune correzioni (alla normativa in materia di opere pubbliche), alla condizione che il trasferimento di funzioni ai comuni venga «bilanciato da un adeguato ed efficace controllo dello Stato sulla gestione dei fondi»;

premessi ancora che questa Commissione bicamerale nella seduta del 23 dicembre 1997 – pur esprimendo parere positivo allo schema di ripartizione dei fondi, che ora il provveditorato alle Opere Pubbliche propone in parte di rettificare – ha tuttavia fatto rilevare come il proprio giudizio, a legislazione invariata, doveva farsi carico per forza di cose di una situazione normativa che vede di fatto privilegiati, in quanto più certi ed esigibili, i flussi di spesa che si indirizzano, anche per il concorso di una spinta localistica che non vale disconoscere, alla ricostruzione delle abitazioni private piuttosto che alle opere pubbliche, con effetti di evidente squilibrio per i nuovi assetti territoriali (quando la composizione di spinte disparate non si risolve nella crescita dei residui passivi, fenomeno che deve considerarsi abnorme allorché si

versi, come è appunto il caso del Belice, in materia di ricostruzione di aree colpite da gravi eventi sismici);

date queste premesse e considerazioni la Commissione bicamerale per il Belice esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla variazione di destinazione delle somme dalla edilizia abitativa privata alla edilizia pubblica, per quanto riguarda i comuni di Gibellina e Montevago, con conseguente spostamento, dal Capitolo 8817/Tesoro al Capitolo 9051 Lavori Pubblici, di lire 3.293.546.285 per il comune di Gibellina e di lire 2 miliardi per il comune di Montevago.

Il giudizio della Commissione, per le ragioni ampiamente illustrate nel corpo del parere e già richiamate nel precedente parere del 23 dicembre 1997, include una componente di indirizzo legislativo, poiché si ritiene non ulteriormente dilazionabile l'esame, nelle sedi competenti, delle proposte di nuova normativa che valga a responsabilizzare i comuni sul piano amministrativo (anche per quanto riguarda le opere pubbliche) e nel contempo a selezionare le funzioni dell'Amministrazione centrale, cui verrebbe demandata una più netta competenza in materia di calamità naturali, in linea peraltro con i più recenti sviluppi dell'ordinamento amministrativo, che tendono a privilegiare il momento del controllo qualitativo dei risultati rispetto alle più defaticanti (e dispersive) procedure che si concentrano su singoli passaggi del complesso *iter* amministrativo per la approvazione e la attuazione degli interventi».

Il Presidente LAURICELLA mette quindi ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore, che viene approvata alla unanimità.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13, 45.

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di relazione sulla Calabria (relatore: senatore Franco Asciutti)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricordato che nella seduta del 16 dicembre scorso è stata svolta la relazione, invita il senatore Asciutti a prendere la parola.

Franco ASCIUTTI, *relatore*, intende innanzitutto ringraziare il Presidente, l'ufficio di segreteria ed i collaboratori della Commissione per averlo messo in grado di svolgere il suo compito nelle condizioni migliori.

Ritiene che nel documento in titolo siano compresi informazioni e dati esaustivi per quanto riguarda l'area calabrese, insieme ad una chia-

rezza espositiva che permette di comprendere appieno l'intero fenomeno del ciclo dei rifiuti.

Illustra brevemente due sue proposte emendative.

La prima proposta emendativa si riferisce alla parte riguardante la normativa regionale, gli atti di programmazione e la congruità dell'azione amministrativa, e riguarda in particolare progetti di legge regionale relativi alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed al divieto di importazione di rifiuti; riguarda anche un'iniziativa del gruppo di Alleanza nazionale nel consiglio regionale per un provvedimento volto ad introdurre nell'ambito del danno ambientale il principio della responsabilità oggettiva. Nella proposta emendativa si precisa anche che, nell'autunno 1997, è stata presentata un mozione del gruppo di rifondazione comunista nel consiglio regionale volta ad impegnare la giunta ad adottare il piano per la gestione dei rifiuti.

La seconda proposta emendativa si riferisce all'impiantistica presente in Calabria e si sofferma in particolare sull'impianto di selezione e compostaggio dei rifiuti solidi urbani di Sambatello, in provincia di Reggio Calabria, visitato anche nel corso della XII legislatura dalla Commissione monocamerale di inchiesta; si riferisce inoltre alla piattaforma di trattamento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque civili di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, nonché all'impianto di compostaggio di Catanzaro Lido ed all'impianto della società Pertusola Sud di Crotona.

Massimo SCALIA, *presidente*, non essendo state presentate altre proposte emendative, pone in votazione quelle testé illustrate dal relatore.

Esse sono approvate.

Passa quindi alla votazione finale del documento.

Giuseppe SPECCHIA (AN), parlando per dichiarazione di voto, ringrazia particolarmente il relatore per l'ampio e completo lavoro svolto, nonché l'ufficio di segreteria ed i collaboratori della Commissione.

Ritiene che il documento sulla Calabria dia un quadro esaustivo della situazione territoriale riguardo al ciclo della gestione dei rifiuti e costituisca un utile punto di riferimento per l'azione futura degli organismi pubblici interessati. Auspica, in particolare, che in Calabria e nelle altre aree meridionali vi sia nel prossimo futuro un maggiore impegno da parte delle istituzioni regionali circa l'intera tematica dei rifiuti.

Preannunzia il voto favorevole della sua parte politica sul documento in esame.

Massimo SCALIA, *presidente*, sottolinea che il documento contiene un'esauriente serie di dati ed informazioni sulla Calabria, unita ad un'agile struttura espositiva: ciò determina un giudizio ampiamente positivo sul la-

voro svolto dal relatore e da coloro che hanno collaborato alla preparazione ed alla stesura del testo.

Franco ASCIUTTI, *relatore*, esprime soddisfazione per il generale consenso mostrato dalla Commissione nei confronti del documento in esame: il buon lavoro svolto è anche il risultato di un'adeguata struttura tecnica ed organizzativa della Commissione.

Massimo SCALIA, *presidente*, premesso che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo, pone ai voti il documento in titolo, con le modifiche in precedenza approvate.

È approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che martedì prossimo, 25 gennaio 2000, una delegazione della Commissione si recherà in Basilicata per completare la missione iniziata il 25 settembre 1998.

Comunica inoltre che il 18 febbraio prossimo si terrà a Napoli, per iniziativa della Commissione, un seminario pubblico dedicato alla riflessione sull'istituto del commissariamento e sulle problematiche connesse all'emergenza rifiuti ed alla criminalità.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 gennaio 2000, alle ore 9.30, per una deliberazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno e, alle ore 13.30, per ascoltare i rappresentanti del consorzio obbligatorio oli usati, del consorzio oli e grassi esausti e del consorzio oli esausti.

(Il testo del documento è pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 14,05.

ALLEGATO

RELAZIONE SULLA CALABRIA

*(Relatore: senatore Franco ASCIUTTI)**(Testo integrato con le modifiche approvate
nella seduta del 19 gennaio 2000)**Premessa.*

Nell'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge istitutiva, la Commissione – come noto – ha proceduto alla stesura di rapporti territoriali sulla situazione del ciclo dei rifiuti.

Quanto alla Calabria, oggetto della presente trattazione, informazioni sono state assunte sia mediante apposite missioni *in loco*, sia attraverso l'audizione di esponenti di enti vari sia pubblici che privati, sia ancora attraverso l'acquisizione di documentazione scritta.

La Commissione ha proceduto alla verifica dei livelli di attuazione della legislazione inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti, all'acquisizione di conoscenze relative alla situazione reale del territorio regionale e alle problematiche inerenti a specifici siti, nonché all'accertamento di eventuali nessi tra l'attività degli operatori del settore e attività illecite.

Se le risultanze di tale attività conoscitiva e ispettiva sono di lettura piuttosto complessa e sollecitano in futuro ulteriori approfondimenti, si può tuttavia asserire che il quadro d'insieme è ancora degno di massima attenzione e di più d'un allarme e sembra – purtroppo – inserirsi, sia pure con talune lodevoli eccezioni, in un generale contesto di approssimativa applicazione della legge e di non ancora sufficiente livello di consapevolezza dei problemi del governo del territorio. Ad analoghe conclusioni, del resto, era giunta già la Commissione monocamerale d'inchiesta istituita presso la Camera dei deputati nella xii legislatura (*cfr.* la relazione conclusiva, pubblicata nel volume *Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti*, Roma, 1996, pp. 392 e seguenti, 431 e seguenti).

Già nel settembre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i rifiuti solidi urbani nell'intera regione (*cfr.* l'ordinanza emanata con Dpcm del 12 settembre 1997). Con ordinanza del 21 ottobre 1997, il Ministro dell'interno ha conferito al presidente della giunta regionale i poteri di commissario delegato dotato dei poteri straordinari derivanti dallo stato d'emergenza. Questi atti sono stati la conseguenza della presa d'atto del Governo della Repubblica di una situazione grave, dovuta all'insufficiente sensibilità per la portata del problema dei rifiuti.

Sin d'ora occorre dire, tuttavia, che la gestione commissariale si sta rivelando produttiva di lenti ma significativi miglioramenti.

1. *Le audizioni e le missioni.*

Una delegazione della Commissione, guidata dal Presidente Scalia e composta sia da parlamentari (il senatore Iuliano e il deputato Coperchini) che da consulenti, si è recata in Calabria nel settembre del 1998.

Il giorno 24 settembre la delegazione ha effettuato dei sopralluoghi presso l'impianto di compostaggio di Sambatello (Rc), l'impianto di selezione di Lamezia Terme (Rc), l'impianto di compostaggio di Catanzaro Lido e lo stabilimento della ditta «Pertusola Sud» (Kr).

Nel corso della medesima giornata si sono svolte delle audizioni presso la prefettura di Catanzaro. Sono stati ascoltati, per le istituzioni pubbliche il dottor Vincenzo Gallitto, prefetto di Catanzaro, Pietro Fuda, assessore regionale all'ambiente con funzioni vicarie del commissario delegato per l'emergenza, l'avvocato Italo Reale, presidente della commissione tecnico-scientifica di supporto alla gestione commissariale, Franco Caglioti, assessore all'ambiente del comune di Catanzaro, Nuccio Barillà, assessore all'ambiente del comune di Reggio Calabria; in rappresentanza del mondo imprenditoriale il dottor Rolando Salvatori, responsabile regionale della Confartigianato; il dottor Antonio Argentieri Piuma, vice-presidente regionale della Confindustria; Stefano Zirilli, segretario regionale della Cna; Claudio Liotti, vice-presidente della Lega Coop in Calabria; e infine, per le associazioni ambientaliste, Lorenzo Passaniti, segretario regionale della *Legambiente*; Pierluigi Mancuso, rappresentante regionale di *Ambiente e/vita* e Giuseppe Chiaravallotti, presidente regionale di *Italia Nostra*.

Quanto all'attività conoscitiva svoltasi presso la Commissione, il *plenum* della stessa ha ascoltato in audizione formale il 25 settembre 1997, il dottor Alberto Cisterna, sostituto procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria; l'8 luglio 1998 il dottor Luigi De Magistris, sostituto procuratore presso il tribunale di Catanzaro; il 23 novembre 1999 Luigi Meduri (1), presidente della giunta regionale calabrese e commissario delegato all'emergenza; infine il 2 dicembre 1999 è stato nuovamente ascoltato l'avvocato Italo Reale, presidente della commissione tecnico-scientifica di supporto alla gestione commissariale.

Si sono poi recati in Calabria in diverse altre occasioni i consulenti incaricati dalla Commissione per raccogliere informazioni ed effettuare sopralluoghi.

(1) Al riguardo si ricordi che a seguito delle elezioni amministrative dell'aprile 1995, era stato eletto presidente della giunta regionale l'on. Giuseppe Nisticò al quale è succeduto, per un breve periodo (dall'agosto 1998) l'on. Battista Caligiuri, appartenente al medesimo gruppo (Fi) e poi, per un cambio di maggioranza avvenuto nel gennaio del 1999, l'on. Luigi Meduri (del gruppo del Ppi), che - quale consigliere dell'opposizione - si era precedentemente interessato della materia dei rifiuti, risultando anche firmatario di un'interrogazione datata 15 gennaio 1996.

2. La normativa regionale, gli atti di programmazione e la congruità dell'azione amministrativa.

2.1. *La disciplina regionale.* La gestione del ciclo dei rifiuti urbani in Calabria non è disciplinata in modo organico e razionale. Non v'è alcuna legge regionale approvata sotto il vigore del decreto presidenziale n. 915 del 1982, né tanto meno una fonte analoga emanata sotto il vigore del «decreto Ronchi». La modalità «normale» di governo del problema è stata quella dell'autorizzazione di discariche in emergenza ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 915 del 1982.

Per la sola emergenza del sito di Sambatello è stata emanata una legge regionale di finanziamento degli interventi; (2) mentre giacciono presso il consiglio regionale alcune proposte di disciplina organica della materia.

Lo stesso si deve dire per quel che riguarda i rifiuti speciali.

Durante la consiliatura che sta per scadere, in consiglio regionale sono state avanzate diverse proposte, esaminate dalla competente commissione consiliare e attualmente all'esame del *plenum*. Si tratta di un progetto di legge regionale relativo alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; e di un progetto relativo al divieto d'importazione di rifiuti.

Va sottolineato altresì che, nel luglio del 1996, è stata presentata dal gruppo consiliare di Alleanza nazionale una proposta di delibera per un progetto di legge nazionale d'iniziativa regionale, volta a introdurre nella materia del danno ambientale il principio della responsabilità oggettiva.

2.2. *Altre iniziative regionali.* La materia dei rifiuti è stata oggetto, nell'autunno del 1997, anche di una mozione del gruppo di Rifondazione comunista in consiglio regionale, volta a impegnare la giunta ad adottare il piano regionale per la gestione dei rifiuti. La mozione tuttavia non è mai stata discussa, anche perché al momento della presentazione era stato dichiarato lo stato d'emergenza e perché successivamente è stato adottato il piano.

Numerosi consiglieri regionali hanno inoltrato interrogazioni alla giunta, anche dopo l'adozione del piano da parte della gestione commissariale.

3. La situazione del territorio.

3.1. *Lo stato d'emergenza.* Lo stato d'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Calabria è stato dichiarato il 12 settembre 1997, ed il 21 ottobre 1997 è stato nominato Commissario delegato il presidente della giunta regionale. La dichiarazione dello stato

(2) Si tratta della legge regionale n. 31 del 1996.

d'emergenza è stata successivamente confermata per gli anni 1998 e 1999, sempre indicando il presidente della regione quale Commissario delegato.

Nel maggio 1998 l'ufficio del Commissario delegato ha emanato il «Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili». Si è trattato del primo strumento di pianificazione in materia per la regione Calabria, giacché – come già accennato – sino a quella data non vi era stato alcun intervento normativo della regione, ciò che aveva evidentemente contribuito a determinare la situazione d'emergenza.

La considerevole quantità delle discariche attive sul territorio calabrese (delle quali si dirà appresso) è la testimonianza della completa assenza di programmazione in materia.

Il piano emanato nel maggio 1998 dall'ufficio del Commissario delegato è stato redatto tenendo conto dei criteri e degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale – il decreto legislativo n. 22 del 1997 – e della disponibilità regionale di impianti di smaltimento o trattamento esistenti in regione. Su questo punto occorre però sin d'ora evidenziare come molti di questi erano inattivi o inadeguati, o addirittura realizzati in maniera tale da rendere assai difficile l'attivazione: per tutti valgono i casi dell'inceneritore di Cosenza-Rende (di tecnologia obsoleta e di forte impatto sull'ambiente) e dell'impianto di compostaggio di Reggio Calabria-Sambatello.

L'ufficio del Commissario delegato ha suddiviso il territorio regionale in cinque 'ambiti territoriali ottimali (d'ora in avanti: Ato), ciascuno dei quali dovrà essere dotato di un impianto di selezione secco-umido e di produzione di 'combustibile derivato da rifiuti (Cdr) da inviare ai due impianti di termovalorizzazione di cui è prevista la realizzazione. È opportuno fornire una sintetica descrizione della composizione dei cinque ambiti e delle rispettive dotazioni di impianti secondo il Piano:

Ato n. 1: comprende 90 comuni della provincia di Cosenza (incluso il comune capoluogo), localizzati essenzialmente nella fascia interna e montuosa. In quest'ambito è previsto l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto di Rende, da trasformare in centro di selezione secco-umido (con una capacità di trattamento di 70.000 tonnellate per anno) e compostaggio (dalla capacità di 40.000 tonnellate per anno); un altro impianto di selezione secco-umido (con una potenzialità di 50.000 tonnellate per anno) e compostaggio (potenzialità 25.000 tonnellate per anno) dovrà essere realizzato a Castrovillari; è infine previsto l'adeguamento delle discariche di Lungro, Paterno, Celico, Rogliano e del Consorzio Val Bisirico.

Ato n. 2: comprende 47 comuni, 19 della provincia di Cosenza (area jonica) e 28 della provincia di Crotona. Per quest'ambito si prevede la realizzazione di un impianto di selezione secco-umido (potenzialità 40.000 tonnellate per anno) e compostaggio (potenzialità 25.000 tonnellate per anno) a Crotona; il potenziamento dell'impianto di compo-

staggio (capacità 20.000 tonnellate per anno) a Rossano; il potenziamento delle discariche di Scala Coeli, Cassano Jonico, Scandale e Pallagorio, nonché la realizzazione di una discarica consortile a Crotona.

Ato n. 3: comprende 45 comuni della provincia di Cosenza (area tirrenica). In quest'ambito è prevista la realizzazione di un impianto di selezione (dalla potenzialità di 56.000 tonnellate per anno), di compostaggio (potenzialità di 50.000 tonnellate per anno) e di termovalorizzazione (capacità 120.000 tonnellate per anno); si prevede inoltre il potenziamento delle discariche di San Sosti, Aiello Calabro e San Marco Argentano).

Ato n. 4: comprende 127 comuni, e raccoglie l'intera provincia di Catanzaro e la provincia di Vibo Valentia, salvo tre comuni compresi nell'Ato n.5. È qui previsto il potenziamento dell'impianto di Catanzaro-Alli, portando la linea di selezione secco-umido ad una capacità di 20.000 tonnellate per anno e quella di valorizzazione della raccolta differenziata a 40.000 tonnellate per anno; il potenziamento dell'impianto di Lamezia Terme (con capacità identiche a Catanzaro-Alli); il potenziamento delle discariche di Capistrano, Petrizzi ed Isca sullo Jonio.

Ato n. 5: comprende 100 comuni, e raccoglie l'intera provincia di Reggio Calabria oltre a tre comuni della provincia di Vibo Valentia. Per quest'ambito è previsto il potenziamento dell'impianto di Reggio Calabria-Sambatello, portando la linea di compostaggio ad una capacità di 45.000 tonnellate per anno; la realizzazione di un impianto di selezione secco-umido (potenzialità 40.000 tonnellate per anno) e compostaggio (45.000 tonnellate per anno) a Siderno-Locri; la realizzazione di un impianto di selezione secco-umido (potenzialità 40.000 tonnellate per anno) e termovalorizzazione (120.000 tonnellate per anno) a Gioia Tauro; il potenziamento delle discariche di Siderno, Casignano e Oppido Mamertino.

3.2. *La produzione di rifiuti.* Nel 1997 in Calabria sono state prodotte 697.210 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari a 0.92 chilogrammo per abitante al giorno; la raccolta differenziata ha riguardato appena lo 0,6% degli Rsu prodotti. Circa il 90% dei rifiuti prodotti sono stati smaltiti in discarica, il resto è stato inviato all'impianto di selezione e incenerimento di Rende, e all'impianto di selezione di Catanzaro-Alli.

Quanto ai rifiuti speciali, secondo i dati più recenti in Calabria nel 1997 sono state prodotte 884.968 tonnellate di rifiuti speciali, 106.803 delle quali classificate come «pericolosi». Per quanto riguarda il trattamento, circa 3.400 tonnellate sono state incenerite presso l'impianto di Reggio Calabria, 2.288 tonnellate presso l'impianto di Crotona, 108.269 tonnellate sono state smaltite in discarica mentre 45.020 tonnellate sono state trattate per il recupero di materiali. La regione Calabria non ha fornito informazioni in merito alle quantità non smaltite o trattate nei modi sopra descritti. Va a questo proposito rilevato come la Commissione è a conoscenza di indagini relative a illeciti smaltimenti di rifiuti

speciali prodotti in Calabria. Ma su questo specifico punto si rimanda a quanto verrà detto nel capitolo dedicato alle attività illecite.

3.2.1. *Provincia di Catanzaro.* Nel 1997, in questa provincia sono state prodotte 124.620 tonnellate di RSU pari a una produzione *pro-capite* annua di 324,12 chilogrammi. La raccolta differenziata ha intercettato solo lo 0,74% dei rifiuti prodotti: questa ha riguardato essenzialmente il vetro, che ha rappresentato il 99,4 per cento dei materiali raccolti separatamente. Lo smaltimento è avvenuto principalmente nelle 7 discariche esistenti in provincia. All'impianto di selezione di Catanzaro-Alli sono state inviate complessivamente 49.164 tonnellate di rifiuti.

3.2.2. *Provincia di Cosenza* La produzione di RSU in provincia di Cosenza è stata, nel 1997, di 229.500 tonnellate pari a una produzione *pro-capite* annua di 305,22 chilogrammi. La raccolta differenziata ha rappresentato l'1 per cento, concentrandosi sulla carta (55 per cento dei materiali raccolti in maniera differenziata) e sul vetro (28,7 per cento). Lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto nelle 34 discariche della provincia, mentre 19.825 tonnellate di rifiuti sono state trattate dall'impianto di Rende.

3.2.3. *Provincia di Crotone.* Nel 1997 sono state prodotte 69.410 tonnellate di rifiuti con una produzione *pro-capite* annua di 390,9 chilogrammi. Il dato della raccolta differenziata è nullo. Lo smaltimento è avvenuto nelle 5 discariche esistenti nel territorio provinciale.

3.2.4. *Provincia di Reggio Calabria.* In questa provincia, nel 1997, la produzione di RSU è stata di 221.130 tonnellate, pari a una produzione *pro-capite* annua di 382,43 chilogrammi. La raccolta differenziata si è fermata allo 0,4 per cento dei rifiuti prodotti, concentrandosi sul vetro (55,6 per cento dei materiali raccolti separatamente) e sulla carta (41,9 per cento). Lo smaltimento è avvenuto nelle 10 discariche della provincia.

3.2.5. *Provincia di Vibo Valentia.* La produzione di RSU nel 1997 è stata di 52.560 tonnellate, con una produzione *pro-capite* di 293,91 chilogrammi. La raccolta differenziata ha intercettato lo 0,5 per cento dei rifiuti prodotti; carta (58,7 per cento dei materiali raccolti separatamente) e vetro (37,5 per cento) sono i materiali che hanno inciso in misura maggiore su tale raccolta. I rifiuti sono stati smaltiti essenzialmente nelle 7 discariche della provincia.

3.3. *La congruità dell'azione dei pubblici poteri e le realizzazioni di piano.* È stato rilevato come il piano degli interventi di emergenza emanato dal Commissario delegato nel maggio 1998 sia il primo atto di programmazione in materia di rifiuti in Calabria. Si tratta di un elemento che evidenzia chiaramente come l'inattività in materia della regione abbia di fatto determinato l'attuale situazione di emergenza. La Calabria, al momento della dichiarazione dello stato emergenziale, era disseminata di una miriade di discariche, la maggior parte delle quali

aperte ricorrendo all'articolo 12 del Dpr n. 915 del 1982 e – successivamente – all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta – inoltre – erano stati realizzati alcuni impianti di trattamento, senza tuttavia alcuna organicità, e in buona parte si trattava di impianti non funzionanti per gravi carenze progettuali. In sostanza, la dichiarazione dello stato d'emergenza è calata in una situazione di assai grave arretratezza, per non dire di totale assenza di strumenti, tecnici e programmatori.

Gli stessi dati relativi alla raccolta differenziata per l'anno 1997 (il commissariamento è intervenuto solo nel mese di ottobre) evidenziano l'assenza di quell'attività della pubblica amministrazione tesi ad una gestione del ciclo dei rifiuti diversa dal mero ricorso alla discarica.

Come è stato riferito alla Commissione, all'inizio del 1998 in Calabria erano attive circa 350 discariche, talune aperte ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, altre del tutto abusive. Tali siti sono stati tutti chiusi ed è stato redatto anche un Piano di bonifica, che riguarda tuttavia un numero pressoché doppio di discariche poiché comprende anche quelle attivate negli anni precedenti al commissariamento. Secondo quanto riferito alla Commissione, della bonifica dei siti più rilevanti è stato interessato l'Enea. Ciò che preoccupa è che 180 dei 350 siti chiusi continuano ad essere utilizzati – anche se non tutti in maniera costante – dagli enti locali competenti per territorio: esiste insomma una grave responsabilità anche da parte dei comuni, che pongono in atto comportamenti davvero al di fuori della legge, rendendo in molti casi vana qualsiasi attività di recupero ambientale.

Per quanto riguarda invece gli impianti tecnologici di trattamento o smaltimento, risulta attivato il centro di selezione di Lamezia Terme, mentre con riferimento al forno esistente nello stesso sito è in corso di valutazione l'opportunità di utilizzo per l'incenerimento dei rifiuti ospedalieri. Sono in corso i lavori di ampliamento per il potenziamento del centro di selezione e di compostaggio di Catanzaro Alli, mentre risulta in fase di adeguamento l'impianto di selezione e compostaggio di Sambatello (Reggio Calabria). È importante segnalare a questo proposito che le carenze progettuali originarie di tale impianto determineranno una capacità di trattamento inferiore rispetto a quanto programmato (200 tonnellate al giorno). Si tratta di un elemento che la Commissione intende sottolineare, giacché l'impianto di Sambatello pare appartenere ad un'intera generazione di centri progettati unicamente per ottenere i finanziamenti pubblici, senza alcun interesse per il concreto funzionamento degli stessi (a questo proposito si rimanda a quanto detto, nella relazione sul Piemonte, in merito al digestore di Novara – Doc. XXIII-13, p. 65 – e, nella relazione sulla Sicilia, sul centro di compostaggio di Trapani – Doc. XXIII-34, p. 21). Infine, risulta redatto il progetto di adeguamento dell'impianto di selezione e compostaggio di Rossano.

Secondo quanto riferito alla Commissione, inoltre, l'ufficio del Commissario ha attivato cinque stazioni di trasferta per i rifiuti, ed è stato realizzato il sistema delle discariche previsto dal piano d'emer-

genza. Infine, sono in corso le procedure per la valutazione d'impatto ambientale dei due termovalorizzatori previsti a Gioia Tauro e a Bisignano. A questo proposito la Commissione ha appreso che gli appalti non riguarderanno solo questi due impianti, ma l'intero ciclo di trattamento e di smaltimento (oltre ai termovalorizzatori anche gli impianti di compostaggio e quelli per la produzione del Cdr). La strada scelta dall'ufficio del Commissario è quella del concessione-contratto: il privato che si aggiudicherà l'appalto realizzerà il suo guadagno in un arco temporale di quindici anni. Con tale sistema, in pratica, si vuole evitare quanto accaduto – nella stessa Calabria – ad esempio per l'impianto di Sambatello, dove è accaduto l'impresa aggiudicataria ha incassato il compenso dell'appalto senza dare in cambio una struttura funzionante. Si tratta di un metodo che la Commissione valuta positivamente, mentre qualche perplessità suscitano le motivazioni addotte alla scelta di indire bandi di così notevoli dimensioni. Infatti, alla valutazione che solo in questo modo si è certi che il termovalorizzatore brucerà esclusivamente Cdr di qualità (come affermato dal commissario) si può anche replicare che il vincitore dell'appalto potrà preferire di inviare all'impianto di incenerimento rifiuti non trattati adeguatamente, in modo da ridurre i costi di preparazione del materiale.

La Commissione auspica pertanto il massimo controllo sul rispetto di tutte le clausole contrattuali e sugli standard di qualità del Cdr e delle emissioni in atmosfera; nonché – naturalmente – su tutte le imprese che parteciperanno agli appalti all'interno delle diverse cordate' o assumeranno lavori in subappalto. Come è stato più volte dimostrato, infatti, dietro il volto rispettabile della grande azienda si possono accodare imprese legate alla criminalità organizzata, quando non gestite direttamente da questa. Allo stesso modo, particolare attenzione va prestata nel momento in cui verranno costituite le società miste che dovranno gestire i servizi di raccolta e smaltimento nei comuni calabresi: è facile infatti prevedere che – come per ogni altro tipo di appalto pubblico – la criminalità organizzata cercherà di governare il *business*, inserendosi in maniera sempre più pervasiva con proprie società nel ciclo dei rifiuti.

Ad avviso della Commissione, l'attività dell'ufficio del Commissario appare congrua rispetto ai compiti assegnati, ed in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 22 del 1997. In particolare la Commissione nota positivamente come il sistema della raccolta differenziata e del recupero di materiale sia stata centrata principalmente sulla separazione secco-umido e sulla produzione di *compost* di qualità. Tuttavia lo sviluppo del sistema appare ancora in ritardo, giacché le attrezzature per la raccolta differenziata (compresi gli automezzi) di cui la regione si sta dotando serviranno a coprire il 40% del fabbisogno. Un ritardo che comunque deriva dalla ricordata assenza di interventi e di programmazione precedenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza.

A questo proposito è inoltre opportuno aggiungere come anche in Calabria gli aspetti più problematici dell'azione del commissario attonano all'effettività dei poteri del delegato del Governo. È stato infatti

evidenziato come molti degli interventi disposti dal commissario necessitano di passaggi burocratici nelle strutture ordinarie, il che comporta un allungamento dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi stessi. Esiste insomma la necessità di rimodulare lo strumento del commissariamento, tema al quale la Commissione – come già segnalato nella Relazione sull'attività svolta (Doc. XXIII-35) intende dedicare grande attenzione nei prossimi mesi, con un'indagine dedicata proprio alle realtà territoriali in emergenza per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti.

4. *L'impiantistica presente in regione.*

4.1. *L'impianto di selezione e compostaggio di RSU di Sambatello (RC).* Al momento della visita della Commissione, avvenuta in data 24 settembre 1998, l'impianto era incompleto, inattivo ed esattamente nelle condizioni constatate dalla Commissione monocamerale nella xii legislatura.

La progettazione della struttura risale al 1985. I lavori di costruzione, iniziati nel 1990, con fondi Fio, furono quindi sospesi dal novembre 1991 al maggio 1993 e in seguito fino al 1998, a seguito del fallimento della ditta De Bartolomeis. Grazie al commissariamento per l'emergenza-rifiuti, è stato possibile attivare i lavori a partire dal 1998 e per buona parte del 1999. Questi sono consistiti nel completamento o nel ripristino delle opere per la messa in esercizio dell'impianto nel *revamping* delle sezioni esistenti per riportarle ove possibile nella condizione di montaggio ultimato.

Il dimensionamento originario dell'impianto è stato concepito per accogliere circa 230 tonnellate al giorno di RSU (pari a tutta la potenziale produzione di Reggio Calabria) e circa 19 tonnellate al giorno di fanghi di depurazione con una umidità del 85%. La composizione merceologica di progetto ha le seguenti caratteristiche: 45% di frazione organica putrescibile, 23% circa di plastica e materiali cellulosici, 4,5% di vetro e ceramica, 2,4% di legno, 2,5% di metalli con un sottovaglio di circa il 22%.

L'impianto, da progetto, dovrebbe assicurare una produzione di circa il 49% di *compost* maturo in linea con i requisiti della delibera interministeriale del 27 luglio 1984, del 2,3% di ferro sporco, del 18,3% di Cdr *fluff* trasformabile in 15,3 di Cdr pellettizzato e del 15% di sovralli da inviare in discarica. Il ciclo tecnologico inizia con la pesatura dei mezzi e la ricezione dei rifiuti in fosse a depressione servite da benne e gru. Speciali estrattori alimentano quindi i rifiuti alle linee di trattamento. Ne segue una preliminare classificazione dei rifiuti con separazione della parte organica compostabile. I fanghi di depurazione invece vengono stoccati in apposito *bunker*. La frazione secca costituita da pile, vetro, inerti, materiale ferroso, viene quindi opportunamente separata dalla frazione leggera compostabile. Le frazioni compostabili e i

fanghi vengono quindi miscelati ed omogeneizzati ed inviati al parco di stabilizzazione aerobica accelerata e posta sotto controllo per quattro settimane.

Il parco è munito di rivoltatori automatici in cumuli. Il *compost* stabilizzato è inviato, tramite nastri trasportatori, al gruppo di rimozione delle impurezze costituite da vetri, metalli, pietre, ceramiche e delle frazioni più leggere quali spaghi, etichette, plastiche leggere, tappi eccetera. Il *compost* depurato è quindi inviato al sito di stoccaggio e maturazione definitiva. I sovvalli che si sono separati dal classificatore rotante, vengono inviati ad apposita fossa e separati in seguito dai residui ferrosi, frantumati e separati dalle frazioni leggere combustibili. Anche le frazioni leggere vengono triturate addensate ed essiccate per ottenere un Cdr pellettizzato e raffreddato. I *pellets* sono poi stoccati in magazzino. I rigetti dei sovvalli sono conferiti in discarica ed il ferro recuperato inviato all'utilizzo dopo eventuale pressatura. Le opere realizzate, nel periodo 1998-1999, a fronte del progetto iniziale, sono consistite in lavori civili, installazioni elettromeccaniche (macchinari), realizzazione di impianti elettrici di comando e di controllo e installazione di un biofiltro a tecnologia Engitec, già sperimentata con successo nell'impianto di Colfelice (Lazio) in grado di abbattere le emissioni odorose dell'area di compostaggio e di tutte le aree di selezione e di movimentazione dei rifiuti. L'aria depurata incontra le caratteristiche della normativa vigente in tema di emissioni gassose. La linea di pellettizzazione prevista è stata esclusa in corso d'opera, dato il rilevante costo energetico conseguente alla necessaria modifica di alcuni macchinari. I macchinari per la pressatura del ferro sono stati altresì dismessi.

Attualmente la gestione provvisoria riguarda il collaudo e circa il 30% della portata di progetto a causa del deterioramento di alcune apparecchiature installate. L'impianto, così come realizzato, non è in grado di trattare le quantità di progetto iniziali, a meno che non si intervenga con nuovi investimenti. La potenzialità annua della linea di compostaggio dovrebbe arrivare a 45.000 tonnellate all'anno. La discarica di Fiumara che avrebbe dovuto essere a servizio di Sambatello è ora chiusa in quanto già utilizzata in emergenza nel recente passato. Essa pone rischi sanitari e idrogeologici, essendo situata in una gola, alla confluenza delle acque di dilavamento della montagna soprastante.

4.2. *La piattaforma di trattamento di RSU e depurazione acque civili di Lamezia Terme.* La piattaforma di trattamento consiste di un depuratore di acque civili, di un impianto di selezione di RSU e di un impianto di incenerimento. L'impianto tecnologico di trattamento di selezione RSU, fermo da anni, è stato attivato per intervento della struttura commissariale, completato e messo in funzione nel luglio 1999.

Rispetto alle potenzialità di progetto esso tratta il 60% e si prevede entro la metà del 2000 che arrivi alla potenzialità vicina al 100% e identica a quella dell'impianto di compostaggio di Catanzaro Lido-Alli. Il forno di incenerimento è ancora fermo in quanto è stato progettato fa-

cendo riferimento a tecnologie ormai obsolete e inadeguate alla nuova normativa soprattutto per ciò che riguarda le temperature di esercizio del forno, i sistemi di abbattimento dei fumi e delle polveri che non garantirebbero per esempio gli stringenti limiti alle emissioni di prodotti furanici e diossinici. Un futuro prospettabile per tale impianto è quello di utilizzarlo, previa modifica e adeguamento ai nuovi *standard* ambientali, per la termodistruzione di rifiuti speciali e ospedalieri.

Il progetto commissariale della piattaforma prevede la selezione dei RSU, il compostaggio e l'incenerimento dei sovralli unitamente ai fanghi di depurazione. Un'alternativa di progetto ipotizza l'invio dei fanghi di depurazione ad un *biotunnel* e il compostaggio insieme alla frazione organica dei RSU, previa installazione di un biofiltro in grado di abbattere gli odori derivanti dalla biodegradazione della frazione umida organica.

4.3. *L'impianto di compostaggio di Catanzaro Lido-Alli.* Al momento della visita della Commissione, l'impianto era già in produzione ed in parte risolveva i problemi dei RSU della città di Catanzaro.

A seguito dell'intervento della struttura commissariale esso è stato ampliato, potenziato e adeguato ai nuovi standard normativi anche se si ritiene necessaria l'attivazione di un sistema di abbattimento degli odori. La linea di selezione secco-umido è stata portata a 20.000 tonnellate per anno, quella della valorizzazione della RD a 40.000 tonnellate per anno. Nel 1997 sono state trattate nell'impianto circa 50.000 tonnellate di rifiuti. L'adiacente discarica di RSU asservita all'impianto di compostaggio non ha tuttavia grandi capacità residue di stoccaggio, tant'è che, per evitare un suo rapido esaurimento, già nel 1998 una delibera regionale imponeva che non fossero conferiti alcuni materiali quali quelli provenienti dalla triturazione del legno ed altri ancora per non occupare eccessivi spazi. Nell'impianto si realizza la selezione, il compostaggio e l'ottenimento di RDF. Inizialmente era previsto che i sovralli andassero alla termodistruzione nell'inceneritore di Lamezia Terme per evitare eccessivi accumuli nella discarica asservita all'impianto di Alli. Ciò non si è poi realizzato a causa della inadeguatezza dell'inceneritore di Lamezia agli standard ambientali vigenti. Essendo già stata avviata la raccolta differenziata dei RSU nella città di Catanzaro con prospettive di recupero delle varie frazioni secche, è presumibile che la discarica di Alli, se oculatamente gestita, possa ancora per qualche tempo assolvere al compito di «discarica di servizio» dell'impianto di compostaggio senza eccessivi sovraccarichi.

4.4. *L'impianto della società Pertusola Sud di Crotona (società Enirisorse).* L'impianto è stato progettato nel 1928 ed attivato nel 1932. Fino al 1991 è stato gestito da una società francese per poi passare, nel 1991, alla Nuova Samim che l'ha tenuto fino alla metà degli anni '90 quando nella gestione è subentrata la società Enirisorse, attuale proprietaria.

L'impianto, tecnologicamente antiquato, tratta le blende (solfuro di Zinco) provenienti dal Canada, dall'Australia e dall'Irlanda per la produzione primaria dello zinco. Nel processo produttivo il minerale è inviato alla flottazione da cui si ottiene un concentrato con circa il 50% di zinco. Tale concentrato contiene anche il 4-5% di ossido di ferro e il 25-30% di zolfo mentre il resto (ganga) è costituito da silice e ferro pirritico. Il materiale proveniente dalla flottazione è inviato ad un forno di arrostitimento dal quale si ottengono ossidi di zolfo (utilizzati per la produzione di acido solforico), calcina di zinco (ossido di zinco, zolfo residuo, e ferriti di zinco). Nelle ferriti è presente ancora circa il 15% di zinco e il 3-4% di piombo. L'acido solforico è utilizzato per sciogliere l'ossido di zinco della calcina la cui soluzione va al processo elettrolitico per ottenere zinco metallico. L'ottenimento dello zinco elettrolitico, avviene di norma a Portovesme in Sardegna.

Le ferriti che contengono piombo, zinco, cadmio rame non vengono recuperate presso l'impianto ma sono inviate allo smaltimento. Il loro recupero richiederebbe infatti impianti con tecnologie più moderne di quelle esistenti. La produzione di zinco pone l'impianto di Pertusola al secondo posto dopo Porto Vesme (Sardegna) con 100.000 tonnellate per anno. La resa del processo è del 70%. Durante la visita ispettiva, il *management* dell'azienda ha riferito che le ferriti venivano inertizzate e smaltite in discarica tramite accordi con la società Imichimica e con la Ecoitalia utilizzando un'autorizzazione regionale del 1995. La descrizione del processo di inertizzazione e le modalità di smaltimento non hanno convinto del tutto la Commissione, soprattutto in relazione ai chimismi di reazione rifiuto-*chemicals* descritti.

Le ferriti che erano presenti nei vasconi dell'impianto già nel 1997 ammontavano a 380.000 tonnellate, secondo un rapporto redatto dalla provincia di Crotone. I dubbi espressi dalla Commissione sulla validità del sistema di inertizzazione e smaltimento trovano conferma dalle recenti risultanze di due indagini avviate dalla procura di Catanzaro che ha accertato che circa 30.000 tonnellate di ferriti non sono state inertizzate per fare conglomerati cementizi ma solo miscelate con terra per ottenere sottofondi stradali. In altri casi si simulava il recupero delle ferriti e si smaltivano in terreni agricoli nell'area di Cassano ionico e di Rossano Calabro. A fronte di tale situazione di grave compromissione ambientale, l'ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti ha incaricato l'ENEA di effettuare tutte le indagini tecniche che portino ad una concreta possibilità di bonificare i siti contaminati. La società Enirisorse ha deciso di vendere a privati l'azienda Pertusola Sud e il progetto di acquisizione sta coinvolgendo anche aziende internazionali tra cui la Outokumpu finlandese che opera nel settore della metallurgia. La Pertusola produce circa 80-100 tonnellate per anno di rifiuti da collocare in discarica previo trattamento, a meno che non si voglia tentare un concreto recupero dei metalli. Essendo comunque previsto il raddoppio della produzione, al di là delle operazioni di vendita dell'azienda, conseguentemente raddoppierà la quantità di rifiuti prodotti con il risultato

che, essendo la discarica del nucleo industriale di Crotone prossima ad esaurimento, vi è la necessità di un suo ampliamento per almeno altri 200.000 metri cubi. A tale scopo è stata chiesta alle autorità regionali la relativa autorizzazione, facendo presente che il raddoppiamento della produzione comporterà un investimento intorno a 1000 miliardi e che tale operazione quindi ha necessità di certezze amministrative affinché i rifiuti che verranno prodotti in quantità doppia rispetto a quella attuale, vengano smaltiti correttamente.

5. Le attività illecite.

I lavori svolti dalla Commissione hanno evidenziato come in Calabria si registrino diverse forme d'illegalità relative al ciclo dei rifiuti. Innanzitutto *a)* la regione continua ad essere, insieme alle altre regioni meridionali, meta di destinazione finale di ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi provenienti dal nord e dal centro del Paese nonché dall'estero; in secondo luogo *b)* – non senza connessione con questo flusso illecito di rifiuti – vi è un grave fenomeno di abusivismo nelle discariche; in terzo luogo *c)*, su tutto, vi è una preoccupante penetrazione «ndranghetista» nel settore, con smaltimenti in discariche non autorizzate, costituite da cave, specchi d'acqua, grosse buche scavate in fondi anche agricoli, sulle quali, una volta ricoperte, vengono praticate, non di rado, colture.

5.1. *a)* e *b)* Il fenomeno dei traffici illeciti verso la Calabria era stato già posto all'attenzione del Parlamento dalla Commissione monocamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti che operò nella XII legislatura ed ha trovato ulteriori, allarmanti riscontri nelle vicende giudiziarie connesse ai traffici e allo smaltimento illegale che vedono coinvolte regioni come il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, la Campania, per le quali si rimanda alla trattazione contenuta nelle rispettive relazioni territoriali.

Basti qui citare l'inchiesta in corso presso la procura di Monza, che ha portato al sequestro di circa 120mila metri cubi di rifiuti pericolosi in relazione all'attività di una società – la Ecobat – che assorbe circa il 60% del mercato nazionale relativo al trattamento di batterie esauste e a quelle dell'Enirisorse, azienda del gruppo Eni. Secondo l'ipotesi al vaglio dell'organo inquirente, uno dei canali illegali di smaltimento degli enormi quantitativi di sostanze che l'Enirisorse si è trovata a gestire alla dismissione dell'attività (anni 1996 – 1997), sarebbe stata la ditta Meca di Lamezia Terme, la quale, a seguito di un trattamento, che comunque è oggetto di accertamenti e di verifiche, avrebbe conferito il residuo in una discarica di I categoria A, ossia destinata ai rifiuti urbani e assimilabili (*cfr.* la relazione sulla Lombardia, approvata il 16 dicembre 1999).

A rendere l'*affaire* rifiuti appetibile per le imprese sono i rischi assai modesti connessi a tale pratica illegale che assicura costi di smalti-

mento inferiori a quelli praticati dal mercato legale, nonché le garanzie di «omertà» assicurate da trasportatori e smaltitori, grazie anche all'opera fattiva svolta dalle organizzazioni criminali, specie nelle aree depresse del paese come la regione Calabria, dove la *ndrangheta* si è mostrata pronta ad orientare la sua azione di controllo e gestione del territorio nel settore dei rifiuti, investendo il suo patrimonio in iniziative assai lucrose e di più agevole realizzazione a fronte di una sostanziale assenza di rischi penali connessa alla natura prevalentemente contravvenzionale delle fattispecie illegali rispetto ad illeciti tradizionali come estorsione, usura, traffico di armi e stupefacenti, puniti dal legislatore nella forma delittuosa con pene particolarmente severe.

Così, se da un lato continuano a registrarsi nella regione casi di discariche attivate dai sindaci con procedure d'urgenza e gestite in modo carente, tanto da aver fatto rilevare al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri una situazione di illegalità diffusa che va dalla mancanza dei requisiti tecnici a gravi omissioni amministrative, a smaltimenti abusivi di rifiuti provenienti da varie regioni in violazione anche del divieto di esportazione transregionale (vedi ordinanza del Ministero dell'interno n. 2696 del 21 ottobre 1997- «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria», doc. 318/1 dell'archivio della Commissione); dall'altra, l'aspetto che desta maggiore preoccupazione è quello relativo alla progressiva penetrazione nel ciclo dei rifiuti della *ndrangheta*, che ha esteso le proprie attività illegali dallo smaltimento dei rifiuti anche pericolosi in discariche illegali, fino al controllo del settore degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati.

Sotto il primo profilo, si segnala che nel corso del 1997 vi sono stati ritrovamenti di diversi terreni adibiti a discariche abusive, specie nel territorio della provincia di Cosenza.

A Corigliano Calabro, ad esempio, è stata rinvenuta una discarica dove confluivano i rifiuti urbani e speciali provenienti dai comuni di Corigliano Calabro, Crosia e San Giorgio Albanese, che è risultata attivata senza l'autorizzazione da parte della regione Calabria e gestita in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; nel procedimento penale avviato dalla locale procura e tuttora pendente, sono coinvolti a titolo di concorso nella condotta illecita oltre il titolare della discarica, i sindaci dei comuni che hanno consentito e ordinato il conferimento presso la discarica abusiva dei rifiuti prodotti nel territorio di propria competenza.

Nel comune di Acri, nell'estate del 1997 è stato ritrovato un camion abbandonato, che portava numerosi fusti contenenti rifiuti pericolosi, ma, purtroppo, come in altri casi analoghi, le indagini non hanno consentito di individuare l'esatta provenienza e la destinazione finale del carico.

Sempre ad Acri, le forze dell'ordine hanno svelato un'attività di trasporto e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi (in particolare, miscele di solventi polari e di sostanze organiche ad alta concentrazione di

romo e materiale solido costituito da cuoio), effettuata nel corso del 1997.

I rifiuti, trasportati su un autotreno, in parte venivano scaricati su un terreno sito in località Serra Cavallo del comune di Bisignano, in parte smaltiti presso la discarica di RSU del comune di Acri, pur in assenza delle prescritte autorizzazioni regionali al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti pericolosi (il procedimento è attualmente in fase dibattimentale).

Va ricordata, ancora, la recente operazione che ha portato all'arresto dei gestori di un impianto di smaltimento di rifiuti ospedalieri di Crotona: gli imprenditori realizzavano truffe in danno di aziende sanitarie locali, dichiarando quantità di rifiuti smaltite superiori a quelle effettivamente trattate.

Una vicenda analoga ha interessato la provincia di Reggio Calabria, dove, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri su un furgone della ditta «Salvaguardia Ambientale» di Crotona, è emerso che i colli di rifiuti ospedalieri, che dai documenti di viaggio risultavano trasportati dal mezzo, erano in numero inferiore a quelli effettivamente stipati sullo stesso.

Dalle ulteriori verifiche condotte dai militari sulla documentazione di accompagnamento dei colli contenenti i rifiuti, è risultato che ciò si era ripetuto per numerosi trasporti, consentendo alle ditte incaricate del servizio di trasporto e smaltimento di tali rifiuti dalla ASL 11 di Reggio Calabria di lucrare con tale condotta truffaldina dalla notevole differenza tra il caricato ed il documentato, grazie anche al comportamento compiacente di alcuni funzionari dell'ente ospedaliero che, peraltro, avevano incaricato la ditta del trasporto del materiale di scarto delle strutture sanitarie della città con provvedimenti di proroga rispetto ad un precedente incarico ormai scaduto.

5.2. I traffici internazionali. La Commissione monocamerale della XII legislatura ebbe ad occuparsi del preoccupante fenomeno dei traffici e degli smaltimenti illegali di scorie e rifiuti radioattivi in mare, nell'ambito di alcune inchieste avviate dalle procure di Matera, Reggio Calabria e Napoli relative all'affondamento di navi che si sospetta fossero cariche di scorie e rifiuti radioattivi, principalmente nel mar Mediterraneo, cui si accompagnava la consumazione di una serie di truffe alle compagnie assicurative con la riscossione dei premi previsti per i sinistri marittimi.

Secondo la ricostruzione offerta dagli organi inquirenti il progetto prevedeva il lancio dalle navi di penetratori carichi con scorie radioattive, racchiuse in contenitori di acciaio inossidabile dotati di sistema *sonar* (sì da renderli rilevabili ai fini di un eventuale recupero), che si depositavano sino a 50-80 metri al di sotto del fondale marino; in alternativa, si affondava la nave con l'intero carico pericoloso, simulando un affondamento accidentale e lucrando, così, anche del premio assicurativo.

Nell'ambito del fenomeno che si è descritto, l'inchiesta di maggiore interesse rimane quella avviata dall'ufficio di procura della pretura di Reggio Calabria e poi trasmigrata per competenza alla locale procura distrettuale antimafia, anche in considerazione degli elementi che essa ha offerto sulle relazioni con presunti traffici illegali di armi su scala internazionale, che hanno determinato l'avvio di ulteriori indagini, tuttora pendenti, presso le procure competenti di Milano e Brescia.

L'indagine calabrese, avviata nel 1994, ha per oggetto alcuni affondamenti sospetti di navi nel Mediterraneo, al largo delle coste ioniche calabresi (le cosiddette «navi a perdere», utilizzate per l'affondamento di rifiuti radioattivi), in particolare quello della motonave Rigel, che sarebbe affondata il 21 settembre 1987 a 20 miglia da Capo Spartivento, e vede in ruolo chiave tale Giorgio Comerio personaggio in contatto con noti trafficanti di armi e coinvolto anche nella fabbricazione di telemine destinate a diversi paesi, come l'Argentina. L'organo inquirente ha prospettato la partecipazione di *clan* della ndrangheta a siffatti smaltimenti illeciti, motivo per cui si è radicata la competenza nell'ufficio distrettuale.

A prescindere dagli esiti strettamente processuali del procedimento penale pendente a Reggio Calabria, permane la più viva preoccupazione per tutta una serie di elementi offerti dalla stessa indagine e dagli altri dati acquisiti.

Anzitutto, va evidenziato che gli accertamenti condotti dagli investigatori unitamente all'ANPA, tendenti alla localizzazione e al recupero della motonave in Rigel, nonché al rilevamento della presenza dei rifiuti radioattivi in mare, se pure hanno dato esiti infruttuosi muovevano, però, da coordinate geografiche assai incerte circa il luogo del presunto affondamento della nave e dalle oggettive difficoltà delle operazioni di rilevamento della presenza di rifiuti radioattivi in navi affondate in tratti di mare con fondali particolarmente profondi. La grande profondità dei fondali marini esplorati e la loro sconnessione, d'altra parte, vanificavano in sostanza l'attività di rilevamento con la strumentazione radiometrica, poiché questa, a causa della pressione marina, avrebbe potuto individuare la presenza di radioattività solo in prossimità estrema al relitto.

È evidente che tale incertezza dei dati ha compromesso il percorso dell'indagine e la correttezza dei suoi esiti, non contribuendo di certo a fugare seri dubbi sulla natura quantomeno pericolosa del carico portato dalla Rigel, attese le «strane» circostanze del suo affondamento e la provenienza di parte del carico che essa portava.

Infatti, secondo i giornali di bordo, la motonave sarebbe affondata a causa di un'infiltrazione d'acqua nel motore, ma il consulente del PM ha contestato che ciò solo poteva portare all'affondamento e, tantomeno, creare una situazione di pericolo tale da giustificare l'immediato abbandono da parte dell'equipaggio senza l'avvio delle usuali azioni intese ad ottenere l'intervento di rimorchiatori o altri mezzi di soccorso per tentare il salvataggio della nave e del suo carico.

Altro dato particolarmente interessante evidenziato dalla consulenza è che gran parte delle merci ufficialmente caricate sulla Rigel proveniva da ditte in difficoltà economica; talune partite erano rappresentate da merci (materiali – macchinari) fuori produzione o di recupero per i quali mancava la dovuta congruità tra valore assicurato e valore effettivo, come del resto dimostrato nel procedimento per truffa aggravata ai danni delle assicurazioni svoltosi presso il tribunale della Spezia, che si è concluso con la condanna degli imputati per avere, appunto, organizzato l'affondamento al fine di lucrare dei premi assicurativi dal sinistro.

Non può, dunque, escludersi che alcuni caricatori consapevoli abbiano caricato anche prodotti pericolosi, specie se si tiene conto di alcune merci particolarmente sospette, che ben avrebbero potuto celare scorie tossiche. Inquietanti sono, poi, gli elementi di analogia tra l'affondamento della Rigel ed altri affondamenti di motonavi, che la consulenza pone in rilievo.

Ben 39, infatti, risultano i casi di affondamento di navi riferiti al mar Ionio, verificatisi tra il 1979 ed il 1995, dati tratti dall'archivio STB Italia di Genova e Milano, e da varie compagnie assicurative, fra cui la *Lloyd's Register of Shipping*, sede di Genova. In particolare, va ricordato l'affondamento della motonave «Barbara», avvenuto nei pressi dell'isola Zante il 26 giugno 1982, che presenta aspetti del tutto simili a quello della Rigel: la nave, che portava un carico di manganese in fusti (circa 1200 tonnellate), presso l'isola di Zante pativa una infiltrazione d'acqua nel motore ed il progressivo allagamento che determinava il suo abbandono da parte dell'equipaggio. È risultato però che la nave, mentre era ferma nel porto della Spezia, era stata urtata da un'altra motonave battente bandiera greca, ma – fatto davvero strano – non era stata avvisata dal comandante né la locale capitaneria di porto né il Registro italiano navale.

Insomma, il carico di minerali in fusti, la rotta seguita, la circostanza che a La Spezia non sia stato dato alcun avviso dell'incidente occorso a tutela degli stessi interessi armatoriali ed ai fini della convalida della classe della nave, rende la vicenda certamente sospetta.

Vi è poi la motonave «Rosso», incagliatasi il 14 dicembre 1990 nei pressi di Vibo Valentia ed abbandonata dall'equipaggio, la quale – quando era ancora denominata «Jolly Rosso» – era stata utilizzata dal Governo italiano per il trasporto di 2.200 tonnellate di rifiuti tossici dal Libano alla Spezia; dopo che i rifiuti erano stati scaricati, la nave veniva bonificata; successivamente l'armatore ne modificava la denominazione e la metteva in vendita, e subito dopo si verificava l'incaglio a Vibo Valentia.

Ancora: si rammenti la vicenda relativa all'affondamento della motonave «Marco Polo», già affrontata dalla precedente Commissione ed oggetto di indagine da parte della stessa Procura presso la pretura di Reggio Calabria, verificatosi nel mese di maggio 1993 all'altezza del Canale di Sicilia. In questo caso, si è riscontrata la presenza di radioattività da torio 234 su campioni di alghe e materiale ferroso prelevati a

seguito del rinvenimento in mare (nell'aprile 1994), al largo delle coste della Campania, di alcuni containers persi dalla citata nave.

Notevoli sono le analogie di questo affondamento con quello della motonave Koraline, avvenuto al largo di Ustica (sono stati, infatti, rinvenuti anche in questo caso alcuni containers con la presenza di forti concentrazioni di torio).

Merita ancora segnalare la sparizione della motonave «Nicos 1» e del suo carico: nel periodo 3 luglio 1985- 16 novembre 1985, mentre essa caricava nel porto della Spezia, ne veniva arrestato il comandante e disposto il sequestro conservativo e del carico e della stessa motonave; quando, infine, riusciva a partire, dichiarava quale porto di destinazione quello di Lomè (Togo) dove non è mai arrivata, ed anzi risulta che avrebbe scalato in porti assolutamente fuori rotta (Cipro, Libano, Grecia). Secondo la documentazione ufficiale, i caricatori erano rappresentati da alcune ditte italiane per materiali vari (come legname, contenitori di metallo, macchine per la lavorazione del legno, sanitari, fotoriproduttori) che erano stati imballati in containers, gabbie e cartoni. A fronte di siffatte circostanze quantomeno anomale, si ritiene, invece, che la motonave in oggetto, una volta sbarcato il carico in Libano e sostituito il personale di bordo, abbia cambiato denominazione («Haris») per essere rintracciata in porto greco.

Ancora, l'affondamento della motonave «Alessandro I», avvenuto il 1° febbraio del 1991 nei pressi di Molfetta, attribuito dall'autorità marittima ad «imperizia» del Comandante, mentre i dati tecnici consentirebbero di affermare che la stabilità della nave fosse tale che essa era predisposta alla possibilità di «ingavonamento» e, comunque, la causale del sinistro non potrebbe farsi dipendere dalla sola imperizia del comandante. In ogni caso, la parte più inquinante del carico portato dalla motonave è stata recuperata.

Ebbene, il numero, la natura e le forti analogie dei casi interessati al fenomeno delle cd. «navi a perdere» rendono del tutto probabile l'ipotesi, tuttora non suffragata da idonei riscontri, che la Rigel e le altre motonavi portassero carichi di merci quantomeno pericolose, se non di rifiuti radioattivi, e confermano la necessità di mantenere viva l'attenzione verso il fenomeno da parte della Commissione.

5.4. c) *L'azione della criminalità organizzata.* Sotto il profilo delle connessioni tra criminalità organizzata e traffici illeciti di rifiuti, particolarmente significative appaiono due inchieste condotte dalla procura di Catanzaro.

La prima - nell'ambito della quale è stato anche arrestato l'allora assessore regionale all'ambiente - riguarda l'illecita gestione di circa 30mila tonnellate di rifiuti pericolosi, precisamente ferriti di zinco provenienti dalla Pertusola sud di Crotone, azienda del gruppo ENI, da parte di un'organizzazione criminale collegata ad organizzazioni criminali mafiose della provincia di Cosenza, che avrebbe avuto come finalità specifica proprio l'illecito smaltimento di tali rifiuti mediante la si-

mulazione di operazioni di recupero e successivo occultamento degli stessi, avvalendosi della complicità di funzionari della regione, previamente «contattati» dall'organizzazione, e dell'attività di reperimento dei siti ove scaricare le ferriti di zinco posta in essere da alcuni soggetti. Il materiale pericoloso veniva infatti miscelato con rifiuti inerti, e quindi interrato in aree a vocazione agricola della Calabria, come i territori circostanti Cassano Ionio o la Piana di Sibari.

Secondo quanto riferito alla Commissione dal magistrato titolare dell'indagine, dottor Luigi De Magistris, in sede di audizione, l'accordo commerciale della Pertusola sud con due società - Imichimica ed Ecoitalia - per lo smaltimento dei rifiuti era stato reso possibile da un'autorizzazione illegittima rilasciata nel 1995 dall'assessorato all'ambiente della regione, in base alla quale erano stati stipulati una serie di accordi con ditte di autotrasporto per portare questi rifiuti da Crotone alla zona di Cassano Ionio. Dagli accertamenti effettuati sarebbe emerso che l'accordo non avrebbe potuto riguardare le ferriti di zinco, le quali, comunque, non venivano trattate in modo da formare dei conglomerati cementizi così come concordato, ma ci si era limitati a miscelarle ed a produrre del sottofondo stradale.

La procura ha prospettato le fattispecie del delitto di associazione per delinquere (art.416 c.p.) finalizzata allo smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi, e del disastro ambientale (art.434 c.p.), chiedendo il rinvio a giudizio di ben 23 persone, tra cui amministratori e rappresentanti di diverse società, anche d'intermediazione, nonché del dirigente del settore inquinamento dell'assessorato all'ambiente della regione Calabria che aveva rilasciato l'illecita attestazione, che autorizzava allo smaltimento delle ingenti quantità di ferriti di zinco nei modi sopra descritti.

La seconda indagine avviata dalla procura di Catanzaro - attualmente pendente dinanzi al GUP - riguarda, invece, gli appalti per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti nei comuni di Catanzaro, Rossano e Reggio Calabria. La regione, per la realizzazione degli impianti, aveva in un primo momento ottenuto un finanziamento statale di 67 miliardi, che sono stati spesi senza realizzare le opere; è seguito un ulteriore stanziamento di 23 miliardi e un terzo di altri 10 miliardi.

Tali finanziamenti non hanno conseguito il loro obiettivo, cioè la realizzazione di impianti per un efficiente smaltimento dei rifiuti, come dimostra il recente commissariamento della regione Calabria per l'emergenza rifiuti.

Dei tre siti individuati dalla stessa regione su delega del Governo per la realizzazione degli impianti, quello di Rossano Calabro non è stato completato e non è mai entrato in funzione; quello di Catanzaro Lido-Alli ha operato solo come centro di raccolta e non di trattamento dei rifiuti, mentre l'impianto di Reggio Calabria è una struttura fatiscente che ha creato grossi problemi di inquinamento. Solo di recente gli impianti di Catanzaro Lido-Alli e di Rossano sono stati completati, mentre quello di Reggio Calabria è stato riattato, grazie all'intervento

dell'ufficio del Commissario per l'emergenza, potendo finalmente entrare in funzione.

Il procedimento penale vede coinvolti l'assessore regionale ai lavori pubblici all'epoca dei fatti, il presidente *pro tempore* della giunta regionale, il dirigente dell'assessorato all'urbanistica e all'ambiente della regione, unitamente ad amministratori e rappresentanti di numerose società (tra cui la De Bartolomeis, già nota alla Commissione per altre indagini su appalti in materia di rifiuti - v. al riguardo la relazione sulla Sicilia (Doc. xxiii-34, p. 39), la Bonifati spa, la SNAM Progetti spa, la Termomeccanica italiana spa, la Castagnette spa), per una serie di truffe e falsificazioni di atti pubblici poste in essere nel periodo 1994-1997 per gestire i cospicui finanziamenti statali, al fine di favorire i propri interessi e quelli di determinate imprese, che dall'operazione hanno conseguito ingiusti profitti per circa 90 miliardi complessivi.

Precisamente, secondo la prospettazione accusatoria, la procedura di gara pubblica ormai quasi perfezionata con la proposta di aggiudicazione degli appalti relativi alla costruzione dei tre impianti per lo smaltimento dei RSU di Catanzaro, Reggio Calabria e Rossano Calabro, previsti dal finanziamento FIO 1984 di 67 miliardi, veniva annullata senza legittima motivazione e contro il parere sia del responsabile dell'ufficio legale che dell'organo tecnico della regione, così vanificando i requisiti essenziali del finanziamento, individuati nella presenza di una «progettazione esecutiva» e «immediata cantierabilità dei lavori» entro 120 giorni dalla delibera autorizzatoria del CIPE del febbraio 1985, per l'immediata ricaduta occupazionale dell'intervento pubblico. L'annullamento della procedura consentiva di favorire determinate imprese, nonché di gestire le nuove gare d'appalto da parte dello stesso assessorato regionale ai lavori pubblici, anziché dai comuni o loro consorzi come previsto dal Dpr n. 915 del 1982, allora in vigore. Si procedeva, quindi, alla nomina di nuove commissioni esaminatrici composte da personaggi previamente «contattati» e la seconda gara d'appalto si concludeva con aggiudicazioni a favore delle stesse imprese che avevano partecipato alla prima, anche se associate in modo diverso o attraverso il meccanismo dei subappalti (dove maggiormente si è registrata la presenza della criminalità organizzata), in tal modo garantendo una distribuzione delle ditte fra i tre siti, ma per importi notevolmente superiori alla prima gara e senza che vi fosse alcuna «progettazione esecutiva», come richiesto dalla procedura FIO, tanto che al momento della gara non esisteva ancora una sicura «area di sedime» degli impianti, lacuna, questa, che è alla base del dispendio di fondi pubblici e dell'allungamento a dismisura dei tempi di realizzazione degli impianti, mai terminati secondo quella procedura. Non era stato neppure acquisito il parere preventivo dell'organo tecnico regionale, intervenuto solo successivamente, e per l'impianto di Reggio Calabria l'aggiudicazione da parte della regione avveniva contro il parere espresso dalla stessa commissione aggiudicatrice.

In fase di approvazione dei progetti degli impianti di RSU, veniva abilmente prospettata una situazione diversa agli organi preposti alla ve-

rifica dell'attività: al Ministero del bilancio, infatti, si riportavano l'avvenuto perfezionamento della gara e l'utilizzo del finanziamento entro i limiti assegnati, mentre all'organo di controllo sugli atti regionali si comunicavano computi economici maggiori al solo scopo di ottenere l'esecutività dell'atto.

Negli anni successivi, le ulteriori somme FIO venivano ottenute ricorrendo all'artificiosa e falsa rappresentazione di costi maggiori negli stati di avanzamento dei lavori per la realizzazione degli impianti, nonché mediante l'approvazione della delibera regionale n. 909 del 1993, con la quale – in violazione della delibera CIPE del 1985 – si prevedevano nuovi fondi nella rimodulazione del PRS *ex lege* n. 64 del 1986, al fine di ulteriormente spendere a favore delle imprese aggiudicatrici i costi di realizzazione di detti impianti, sottacendo tale rimodulazione al ministero dell'ambiente competente per la sua ratifica, mentre il Consiglio regionale approvava la rimodulazione del PRS nel 1993, ignorando che l'ente attuatore degli appalti per gli impianti era lo stesso assessorato ai lavori pubblici della regione e non già i comuni interessati o loro consorzi. Tale operazione consentiva di fruire di oltre 90 miliardi spesi dall'ente regionale per gli impianti, a fronte dei 67 previsti dal FIO 1984.

Le vicende giudiziarie illustrate mettono chiaramente in luce la forte penetrazione nel ciclo dei rifiuti delle organizzazioni malavitose, il cui raggio d'influenza si è esteso dal controllo degli impianti finali di smaltimento sino alla gestione e controllo degli appalti, sia pubblici che privati, attuato nei modi più svariati. Tale controllo è storicamente iniziato caratterizzandosi in termini di un mero, ma efficacissimo, controllo di fatto, ma si è sempre più concretamente esteso nel senso dell'acquisizione diretta della titolarità degli impianti, attraverso imprese direttamente legate alle organizzazioni criminali.

Per questo verso, i dati dell'esperienza giudiziaria dimostrano come, anche per questa regione, vi sia stato un mutamento nella strategia di infiltrazione dei *clan*, i quali non intervengono nelle attività produttive e, in particolare, nel ciclo dei rifiuti, in funzione essenzialmente «protettiva» delle imprese, con imposizione di tangenti, intimidazioni, finanziamento, prestiti usurari, ma si propongono sul mercato degli appalti e subappalti come «soggetto impresa», grazie all'enorme potere economico di cui godono in un territorio afflitto da una endemica disoccupazione, che genera ancora, purtroppo, un vasto consenso sociale tra varie fasce di popolazione, essenziale per costruire un sistema di collusioni e per favorire comportamenti omertosi funzionali al mantenimento e rafforzamento del controllo sulle attività economiche.

In tale contesto, l'azione delle organizzazioni criminali si è caratterizzata, da un lato, in termini di influenza diretta e coattiva sulle imprese titolari degli impianti e, dall'altro, attraverso il controllo dell'attività della pubblica amministrazione, relativa sia all'affidamento della gestione di impianti pubblici che alla programmazione dei tempi e dei siti di localizzazione dei nuovi impianti, come testimonia la vicenda della

realizzazione dei tre impianti di smaltimento dei rifiuti di Rossano Calabro, Catanzaro Lido-Alli e Reggio Calabria.

Illuminante di tale *modus operandi* della criminalità organizzata è un altro procedimento avviato dalla procura di Catanzaro, che vede coinvolti numerosi titolari o rappresentanti, o entrambi, di imprese di pulizie e smaltimento di RSU operanti nella regione, per il delitto di associazione per delinquere, finalizzato alla turbativa delle gare bandite da molteplici enti pubblici nella regione Calabria e relative al settore delle pulizie, tra cui la licitazione privata per l'affidamento del servizio di nettezza urbana del comune di Catanzaro negli anni 1995-1996-1997.

L'organizzazione criminale – secondo l'ipotesi accusatoria – realizzava il controllo delle gare d'appalto, da un lato attraverso la creazione artificiosa di una serie di società satelliti, tutte riconducibili all'impresa capofila facente capo al gruppo criminale, in grado di proiettarsi nelle gare con diversi ribassi percentuali al fine di prevenire le cosiddette offerte scheggia' o quelle provenienti da ditte non controllabili in anticipo; dall'altro, ponendo in essere un'attenta politica di contatti finalizzata all'imposizione delle offerte e dei ribassi, sfruttando la propria potenza economica e la propria posizione dominante. Solo quando tale duplice *modus operandi* non consentiva di raggiungere gli esiti prefissati, interveniva l'attività di coazione e minaccia sugli altri imprenditori del settore, per obbligarli ad una partecipazione alle gare sottoposta alle condizioni stabilite dall'organizzazione, ovvero al ritiro dalla gara.

Così, nel caso della licitazione privata per l'affidamento del servizio di nettezza urbana del comune di Catanzaro, è emerso che sono rimaste aggiudicatarie le ditte che avevano, sì, presentato il ribasso prezzi più consistente, ma a fronte di pochissime offerte (se non, addirittura, di un'unica offerta, come per l'anno 1997) da parte di imprenditori previamente contattati dall'organizzazione, e secondo un capitolato d'appalto che appariva stilato su misura per le caratteristiche di tali imprese.

L'inchiesta in corso mostra uno spaccato allarmante del controllo operato dai gruppi criminali nel settore delle gare pubbliche, in particolare quelle relative alla gestione dei rifiuti, in cui il fortissimo clima di omertà e la fitta rete di collusioni con gli apparati amministrativi rendono, peraltro, estremamente difficile a forze dell'ordine e magistratura l'attività di individuazione di fonti testimoniali e di identificazione di tutte le imprese coinvolte nella spartizione illecita degli appalti, nonché delle responsabilità in capo ad amministratori pubblici.

5.5. *Le attività illecite ed il ruolo della pubblica amministrazione.*
Appare necessario sottolineare, a questo punto, come l'incremento delle possibilità di influenza delle organizzazioni criminose nella complessiva attività di gestione dei rifiuti sia necessariamente favorito dall'atteggiamento non sempre limpido e corretto che le amministrazioni pubbliche assumono di frequente nel momento in cui vengono a confrontarsi con le delicate problematiche connesse al ciclo di smaltimento.

Anche per questa regione, le vicende giudiziarie illustrate, nella gravità delle condotte tenute da alcuni amministratori locali, sono esemplificative di quel coinvolgimento, a vario titolo, di funzionari del settore, che la Commissione ha dovuto più volte registrare nel corso della sua attività, in particolare nelle aree del mezzogiorno e del sud, ma da cui non sono risultate affatto immuni regioni più progredite del centro e del nord del paese: si passa – e le vicende calabresi ne sono un esempio – dai comportamenti disinvolti o di mera compiacenza di alcuni amministratori, ai casi in cui la loro attività è pesantemente condizionata dalla forte carica intimidatoria che promana dalle organizzazioni criminali operanti sul territorio, sino alle ipotesi di vere e proprie attività corrottive.

Questi casi si verificano soprattutto con riguardo ad appalti aggiudicati da amministrazioni comunali (come per il servizio di nettezza urbana del comune di Catanzaro), rispetto alle quali le possibilità di influenza della criminalità organizzata sono notoriamente maggiori; ma non mancano fattispecie in cui le amministrazioni pubbliche procedono all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche attraverso la realizzazione degli impianti, a società a capitale misto ovvero ad imprese private, senza procedere ai necessari e dovuti controlli, come è avvenuto per la gestione dei RSU presso le discariche abusive di Corigliano Calabro ed Acri, dei rifiuti ospedalieri a Crotone e a Reggio Calabria o per lo smaltimento delle ferriti di zinco presso la «Pertusola sud» di Crotone o, ancor più grave, nella vicenda relativa alla individuazione e costruzione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti di Rossano Calabro, Reggio Calabria e Catanzaro Lido-Alli, dove, peraltro, è mancato ogni controllo sia da parte del Ministero del bilancio sull'effettivo, corretto utilizzo delle somme FIO da parte delle regioni, sia da parte di queste ultime sull'operato dei comuni.

Del resto, proprio l'assenza dei dovuti, necessari controlli delle amministrazioni pubbliche – per le ragioni svariate che si sono illustrate – favorisce e rafforza l'intromissione delle organizzazioni criminali, aprendo il campo alla possibile attività di imprese prive di specifica organizzazione ed esperienza nel settore dei rifiuti e magari costituite artatamente, per lucrare degli enormi guadagni connessi agli smaltimenti illeciti. Si assiste perciò, sovente, alla presentazione di offerte anomale o comunque non fondate su una reale analisi del rapporto costi – profitti, ovvero alla partecipazione alle gare di una pluralità di ditte che sono, tra loro, direttamente collegate, al di là della titolarità formale, in quanto fanno capo alla medesima compagine, che è solita operare con modalità illecite; in alcuni casi, addirittura, le imprese aggiudicatrici dell'appalto si servono, per l'intero svolgimento del servizio, di altri soggetti, che operano in modo illecito, dando luogo a smaltimenti incontrollati, con gravissime ripercussioni sulla situazione ambientale e danno per la salute pubblica.

5.6. *Il ruolo dell'imprenditoria.* Non va d'altra parte sottaciuto che dalle numerose inchieste giudiziarie riguardanti il ciclo dei rifiuti che si sono illustrate, accanto a questa patologia nel funzionamento del sistema amministrativo, emerge con altrettanta chiarezza – come la Commissione ha dovuto più volte registrare – l'esistenza di un'imprenditoria, anche di medie e grandi dimensioni, che assume spesso comportamenti non corretti nella gestione dei rifiuti, ispirati esclusivamente ad una logica di profitto e forti della carenza di controlli e dei rischi penali assai modesti che derivano dal compimento di attività illecite nel settore.

Un esempio significativo in tal senso è offerto dalla vicenda relativa alla gestione dei rifiuti dello stabilimento di Crotona della «Pertusola-sud», all'epoca dei fatti appartenente al gruppo ENI, certamente rappresentativo sul mercato nazionale, e che è risultato coinvolto in altri procedimenti penali pendenti presso la procura di Venezia, di Matera e di Monza, sempre per fatti relativi ad una scorretta gestione dei rifiuti (per una trattazione puntuale degli stessi si rimanda senz'altro alle relazioni territoriali dedicate alle diverse aree del territorio nazionale).

Le possibilità di lucrare profitti dalle attività di smaltimento dei rifiuti aumentano in relazione alla riduzione dei costi di smaltimento e, dunque, alla decisione di procedere a forme di smaltimento irregolari ed incontrollate, come tali sgravate dall'assolvimento degli ordinari oneri economici, fra cui viene in rilievo, anzitutto, la forte riduzione degli oneri di trasporto che deriva dal conferimento dei rifiuti in siti abusivi o su terreni che vengono poi, talvolta, destinati a culture agricole, ovvero dal loro occultamento in pozzi minerari esauriti, grotte e caverne, specchi lacustri e altro.

Ma tali possibilità si espandono notevolmente nei casi in cui gli appalti vengono aggiudicati da imprese non dotate di risorse ed esperienza specifica; o quando, nelle gare d'appalto, specie nelle aree del mezzogiorno, si assiste alla presentazione di accordi preconfezionati tra ditte, tutte facenti capo a un solo soggetto, che agisce in sostanziale regime di monopolio e si aggiudica il contratto con l'offerta del massimo ribasso, cioè con un'offerta che è frutto dei pregressi accordi fittizi e dell'attività di coazione, anche mediante violenza e minaccia, svolta dalle organizzazioni criminali sulle altre imprese concorrenti.

5.7. *Brevi considerazioni sull'argomento.* La Commissione deve rilevare come anche per la regione Calabria rappresenti un serio ostacolo alla realizzazione di una corretta politica di gestione dei rifiuti una serie svariata di elementi, tutti concorrenti tra loro, che vanno: dall'arretrato stato di attuazione della pianificazione relativa all'individuazione dei siti di smaltimento (solo di recente, in regime di commissariamento, la regione si è dotata del piano regionale di smaltimento dei rifiuti) all'ineadeguatezza del sistema dei controlli; alla fitta rete di collusioni di esponenti di amministrazioni pubbliche e imprenditori del settore con le organizzazioni criminali operanti sul territorio; sino alle difficoltà di esplicare una concreta azione preventiva e repressiva connesse alla scarsa in-

cisività delle sanzioni penali che puniscono le condotte illecite, essendosi in presenza di fattispecie prevalentemente contravvenzionali, punite con pene modeste ed entro termini brevi di prescrizione che non consentono, peraltro, l'utilizzo di alcuni preziosi strumenti d'indagine (come le intercettazioni telefoniche).

A tale proposito, la Commissione rinnova il suo impegno a sollecitare l'introduzione nel sistema penale di nuove fattispecie di reato ambientale ed il rafforzamento degli strumenti d'indagine, rinviando ai lavori dell'apposito gruppo di studio che ha formulato nel marzo 1998 un documento trasmesso al Parlamento.

Ciò senza voler trascurare la necessità – da più parti denunciata dinanzi alla Commissione da esponenti della magistratura e delle forze dell'ordine – di una serie di interventi tesi al rafforzamento dell'attività di controllo del territorio della regione, la cui utilità è evidente nei riguardi del fenomeno criminoso in esame, ma che è risultata fino ad oggi gravemente lacunosa; nonché a dotare la Calabria, come, in particolare, le altre regioni del meridione, di organici sufficienti alle varie forze di polizia giudiziaria e alla magistratura impegnate in materia di reati ambientali (oltre che di mezzi e strutture adeguati), che siano capaci di operare in stretto raccordo fra loro e con gli altri organismi preposti alla salvaguardia dell'ambiente (è di recentissima istituzione l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), sì da poter incidere efficacemente su una realtà territoriale così complessa.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 13,30 alle 14.25.

SEDE PLENARIA

La seduta inizia alle 14,30

Audizione, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Regolamento, del ministro dell'interno Enzo BIANCO.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, fa presente che il Ministro Bianco non potrà essere presente per svolgere la programmata audizione. Esprime rammarico per la mancata indicazione, da parte del Ministro, di una nuova data per questo urgente confronto Governo-Parlamento su temi, quali la scomparsa di un gommone con 59 clandestini nel canale di Otranto, i 4 immigrati morti nel rogo del centro Vulpitia a Trapani, gli incidenti a Ponte Galeria e le polemiche sui centri di accoglienza, la chiusura unilaterale delle frontiere in Belgio e Lussemburgo, che giustamente sono stati e sono all'attenzione della stampa e della televisione.

Il deputato Sandra FEI (AN), considera grave l'assenza del ministro.

Auspica comunque che si possa chiarire al più presto l'episodio e fissare una nuova data per l'audizione.

Il senatore Francesco MORO (LFPIN) fa presente che alcuni dei temi che avrebbero dovuto essere oggetto dell'audizione sono stati giustamente affrontati anche in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario da parte del procuratore nazionale presso la Corte di Cassazione e da altri procuratori. È quindi doveroso che il Parlamento ed in particolare il Comitato Schengen-Europol, che lo aveva richiesto, riceva un'informativa sull'argomento.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) ritiene si debba chiarire al più presto l'episodio, nella convinzione che si sia trattato di impegni sopravvenuti ed urgenti da parte del Ministro e non di una sottovalutazione o disattenzione nei confronti di un organismo parlamentare.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, si attiverà per chiarire al più presto l'episodio e fissare una nuova data per l'audizione del ministro.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EURO-POL

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, dà lettura del documento di considerazioni, così come elaborato nell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi concernente il mancato invio dei progetti di decisione riguardanti l'acquis di Schengen, da parte del Governo, e la chiusura unilaterale delle frontiere da parte del Belgio e del Lussemburgo.

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL

avendo autonomamente acquisito l'ordine del giorno del Consiglio GAI svoltosi il 2 dicembre u.s.;

considerato che il Governo non ha trasmesso alle Camere né l'ordine del giorno, né i documenti oggetto di esame nel suddetto Consiglio GAI, né ha reso alcuna informativa in nessuna sede parlamentare in merito alle decisioni che sono state assunte;

considerato che questa omissione da parte del Governo costituisce, in ogni caso, violazione dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 216 di ratifica del Trattato di Amsterdam;

considerato che nell'ambito delle decisioni assunte dal Comitato misto e dal Consiglio GAI stesso è stata tra l'altro decisa l'integrazione della Grecia nello spazio Schengen secondo modalità operative molto dettagliate che comportano peraltro, come primo adempimento, l'abolizione dei controlli relativamente al traffico marittimo, il quale, per ragioni geografiche, interessa primo fra tutti i Paesi Schengen l'Italia;

considerando altresì che – nel frattempo – il Belgio ha deciso unilateralmente di ripristinare i controlli alle frontiere in pendenza di

una sanatoria in corso concessa agli immigrati non regolarizzati, senza peraltro indicare alcun termine di durata;

considerando che analoga decisione ha assunto unilateralmente il Lussemburgo pur senza essere in presenza di alcuna sanatoria;

considerato che il Governo, contrariamente a quanto prevede la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica degli accordi di Schengen e 16 giugno 1998, n. 216 di ratifica del Trattato di Amsterdam, ha preso iniziative e decisioni nell'ambito dell'Unione europea in assenza di ogni indicazione da parte del Parlamento e senza alcuna forma di partecipazione delle Camere in una materia di particolare delicatezza e rilevanza in quanto strettamente connessa a profili sociali e di sicurezza;

considerato che altri Governi, quale quello dei Paesi Bassi, hanno posto formalmente dinanzi al Consiglio GAI la questione di una dovuta informazione al Parlamento nazionale essendovi una legge dello Stato che chiede un parere obbligatorio delle Camere: questo significa dover organizzare i lavori del Consiglio secondo procedure più ordinate e razionali;

considerato che il Governo italiano non ha posto alcuna questione in tal senso pur in presenza della citata legge n. 216 del 1998 che analogo parere obbligatorio richiede

ritiene che il Governo

debba riferire dinanzi al Comitato Schengen in merito alla chiusura delle frontiere da parte del Belgio e del Lussemburgo, senza preavviso e senza la previsione di alcun termine di durata;

debba altresì riferire immediatamente dinanzi alle Camere e per quanto di sua competenza dinanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL in merito alle decisioni assunte nell'ambito del Consiglio GAI del 2 dicembre u.s.;

debba trasmettere tempestivamente alle Camere e segnatamente al Comitato Schengen tutti i documenti relativi all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen che saranno esaminati nei prossimi Consigli GAI tenendo quindi nel dovuto conto il ruolo del Parlamento nella «fase ascendente» del «procedimento decisionale comunitario», ruolo che è legislativamente disciplinato e che non può quindi essere pretermesso.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, stante l'urgenza dei temi e l'assenza del ministro Bianco, che avrebbe consentito almeno di chiarire la posizione del Governo italiano in ordine alla chiusura unilaterale delle frontiere da parte del Belgio e del Lussemburgo, di votare il documento e di inviarlo a tutti i Presidenti di gruppo, di Camera e Senato, e ai Presidenti delle Camere.

I presenti concordano.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *Presidente*, pone allora in votazione il documento di cui ha dato testé lettura.

Il Comitato approva all'unanimità.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *Presidente*, comunica che i presidenti delle Camere hanno dato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL. In relazione alle materie oggetto della Convenzione, propone di dividere l'indagine conoscitiva per linee di approfondimento:

- 1) traffico illecito di sostanze stupefacenti di materiali nucleari e radioattivi, a cura dell'onorevole Fei;
- 2) lotta alle organizzazioni clandestine di immigrazione e alla tratta di esseri umani, a cura del senatore Castellani;
- 3) lotta al terrorismo, a cura dell'onorevole De Luca;
- 4) contraffazione dei mezzi di pagamento, riciclaggio del denaro e traffico di veicoli rubati, a cura del senatore Moro.

Comunica altresì che il Comandante Generale della Guardia di Finanza Mosca Moschini ha dato la sua disponibilità ad essere presente mercoledì 2 febbraio, alle ore 13.30. Ritiene pertanto che, se non vi sono obiezioni, e valutando altresì la possibilità di svolgere l'audizione congiuntamente a quella del Capo della Polizia e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri si possa dare avvio all'indagine conoscitiva nei termini sopraesposti.

I presenti concordano.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Variatione nella composizione della Commissione

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera dei deputati, in data 18 gennaio 2000, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il deputato Siegfried Brugger – al quale rivolge il benvenuto – in sostituzione del deputato Luciano Caveri, entrato a far parte del Governo.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e di CGIL, CISL e UIL, in merito allo stato di attuazione dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, recanti disposizioni in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, recanti disposizioni in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego.

Il professor Carlo DELL'ARINGA, *presidente dell'ARAN*, e il professor Mario RICCIARDI, *membro del comitato direttivo dell'ARAN* svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Il dottor Luigi DE VITTORIO, *responsabile dipendenti pubblici Cgil*, la dottoressa Lia GHISANI, *responsabile settore pubblico impiego Cisl* e il dottor Giancarlo BERGAMO, *responsabile settore pubblico impiego Uil* svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando i rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

Presidenza del Vicepresidente
Giovanni FERRANTE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997 n. 94)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Giovanni FERRANTE ricorda che nella precedente seduta l'onorevole Possa, relatore, ha illustrato la relazione sullo schema di decreto trasmesso dal Governo. Invita, pertanto, i colleghi che lo desiderano ad intervenire in sede di esame preliminare.

Il senatore Antonio AZZOLLINI (FI) ringraziando il relatore per l'impegno profuso e per l'ottimo lavoro svolto, dichiara di condividere pienamente le posizioni espresse nella relazione dell'onorevole Possa. Osserva, in particolare, che la riforma contenuta nello schema di decreto è di notevole importanza. Infatti, con la devoluzione di sempre più ampie competenze agli enti locali, risulta quanto mai opportuno introdurre strumenti di finanza e di contabilità pubblica che consentano, da un lato, di definire procedure comuni e certe nella gestione delle risorse e, dall'altro, di assicurare un necessario coordinamento tra le procedure e i contenuti della manovra di bilancio statale e di quelle regionali.

Il punto centrale della riforma è rappresentato proprio dall'introduzione, a livello regionale, di strumenti di finanza pubblica e di controlli contabili analoghi a quelli previsti a livello nazionale e, inoltre, di forme di coordinamento tra la Stato e le Regioni.

Il Presidente Giovanni FERRANTE ricorda che su questo testo vi è stata una sostanziale convergenza di vedute tra i rappresentanti degli enti regionali e il Governo, come si evidenzia dal fatto che le richieste di modifiche provenienti dalla Conferenza Stato - Regioni non hanno riguardato in alcun modo l'impostazione generale del provvedimento. Rileva, peraltro che, anche nelle valutazioni del relatore, non emergono critiche di carattere generale, se non con riferimento ad una perplessità circa una interpretazione estensiva dell'oggetto della delega.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Giorgio MACCIOTTA, intervenendo in replica, sottolinea il travagliato *iter* della legge di delega, che ha comportato un allungamento dei tempi di emanazione dello schema di decreto, così che al momento della redazione definitiva del testo presentato, è apparso opportuno disciplinare in modo completo la materia in oggetto. Ciò, peraltro, non ha configurato alcun eccesso nell'uso della delega conferita dal Parlamento, dal momento che essa impegnava il Governo ad adeguare il sistema contabile delle Regioni a quello dello Stato. Tale delega contiene implicitamente, in virtù di una interpretazione estensiva, il potere di riformulare la legislazione vigente e di abrogare norme incompatibili con la nuova disciplina.

Ricorda, inoltre, che il Governo ha già manifestato la disponibilità a modificare il testo presentato sulla base dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e di quelli che emergeranno dal parere parlamentare.

Con riferimento alle proposte emendative promosse dalla Conferenza Stato-Regioni, ritiene, però, che esse non possano essere accolte interamente.

In particolare, relativamente agli articoli 1 e 2 del testo, reputa opportuno conservare la formulazione attuale che, all'articolo 1, fissa una disciplina comune, anche se flessibile, degli strumenti di finanza pubblica e, all'articolo 2, promuove una doppia versione del documento di bilancio, a legislazione vigente e programmatico, tale da favorire le esigenze di trasparenza e di controllo della copertura contabile delle spese. Ancora, non si condivide la proposta di rendere facoltativi i meccanismi di controllo dei costi previsti all'articolo 4: è preferibile prevedere l'obbligo delle Regioni di dotarsi di tali strumenti, salvando la libertà di scelta sugli strumenti più opportuni da adottare. Analogamente con riferimento alla richiesta di modificare l'articolo 9, conferma l'opportunità di ricomprendere nel titolo IV la voce delle trasformazioni di capitale, che talvolta rappresentano una fonte rilevante di entrate nel bilancio regionale. Infine, reputa ingiustificata la richiesta di sostituire l'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, previsto all'articolo 10, comma 3, con il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni: in realtà, tale atto di indirizzo può essere emanato solo se c'è un'intesa tra Governo e Conferenza, rappresentando tale intesa un obbligo stringente per l'Esecutivo.

Tutte le altre proposte di modifica avanzate in sede di Conferenza Stato-Regioni, relative agli articoli 12, 13, 17, 19, 22, 23, 28, 33, 35 sono invece condivise dal Governo.

Con riguardo alle osservazioni del relatore, non reputa di poter accogliere, per i motivi suindicati, quelle relative agli articoli 4, 9, 10, comma 3, e quella volta ad incidere sull'articolo 33, rilevando che i controlli di tesoreria tendono ad assumere un'importanza sempre minore. Si condividono, invece, le ulteriori valutazioni, in particolare circa la riformulazione dell'articolo 29, rispetto alla quale si manifesta la disponibilità a recepire suggerimenti in ordine alla fissazione di termini per il rendiconto e di forme di controllo sui bilanci, a tutela degli interessi dei cittadini.

Il relatore deputato Guido POSSA (FI), dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dal Sottosegretario e si riserva di proporre, nel parere della Commissione, l'invito al Governo ad inserire un termine. Si riserva altresì di valutare l'opportunità di prevedere al riguardo strumenti di carattere sanzionatorio in caso di inadempimento, quale l'obbligo di assoggettare i documenti contabili al giudizio di parificazione della Corte dei conti.

Il Presidente Giovanni FERRANTE ringrazia il Sottosegretario e i colleghi per l'alto contributo offerto alla discussione. Ribadisce che, pur essendo la Commissione libera di formulare nel proprio parere condizioni ed osservazioni già contenute nel parere della Conferenza dei presidenti delle regioni, l'Esecutivo non potrebbe comunque modificare il provvedimento se non per recepire il parere della Commissione. Modifiche che conseguissero ad altre richieste comporterebbero infatti l'obbligo di sottoporre nuovamente al parere della Commissione il testo riformulato.

Ritiene infine che, con la replica del Governo, possa considerarsi concluso l'esame preliminare, riservandosi comunque di proseguire la discussione nelle successive sedute qualora fossero avanzate richieste in tal senso.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

**Gruppo di lavoro «Servizi sociali e infanzia»
(coordinatore sen. Antonino MONTELEONE)**

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 19,10 alle ore 19,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non ha avuto luogo:

**Seguito dell'audizione del Presidente dell'Associazione «Telefono
Arcobaleno» don Fortunato Di Noto.**

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2000

10ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pier Luigi Copercini e dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti (4426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'interno.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448)

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- LA LOGGIA e altri – Istituzione dell'agente di quartiere (4097) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999).*
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).*

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della Magistratura» (n. 608).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (4396).
 - Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
 - Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

- Disposizioni in materia di forfeizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 14,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998 (4272).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996 (4386) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998 (4397) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 (4398) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (4409).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552)
- PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).

- MELONI ed altri – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).
- e delle petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

III. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).
- BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI.- Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Documento recante le linee e gli indirizzi generali sull'autonomia scolastica (n. 613).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).
- Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210)

- PIANETTA. - Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE - Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. - Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. - Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. - Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. - Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. - Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15,30

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega

conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609).

- Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
 - Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese S.p.a.» (n. 614).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 14,30

- I. Audizione del professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, e del professor Vittorio Carreri, responsabile servizio di prevenzione sanitaria della regione Lombardia, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di igiene pubblica.
 - II. Seguito dell'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento delle aziende ospedaliere.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).
- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).*
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
- Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente(3960).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 9,30 e 13,30

- Deliberazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.
 - Audizione di Umberto Biasin, presidente del consorzio obbligatorio oli usati (COOU), di Getulio Curzi, presidente del consorzio oli e grassi esausti (CONOGE), e di Renzo Restani, presidente del consorzio oli esausti (CONOE).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 20 gennaio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989.

- Audizione della dottoressa Livia Pomodoro, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, del dottor Giuseppe Magno direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile e di don Gino Rigoldi, cappellano dell'Istituto penitenziario «C. Beccaria» di Milano, sul tema delle baby gang.